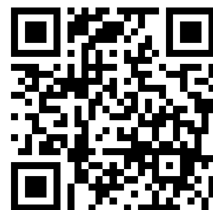
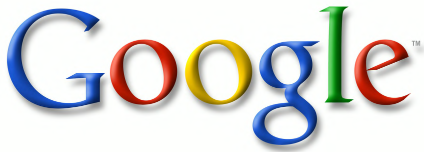
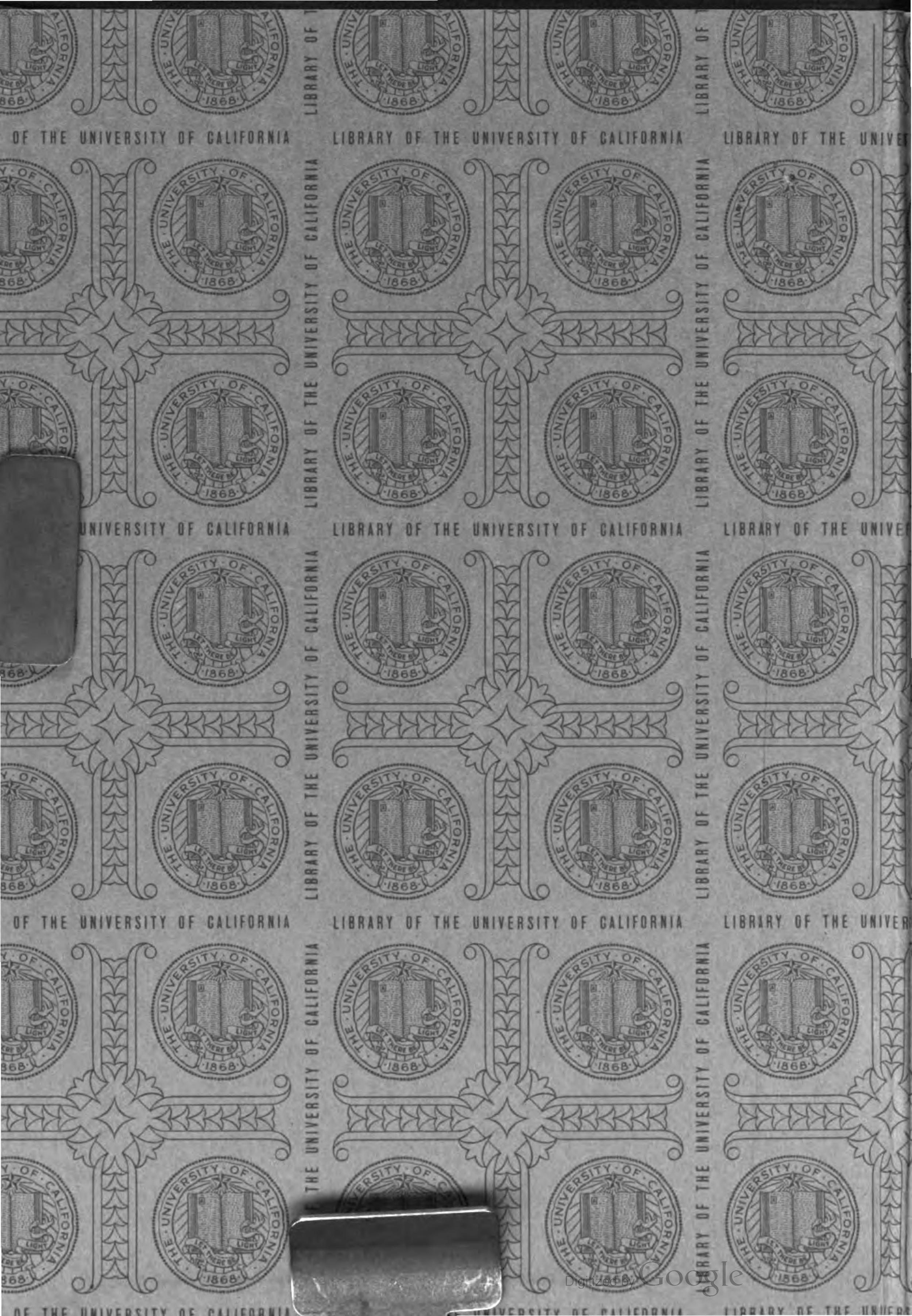





LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA
THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA
LET THERE BE LIGHT
1868









THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA
LET THERE BE LIGHT
1868































ANNO XXII. GENNAIO-GIUGNO 1922. FASC. I-II.

BOLLETTINO

DELLA

Società Pavese di Storia Patria

SOMMARIO



PAVIA
TIPOGRAFIA E LEGATORIA COOPERATIVA
1922

AVVERTENZE

Il Bollettino della Società Pavese di Storia Patria si pubblica in fascicoli semestrali di circa cinque fogli di stampa per ciascuno. I Soci pagano la quota annuale di L. 15 e hanno diritto al Bollettino. L' abbonamento per i non Soci è di annue L. 20.

L' art. 8 dello Statuto prescrive: « Chi nel mese di Settembre non avrà presentato le dimissioni da Socio contribuente si intenderà ascritto alla Società anche per l' anno successivo ».

Dei libri ed opuscoli spediti in dono alla Società sarà dato l' annunzio: di quelli che riguarderanno la storia lombarda o pavese, sarà fatta recensione o dato un cenno bibliografico.

I manoscritti ammessi alla pubblicazione non si restituiscono. Gli autori avranno diritto a 25 estratti delle Memorie da loro pubblicate nel Bollettino: qualora però gli Autori ne desiderassero un numero maggiore, dovranno rivolgersi alla **Tipografia Cooperativa in Pavia**, Piazza Botta (di fronte agli Istituti Biologici), che si obbliga di fornirli in ragione di L. 24 per ogni foglio di stampa e per ogni numero di 25 copie.

Sono disponibili alcune copie delle precedenti annate del Bollettino al prezzo di L. 20 per ciascuna annata.

Per ciò che riguarda la collaborazione, rivolgersi al Segretario della Società dottor Renato Sòriga, presso il Museo Civico di Storia Patria, Pavia, Piazza Petrarca.

Per ciò che riguarda l'Amministrazione, rivolgersi al Cassiere della Società Prof. Camillo Beccalli, Via Giuseppe Franck, 5, Pavia.

CAPITOLI INEDITI
DI UNA REDAZIONE STATUTARIA PAVESE
DEL SECOLO XIII

Pubblicando or sono quasi dieci anni la minuta di un *Breve* consolare dell'ultima decade del secolo XII (1) nel quale sono elencate mese per mese le opere di pubblica utilità, che i Consoli maggiori del Comune di Pavia assumendo il loro ufficio dovevano iniziare o condurre a buon termine, notavamo come assai scarsi fossero i documenti giunti sino a noi intorno all'attività statutaria della *Secunda Roma*, se bene la menzione del *Breve* o dei *Brevi* « super quo vel super quibus iurabunt Consules comunis et iustitie et credentie Papie » (2) risalga al 1186 e al 1208 l'esplicita testimonianza del « generale Statutum civitatis » (3).

In fatti, salvo alcuni frammenti inseriti per riferimento negli atti pubblici giunti sino a noi (4) o nei su-

(1) *Il memoriale dei Consoli del Comune di Pavia* in: Bollettino pavese di storia patria, 1913 pag. 103 e segg.

(2) M.G.H. *Constitutiones et Acta publica* I, n. 309. Traditio privilegiorum Cremonensium Papiensibus facta del 24 Giugno 1186.

(3) A. POTTHAST: *Regesta PP. RR.* (Berlino 1873) Vol. I, n. 3563ª. Lettera d'Innocenzo III ai Consoli della Società di San Siro del 12 dicembre 1208.

(4) Uno ad esempio, compilato tra il 1244 ed il 1254 fu edito su questo stesso Bollettino nel 1912 pag. 365 e segg. *(Per la storia del Collegio dei Notai)*. Altri due possono leggersi nell'Appendice II e III a questo scritto.

perstiti Statuti delle arti, si può dire che il materiale in questione sia tuttora racchiuso nel breve ambito del notissimo testo a stampa degli Statuti di Pavia editi nel 1505 dal Borgofranco (1), i quali per essere un «dulce compendium» di precedenti redazioni statutarie compilato sulla fine del secolo XIV (1393) e cioè in un' epoca in cui la legislazione comunale era ormai divenuta un vecchio rudere di fronte all' attività rinnovatrice dei Visconti, non danno che una inadeguata e ben povera rappresentazione di ciò che dovettero essere i copiosissimi statuti duecenteschi della fiera città ghibellina.

Non facili nè brevi ricerche sulle loro archivistiche vicende ci fecero di recente rintracciare l'originale di una serie di rubriche appartenenti come vedremo ad una riforma anteriore a quella di Gian Galeazzo Visconti, che forse potrebbe ricollegarsi con quella del 1292, riferita giù succintamente in base ad alcuni appunti di Siro Comi dal Robolini (2), che per il suo contenuto è tale da offrirci ancora qualche nuovo elemento di fatto sulla vita amministrativa del Comune pavese e sulla filiazione delle sue leggi più antiche (3).

(1) Per la descrizione e relativa bibliografia cfr. L. FONTANA: *Bibliografia degli Statuti dell' Italia superiore* (Torino 1907) Vol. II, pag. 350 e segg. se bene non scevra da errori poichè le rubriche riferite dal Morbio come originali non sono che un duplicato di quelle della redazione del 1393; mentre certo grosso lacerto cartaceo d' uno Statuto pavese del secolo XIV posto in vendita dall' Hoepli nel 1886, nulla à a che vedere con la così detta riforma del 1315.

(2) *Notizie appartenenti alla storia della sua patria* etc. Vol. IV[a] pag. 450 e IV[b] pag. 98-99.

(3) Grande foglio mediano (28 × 42) tratto da un marginoso esemplare degli Statuti di Pavia avente un minimo di 711 rubriche. Su membrana — rubricato — di buona mano della prima metà del secolo XIV. In testa leggesi il seguente regesto di mano del Cinquecento: 1409 die 14° julii. Acquistum domini Iacobi Sachi habitum a nobilibus de Heustachio pro L.is MCCCC. imperialium. MILANO: *Archivio di Stato.* Vicende di Comuni, Pavia, Cart. 66.

Come dalla grafia del testo e dal contenuto della Rubrica 389, che erroneamente servì di base al Robolini per affermare la esistenza di una riforma statutaria dell'anno 1315, noi riteniamo al contrario di essere di fronte ad una copia aggiornata dei vecchi statuti di Pavia, la cui stesura materiale fu di poco posteriore a questa data grave di eventi per le sorti delle libertà cittadine, già di fatto colpite a morte per opera dei due centri di attrazione tra cui si dibatteva da tempo Pavia comunale, vale a dire il Monferrato e il Milanese, poi che l'8 ottobre 1315 Luchino Visconti s' impadroniva della città, vi stanziava un presidio militare e v'imponeva un Podestà di sua elezione subentrando in tal modo se non di diritto almeno di fatto nell'esercizio del potere sovrano all'Imperatore sotto il titolo di *Dominus generalis civitatis* per usare l'espressione comune tanto all'*Anonimo ticinense* che agli stessi Visconti quando intendono riferirsi al possesso di Pavia; mentre ai Beccaria, quali alleati minori, venivano affidate le funzioni amministrative dello città; di qui la clausola a favore dei loro partitanti circa gli indennizzi per le *cavalcate* (1) fatte durante l'esilio dei *fideles imperii* (1300-1315) e le nuove aggiunte ai vecchi Statuti, che forse preludono ad una riforma parallela secondo ogni verosimiglianza a quella istituita da Azone Visconti in Milano nel 1330, a fine di concordare la vecchia legislazione con le mutate esigenze del nuovo regime, come lo attestano le postille a margine delle rubriche da noi pubblicate, opera manifesta di qualche notaio della Cancelleria pavese e in particolare quelle che si riferiscono al paragrafo dedicato alle norme

(1) Sul risarcimento da parte del Comune del danno subito dai cavalli nelle fazioni militari cfr. P. TORELLI: *Studi e ricerche di diplomatica comunale* (Mantova 1915) pag. 100-103. Per gli avvenimenti politici cfr. G. ROMANO: *Delle relazioni tra Pavia e Milano nella formazione della Signoria* in: Arch. storico lombardo 1892, fasc. III.

per la fabbricazione del pane venale (Rub. 379), che secondo il costume del secolo XIII doveva essere controllata da una commissione apposita, nominata entro il primo mese della vita amministrativa del Podestà nuovo eletto.

Salvo ciò, le rubriche in parola non sono che una riproduzione più o meno letterale di quella serie di occasionali disposizioni raccolte in varî periodi del secolo XIII il cui complesso formò il corpus statutario del Comune pavese, come possiamo inferire dalla disposizione delle rubriche, non ancorsa classificate per materia come nella riforma viscontea, non che dal divieto di erigere case dal tetto di paglia (Rub. 391), il quale disposto negli Statuti di Como risale al 1209; o meglio dai ripetuti accenni al muro nuovo ed ultimo della città, che, come è noto, venne eretto verso la fine del secolo XII (1), non che dalla popolare menzione della *Curia comunis que dicitur Curia Episcopi* (1236) e della sua *lapidem altiorem* sulla quale dovevano essere letti i bandi e pubblicate le condanne, il che nella seconda metà del Trecento era caduto pienamente in disuso come lo accerta la riforma viscontea degli Statuti del Podestà (Rub. 64) la quale, riguardo alla pubblicazione degli atti giudiziarî, dispone che essa abbia luogo *in arengo publico in curia comunis Papie ad arengariam que est super pontili novo Comunis Papie vel ad arengariam que est super pontili diversus guastos* (delle case dei Beccaria 1357) *et non alibi vel aliter*, mentre il § 64 degli stessi Statuti civili stabiliva che la suddetta pietra servisse a proclamarvi la cessione dei beni che i debitori dovevano fare ai loro creditori.

Altre disposizioni singolari proprie del secolo XIII confermano questi caratteri di remota antichità come quelle che si riferiscono alla custodia delle carte del

(1) G. Robolini: *Op. cit.* Vol. III. pag. 315.

Comune cittadino, che secondo l'usanza medioevale venivano riposte nella sagrestia della Chiesa maggiore della città, sotto la vigile sorveglianza di tre membri del Collegio dei Giudici, mentre come afferma la Rubrica ottava dei già ricordati Statuti del Podestà « *cum officium Sacriste non sit in practica vel usu, sed eius officium hodie exerceatur per rationatores Comunis Papie ideo statuimus quod dicti rationatores habeant annexum officium sacristie: et sicut olim spectabat ad sacristam ita hodie spectet ad dictos rationatores habere curam et solicitudinem petendi, recolligendi et habendi ac in dicta sacristia reponendi libros reformationum, consiliorum, provisionum, cridarum, sententiarum datarum in Communi Papie, accusationum. inquisitionum, bannorum, condemnationum, defensionum, securitatum, processuum. introituum et expensarum et onerum et factionum et scripturarum factarum per quoscumque notarios et officiales Communis Papie spectantes et et pertinentes Comuni Papie et custodiendi et salvandi omnia predicta et etiam omnia alia que eisdem consignabuntur et que reperientur esse in dicta sacrestia* ».

Alle norme suesposte possiamo aggiungerne altre di minore entità, ma indubbiamente anteriori al secolo XIV come quelle di consegnare ventiquattro soldi pavesi a chi raccogliesse uno staio di maggiolini (Rub. 394); di di non insufflare le carni degli animali macellati (Rub. 393) e le disposizioni a favore dei frati agostiniani della Colombina, i quali esercitavano, come riferisce l'*Anonimo ticinense*, la pia mansione di raccogliere le elemosine per il sostentamento dei carcerati, il quale statuto non può risalire che alla fine del secolo XIII.

***

Stabilito il carattere duecentesco dei frammenti che formano l'oggetto di questo scritto, una nuova conclu-

sione possiamo ricavare dal raffronto delle loro rubriche con quelle della redazione viscontea, vale a dire che al pari degli Statuti di Milano, la più parte dei paragrafi degli Statuti pavesi del 1393 non sono che una riproduzione più o meno modificata delle precedenti riforme come lo attesta il seguente parallelo:

Statuti del Podestà	Rub. 40 con la Rub. 387	della	nostra	ed.
Id.	Rub. 64 con la Rub. 395	»	»	»
Statuti Criminali	Rub. 78 con la Rub. 385	»	»	»

quando non ne sono che una trascrizione integrale, come nel caso delle Rubriche 62 e 113 degli Statuti civili messi in raffronto con le Rubriche 392 e 396.

Nuovi elementi di fatto, ad onta del loro scarso numero possiamo in fine ricavare dall'esame delle rubriche da noi edite e cioè la presenza assidua del corpo degli Statutari (1), tratto da quell'ancora mal noto *Collegio dei Giudici*, che per le sue specifiche mansioni di emendatore degli Statuti cittadini e del contado; per il privilegio di risolvere in secondo appello le cause civili e di sostituire il Podestà nelle questioni di ordine giudiziario (2) riteniamo sia l'erede diretto di quel Tribunale palatino dell'Imperatore tedesco, il quale fra le tante sue mansioni, aveva forse anche quella di conservare le leggi e i privi-

(1) La più antica menzione di questo Corpo elettivo risale al 1223.

(2) " Potestas vel Iudices seu alii Magistratus Papie non possunt committere aliquam causam consulendam vel terminandam ali cui Judici qui non sit de Collegio Judicum Papie „. Così alla Rub. 20 degli Statuti del Collegio dei Giudici confermati nel 1405 da Filippo Maria Visconti e alla Rubrica 22: " ordinatum fuit, quod etiam antiquitus observabatur, quod statuta seu ordinamenta locorum, terrarum, burgorum, castrorum vel villarum districtus Papiensis et etiam Paraticorum Papie emendentur per Collegium „. I più antichi documenti che menzionino il Collegio dei Giudici risalgono disgraziatamente al 1260. Cfr. L. C. Bollea: *Documenti degli archivi di Pavia* etc. (Pinerolo 1910) n. 144 e 145, nonche Robolini IV^{a} pag. 449.

legi della città come accenna Milone Crispino in un noto passo della vita di Lanfranco.

Gli Statuti della Campagna pavese per quanto scomparsi, sopravvivono ora a traverso le Rubriche 384, 394 e 392, che raffrontate con gli omonimi Statuti di Voghera (1) possono darci una idea sufficiente delle forme che assunse la legislazione rurale del ricco contado pavese.

Per tutti questi motivi sia di ordine cronologico che intrinseco riteniamo che le rubriche presenti costituiscano un efficace commento a quanto narra l'*Anonimo ticinense* della vita declinante di Pavia comunale.

RENATO SÒRIGA.

(1) *Statuta officii Potestatis Campanee oppidi Viquerie*, del 1420 in: Statuta Civilia et criminalia oppidi Viquerie (Milano 1598) pag. 147-170. Sull'istituto della Camparia cfr. le note Memorie di Carlo Cipolla edite negli *Atti della R. Accademia delle Scienze di Torino*, del 1898-99.

DOCUMENTI

I.

.CCCLXXIX. *De novo saçio sive paçio panis faciendo et qualiter. R.*

Item ut litigia que moventur inter comune Papie et furnarios extirpentur et ut furnariis et aliis ius debitum eis conservetur et non aufferatur et ut quilibet de arte sua possit vivere statuimus quod *potestas futurus et eius vicarius* (1) vinculo sacramenti et sub pena centum librarum pro quolibet teneantur et debeant infra *primum mensem sui regiminis* (2) elligere quinque iudices ex melioribus collegii iudicum et quatuor nostros ex melioribus collegii notariorum et quatuor mercatores ex mercatoribus Papie et ipsos facere iurare de faciendo bene et legaliter infrascripta bona fide sine fraude et infra *primos duos menses sui regiminis* (3) cogere eos ad compellendum infrascripta. Qui sapientes sic ellecti et iurati teneantur et debeant infra dictum tempus facere et complere saçium sive paçium panis ad quem furnarii teneantur facere panem venalem album frumenti et de mistura ponendo precium bladi et cocturam sive facturam panis ab una parte detracta moltura et ab alia parte furfur, mondiliam et ciner et hec detrahere de predictis, predicta faciendo sagaçius, sapientius et legalius quod facere poterunt pro bono utriusque partis. Et dictum saçium inventum dicti potestas et vicarius teneantur scribi facere in libro victualium comunis Papie; et omnia alia asaçia canzellare et canzellari facere et ad

(1) In margine: Hodie ista verba: *potestas futurus et eius vicarius* sunt canzellata et loco eorum positum: " quod potestas Papie et eius iudex victualium qui pro temporibus fuerit, ut in hoc continetur libro capitulo VI.°LXVIII ,,.

(2) In margine: Hodie ista verba omnia: *primum mensem sui regiminis* sunt canzelata et loco eorum positum: " tempus sui regiminis ,, ut in hoc continetur libro capitulo VI.°LXVIII.

(3) In margine: Hodie ista verba omnia: *primos duos menses sui regiminis* sunt sublata et loco eorum positum: " tempus sui regiminis ,, ut in hoc continetur libro, capitulo VI.°LXVIII.

dictum saçium furnarii perpetuo panem facere teneantur et cogantur per quemlibet potestatem et eius iudicem ad sic fatiendum; et quilibet potestas qui pro temporibus fuerit teneatur vinculo sacramenti et sub dicta pena aliud saçium fieri non permittere nec fieri facere nec ad aliud saçium pensam panis dare vel dari facere vel dari permittere. Et hoc statutum inviolabiliter observetur non obstante aliquo statuto (1), provissione, reformatione vel ordinamento comunis Papie generali vel speciali in contrarium fatientibus; que omnia in contrarium fatientia ipso facto sint cassa et irrita et nullius valoris, et canzellentur et canzellata intelligantur etiam si de saçio sepius fiendo loquerentur (2).

.CCCLXZX. *De turribus et stratis levatis et cerchis et tornafollis ad tria milliaria circum circa Papiam faciendis. R.*

Item ut in Papia habitantes habitare secure ibidem et iam de nocte possint statuimus quod potestas futurus et si (3) . . .

. . . .

ultra librarum quingentarum sui salarii penam teneantur et debeant infra tempus sui regiminis circum circa civitatem Papie ad tria milliaria vel [circa] longe ab ipsa civitate (4) super quamlibet stratam maystram sive secus facere fieri expensis comunis Papie unam turrim de lapidibus et calcina illius altitudinis et grossitudinis prout visum fuerit sapientibus Papie et a qualibet dictarum turrium usque ad civitatem Papie facere fieri unam stratam levatam expensis comunis Papie sive alterius illius latitudinis de qua deliberatum fuerit per dictos sapientes. Et inter dictas turres de una turri ad aliam facere fieri unam bonam circham illius altitudinis et latitudinis et illius et illorum expensis sive comunis Papie sive alterius

(1) In margine: CLXXXXVI suprascripto.

(2) In calce: Hic hodie additum est: " hoc addito quod de predictis omnibus et singulis potestas Papie et eius iudex victualium servandis teneantur et si non fecerint incurrant penam librarum quinquecentum Papiensium et ultra possint et debeant syndicari tempore sui syndicatus et sindicatores eos de predictis non servatis et non executioni mandatis eos syndicare teneantur ", ut in hoc continetur libro capitulo VI.°LXVIII.

(3) Guasto di una riga.

(4) In calce: Hic hodie additum est: " Et plus et minus secundum quod sapientibus Papie videbitur pro meliori " ut in hoc continetur libro capitulo VI.°LXVIIII.

de qua et quorum deliberatum fuerit per predictos sapientes cum tornafollis faciendis expensis comunis Papie ubicumque dictis sapientibus videbitur expedire; et dictas turres expensis comunis Papie die noctuque facere custodiri per aliquos fideles qui de ipsis turribus non descendant tempore eorum custodie et illa peccunia et avere comunis Papie et singularium personarum sit deputatum et deputata ipso facto et iure ad predicta faciendum et complendum, de quo et qua deliberatum fuerit per dictos sapientes. Qui potestas teneatur sub dictis penis infra primum mensem sui regiminis dictos sapientes simul congregare et constringere eos omni exceptione remota predicta et singula cum effectu executioni mandare infra dictum mensem. Que omnia et singula dictus potestas et quilibet alter teneatur sub dictis penis omnibus et singulis iure, remediis et omni tempore etiam feriato predicta cum effectu executioni mandare, ita et taliter quod hoc status sit precisum nec possit tolli, suspendi vel differri per aliquod conscilium vel arenghum, nec de ipso vel parte ipsius absolutio peti vel dari vel executio differri.

CCCLXXXI. *Quod nemo possit deffendere bona sibi obligata nisi in quantitate debiti sui veri et iusti. R.*

Item ut quilibet sit contentus iure suo et alterius non tollat statuimus quod aliquis possessor aliquarum rerum obligatarum non possit nec valeat dictas res deffendere occasione debiti sui vel obligationis nisi usque ad quantitatem debiti sui veri et iusti; et hoc statutum valeat et teneat et servetur et servari debeat per quemlibet potestatem et eius iudicem Papie et per consulles iustitie Papie et per quemlibet alium officialem et personam, non obstante aliqua lege vel statuto generali vel speciali in contrarium faciente (1).

CCCLXXXII. *Quod infra tria milliaria a civitate Papie non comburrantur feces et de pena contrafatientium. R.*

Item pro bono publico statuimus quod aliqua persona non possit nec debeat comburrere vel comburri facere feces inter tria miliaria circum circa civitatem Papie, sed longe a muro novo et ultimo civitatis Papie per tria miliaria ad minus. Et si quis con-

(1) In margine a questo capitolo CCCLXXXI è scritto: vide de hoc melius in libro presenti in capitulo V.°LXXXVIII.

trafecerit puniatur et punire debeat pro quolibet et qualibet vice in libris XXV. Papiensium, et quilibet possit accussare et denuntiare et teneatur secretus et habeat dimidiam partem dicte pene et nichilominus quilibet potestas Papie teneatur de predictis inquirere et inquisitionem facere, punire, condempnare et exequi ex officio. Et hoc status vinculo sacramenti teneatur quilibet vicarius potestatis facere in suo regimine voce preconia preconiçari.

CCCLXXXIII. *Quod de relictis et relinquendis fratribus paupertatis et Columbete fiat sumaria ratio et de quibus. R.*

Item religionis favore statuimus quod de relictis et relinquendis quibuslibet fratribus paupertatis et Columbete per potestatem Papie et suum vicarium vel iudicem rationis vel consullem iustitie Papie fiat ratio et executio sumarie et sine libello et qualiquali scriptura et de plano et sine strepitu et figura iuditii et omni tempore etiam feriato et omnibus et singulis iure remediis et per personam capiendo et detinendo, et hoc locum habeat in relictis et relinquendis usque ad libras XXV Papiensium inclusive. Quod statutum locum habeat non obstante aliqua lege vel statuto generali vel speciali (1).

CCCLXXXIIII. *Per quos debent elligi camparii campanie Papie et de ipsorum fide et feudo potestatis campanee. R.*

Item ut furta non fiant et opprobria cessent statuimus quod liceat habentibus nunc et in futurum habentibus facere in campanea Papie elligere, ponere, habere et tenere eorum propria auctoritate tantum camparios de cuchovellis et camparios qui vadant per eorum vineas et bona pro vetando dampna, accusando et pignorando, et alicui potestati campanee presenti vel futuro non liceat dictos camparios ponere, habere vel tenere. Et si posuerunt vel posuerint sint cassi ipso iure huius statuti auctoritate. Nec possit dictus potestas dare licentiam pasculandi bestias in

(1) Di fianco in margine a questo capitolo è scritto: videndum generaliter de omnibus relictis ad piam causam sive pro anima relinquendis qualiter fiat ratio, in hoc continetur libro, capitulo V.° LXXXII.

alienis bonis; et si dedit vel dederit non valeat. Et dictus potestas possit ponere camparios qui non per vineas et bona sed per stratas et vias tantum una cum ipso potestate vel sine vadant et ire possint extra vineas et bona, tantum cercando qui dampna dederint, cuius potestatis campanee pro se et campariis quos possuerit ut supra sit et esse debeat sallarium hoc tantummodo, videlicet quod habeat et habere debeat pro suo et dictorum campariorum quos ponere potest per presens statutum et posuit de qualibet et pro qualibet pertica pratorum et vinearum et ortorum sue custodie denarios quatuor Papienses tantum. et pro qualibet pertica alterius terre denarios duos Papienses tantum. Quibus campariis sic ellectis per habentes bona in dicta campanea et cuilibet ipsorum campariorum cum sacramento credatur de dampno dato contra illum quem dampnum dixerit dedisse. Dictis autem campariis quos ut supra diximus posse elligere potestates non liceat ire per vineas et bona dominorum illarum vinearum et bonorum aliquo modo; et si irent vel iverint, vel in aliqua ipsarum inventi fuerint presumatur ibidem dampnum dedisse et cadant in penam solidorum. XX. Papiensium pro quolibet et qualibet vice. Et de predictis credatur et omni modo stetur dicto predictorum campariorum ellectorum per habentes facere in dicta campanea et cuiuslibet ipsorum campariorum cum sacramento credatur secundum quod in statutis statutorum campanie continetur; et dominus potestas Papie qui est et pro temporibus fuerit et eius vicarius teneantur hoc statutum omni anno de mense iullii facere cridari per civitatem Papie et teneatur predicta et singula servare et servari facere cum effectu summarie et de plano et omnibus et singulis iuris remediis omni tempore etiam feriato et ex suo offitio et inquirere et inquisitionem facere et contrafatientes punire ad suam voluntatem non obstante aliquo statuto statutorum campanee facto vel faciendo, lege, consuetudine, ordinamento vel observantia in contrarium fatiente. Que omnia in contrarium fatientia ipso facto sint cassa et yrrita et nullius valloris. Nec hoc statutum possit suspendi, tolli vel immutari per aliquod statutum statutorum campanee Papie factum vel fatiendum etiam si illud esset vel fuerit laudatum vel approbatum per collegium iudicum Papie et per potestatem Papie vel aliam personam vel conscilium civitatis Papie, nisi tantum per conscilium mille credendariorum comunis Papie vel centum

et non per aliud conscilium. Et presens vicarius potestatis teneatur hoc statutum facere cridari infra octo dies proximos (1).

CCCLXXXV. *Quod in statutis prohybitoriis et etiam in penalibus masculinum concipiat femininum. R.*

Item ut cavillationibus obvietur statuimus quod in omnibus statutis comunis Papie factis et fatiendis prohibitoriis et eciam in penalibus masculinum semper concipiat femeninum salvo statuto comunis Papie octuagesimo statutorum criminalium causarum et hoc statum valeat non obstante aliqua lege generali vel speciali in contrarium fatiente. Et predicta locum habeant quantum ad hoc tantum scilicet ut illud quod per statutum masculo prohybitum videtur et femine prohybitum intelligatur et illud statutum quod ad penam incipit masculo pro aliqua causa et femine pro simili causa impossuisse intelligatur.

CCCLXXXVI. *Quod ad dacitum, pensam et camaram scribatur quis solvit et pro quo et cuius nomine et si dicatur aliquem contraxisse ex quo dacitum solvi debet scribatur ut dixit taliter et de cognitione parcium. R.*

Item ut unus pro alio non puniatur statuimus quod ad dacitum vel ad pensam vel ad camaram comunis Papie non scribatur nec scribi debeat nisi solummodo ille qui solvit et pro quo solvit sive cuius nomine et quando alium quam se ipsum dixit emisse vel vendidisse vel aliter contraxisse scribatur et addatur ut dixit taliter et non aliter nec alio modo scribatur; et non scribatur aliquem emisse vel aliter contraxisse ex quo contractu deberet solvi dacitum, nisi per notarium vel testem notum notario ipsi cognoscatur predictus qui predicta facit scribi et ipsa scripta notarius de dicta cognitione scribat (2).

(1) In margine al principio di questo capitolo è scritto: vide supra hoc continetur librò, capitulo CCCLX.

(2) In margine a questo capitolo è scritto: istud capitulum positum est et in libro statutorum dacitorum cap. CXXII. In fine in margine è scritto: hic hodie additum est: et si aliter scriptum fuerit non preiudicet nisi solum illi qui presens scribi fecerit et non alii, ut in hoc continetur libro, capitulo VII.°XI.

CCCLXXXVII. *De tribus clavibus scrineorum sacristie maioris ecclesie Papie assignandis et tenendis et per quem et de sacramento et officio ipsorum. R.*

Item statuimus quod ad scrinea comunis Papie que sunt in sacristia maioris ecclesie ponantur tres bone carta claves cum tribus bonis clavibus et diversis cum diversis contrariis. Et dicte claves debeant dari et assignari tribus iudicibus de collegio iudicum Papie et per ipsos teneri. Qui iudices teneantur tempore receptionis clavum predictarum iurare ad sancta Dei evangelia tactis scripturis de bene et legaliter custodiendis et salvandis ad utilitatem comunis Papie omnibus et singulis scripturis comunis et scripturis que sunt in dictis scrineis et de procurando quod alie bone scripture comunis Papie ponantur in dictis scrineis, et quod iudex camere comunis Papie teneatur per sacramentum fieri facere registrum breve de scripturis que sunt et erunt in dictis scrineis Qui indices elligantur per dictum iudicem.

CCCLXXXVIII. *De bannis et condempnationibus legendis et publicandis super lapidem curie comunis Papie et non super vontilt vel arengheria. R.*

Item ut banna et condempnationes et impositiones que dabuntur et fient per potestatem Papie et alios presidentes audiantur, statuimus quod de cetero dicta banna et condempnationes et impositiones in arengho debeant de cetero legi et publicari in curia comunis Papie que dicitur curia episcopi, et super lapidem altiorem comunis Papie que est in dicta curia et non super arengheria nec in arengheria nec super pontili palatii; et sive fuerint lecte per iudicem tantum sive per notarium tantum et sive loquatur scriptura in prima persona iudicis sive in tercia persona valeant et teneant et valeat et teneat non obstante exceptione quod sic ut dictum est lecte fuerint. Et si alia exceptio legiptima non vitiat ipsam et ipsum valeat et teneat non obstante aliqua lege, consuetudine vel statuto generali vel speciali in contrarium fatiente.

CCCLXXXIX. *Quo casu potantie et cavallarie date in civitate Papie tempore exiliationis fidelium imperii et sallaria et remunerationes ipsarum possunt peti et a quibus et a quo et a quibus non. R.*

Item ut de sacri imperii rebellione quis comodum non reportet et iurisdictione non habendo utatur iurisdictionis comodo statuimus quod de aliqua potantia data per tunc dictum comune Papie scilicet ab anno curso M.° CCC.° usque ad annum currentem M.° CCC.° XV.° die octavo octubris et per dictum tempus sive intra dictum tempus et pro aliqua potantia predictarum data per tunc dictum comune Papie in civitate Papie et eodem modo aliqua cavalaria ibi data per tunc dictum comune Papie alicui persone et de sallariis ipsarum vel alicuius ipsarum aliqua persona non possit petere, habere vel consequi rationem aliquam, nec processum vel executionem aliquem vel aliquam facere vel fieri facere per aliquem iusdicentem qui est et pro temporibus fuerit in civitate Papie vel alibi et aliqua persona que aliquam ex dictis potantiis vel cavalariis tunc ibi habuerit non audiatur in iuditio vel extra ad ipsas potantias et millitias et sallaria et remunerationes capitis et andatarum petendum, exigendum, habendum et consequendum. Et quod aliquis iusdicens civitatis Papie presens vel futurus non debeat aliquem predictorum pro predictis vel occaxione predictorum vel alicuius ipsorum audire auxilium, conscilium vel favorem dare, sed omnino debeat cuilibet predictorum qui aliquam ex dictis potantiis vel cavallariis habuerit et habet. Et cuilibet habenti ab aliquo ipsorum audientiam denegare et instrumenta quelibet facta occasione dictarum potantiarum et cavallariarum et cuiuslibet ipsarum statuta et ordinamenta tunc dicti comunis facta in favorem alicuius ipsorum pro predictis sint cassa ipso facto et iure et nullius valloris et per quemlibet potestatem, consullem, iudicem et officialem comunis Papie presentem et futurum pro cassis, irritis et nullius valloris habeantur et teneantur perpetuo, salvo quod si aliquis de fidelibus imperii et partis dominorum de Beccaria habuerit aliquam ex dictis cavallariis et caput cavallarie ipsius fuerit quod quantum in ipso est et in cavallaria ei data et comodo ipsius non habeat locum presens statutum nisi in quantum habere deberet ab illo qui esset de parte dominorum de Beccaria et salvo quod si comune burgi, castri, loci vel terre cuius tunc aliquis ex suprascriptis habuit potantiam dicto anno M°. CCC.° XV.° de mense

septembri vel octubri usque ad dictum diem octavum exclusive fuerit et steterit de ádherentibus et sequacibus palaam tunc regentis et dominantis civitatem Papie quod et tunc presens statutum locum non habeat, nec habenti potantiam talis loci vel terre preiudicet in aliquo et de suprascriptis fidelitate et parte, adherentia et sequela suffitiat probari per quatuor testes bone famme et oppinionis de voce et famma; et predicta et singula valeant et teneant et serventur precise non obstante aliquo statuto, instrumento, obligacion enuntia sacramento, retione, pacto, promissione et lege vel iure generali vel speciali in contrarium fatiente, comissione, delegacione et sapientis datione.

CCCLXXXX. *Quod terra fossatorum que fient iuxta stratas publicas proiciatur in ipsis tantum et de pena contrafatientium. R.*

Item pro comodo stratarum publicarum statuimus quod quelibet persona que deinceps fecerit vel fieri fecerit aliquod fossatum iuxta viam publicam, vel cavaverit vel cavari fecerit aliquid ex dictis fossatis, vel reconçaverit vel reconçari fecerit aliquod ex dictis fossatis teneatur et debeat totam terram dicti fossati et de dicto fossato proicere et proici facere super dictam stratam publicam, et si quis contrafecerit puniatur a XX. solidis usque ad libras XXV pro quolibet et qualibet vice arbitrio potestatis inspecta qualitate facti et personarum et quilibet possit accusare et denuntiare et teneatur secretus et habeat medietatem et quilibet cuius esset terra se tenens cum fossato in casu in quo contra predicta factum fuerit presumatur illud contrafecisse et fieri fecisse quantum ad probationem et ad sustinendam dictam penam. Et hoc statutum quilibet potestas et in suo regimine facere cridari per civitatem Papie teneatur.

CCCXCI. *De domibus copertis de paleis non fatiendis sed destruendis in civitate Papie et de pena contrafatientis. R.*

Item ut deformitas cesset a civitate Papie statuimus quod nunc vel in futurum aliqua domus coperta de palea non debeat esse vel fieri vel stare intra murum novum ipsius civitatis et si contrafactum est vel fuerit ille cuius est vel fuerit teneatur ipsam destruere vel de coppis cohoperire infra duos menses. Que

facte sunt et que fient infra tertiam diem postquam facte fuerint et ultra puniatur a viginti soldis usque ad libras viginti quinque Papiensium arbitrio domini potestatis inspectis ut dictum est. Et quilibet admittatur ad accusandum et denuntiandum et teneatur secretus. Et hoc statutum quilibet potestas teneatur ter per civitatem Papie in suo regimine facere cridari.

CCCXCII. *Que donatio debeat insynuari et que non. R.*

Item ut fraudibus et malitiis potentum obvietur statuimus quod quelibet donatio que de cetero facta fuerit per aliquem de civitate vel districtu Papie vel territorio et quelibet donatio que de cetero facta fuerit in civitate vel territorio Papie alicui persone, collegio, comuni et universitati, cuiuscumque status et conditionis fuerit illa persona a viginti quinque libris Papiensium exclusive supra non valeat nec teneat ipso iure, sed sit cassa et yrita et nullius (valoris) etiam si fuerint plures summe in uno instrumento donationis facte per eundem eydem quarum quelibet per se sit infra dictam summam XXV librarum, sed cohacervate et cumullate simul excedant dictam summam, nisi dicta donatio fuerit insy nuata et cum insynuatione facta valeat sicut de iure valere posset et deberet. Et hoc statutum valeat et teneat et servetur omni tempore in futurum non obstante aliqua consuetudine, observantia, statuto vel lege generali vel speciali in contrarium fatiente.

CCCXCIII. *Quo tempore et per quem saçium carnium fieri debet et que sconfiatio sit prohybita et que non. R.*

Item ut emptoribus et beccariis iniusticia non fiat statuimus quod omni mense dominus potestas et suus vicarius et iudex victualium, vel saltim singulis duobus mensibus teneatur et debeat fieri facere saçium carnium recentium bona fide sine fraude et secundum quod reperuerit dare precium becchariis carnium vendendarum et quod de cetero illa sola sconfiatio bestiarum que fieret flato hominis puta ore cum fiola vel sine fyola sit prohybita et non aliqua alia que fieret aliter vel aliquo alio modo sit prohybita non obstante aliquo statuto in contrarium fatiente.

CCCXCIIII. *Quod camararius comunis Papie tenetur dare pro uno stario garrularum denarios XXIIII. Papienses. R.*

Item pro utilitate publica statuimus quod camararius comunis Papie qui est et pro temporibus fuerit teneatur et debeat de omni peccunia et avere comunis Papie deputata et non deputata dare et solvere pro uno stario garrularum cuilibet persone que sibi presentaverit unum starium garrularum denarios XXIIII. Papienses, videlicet denarios sex de quolibet quartario et solvendo intelligatur bene et iuste solvisse et expendidisse; et si camararius non solverit statim cum sibi fuerint presentate cadat a pena solidorum. X. pro stario etiam si diceret se non habere peccuniam comunis Papie. Et hoc statutum presens potestas teneatur cridari facere per civitatem et sequentes potestates in suo regimine.

CCCXCV. *De campariis creandis per comunia terrarum et cives et de fideiussoribus. R.*

Item comunia et cives habitantes in ipsis teneantur et debeant omni anno de mense ianuario facere et creare camparios pro dampnis evitandis et restituendis et si non fecerint cadant comune burgi in pena librarum. Papiensium et comune castri viginti quinque librarum; et quodlibet aliud comune in libris. XV Papiensium, ad quam penam solvendam teneantur cives et homines dicte comunitatis exigendam per potestatem Papie et quilibet possit accusare et denuntiare et teneatur secretus et habeat medietatem et dicto cuiuslibet ex dictis campariis credatur cum sacramento contra quemcumque de dampno dato. Et hoc statutum collegium iudicum civitatis Papie teneatur scribere vel scribi facere in brevi cuiuslibet terre antequam laudent vel approbent illud et aliter non habeant collegium sallarium aliquod pro laudatione et approbatione.

CCCXCVI. *Quod propter absentiam decem annorum mariti uxor potest recuperare dotem suam ac si maritum probasse vergisse ad inopiam.*

Item statuimus quod si maritus alicuius mulieris stetit vel steterit absens a sua uxore per decem annos continuos quod eo

casu uxor possit et valeat recuperare dotem suam perinde ac si legiptime probasse predictum suum maritum vergere vel vergisse ad inopiam; et eydem uxori potestas fatiat ius de predictis sumarie et de . . . .

II.

Anno a nativitate domini millesimo duecentesimo nonagesimo septimo indictione decima die mercurii vigesimo quinto mensis septembris in Papia Bartolomeus de Putheo Consul Iustitiae Papie precepit mihi infrascripto notario ut autenticarem et in publicam formam reddigerem infrascriptum statutum inventum et extractum de Libro statutorum Communis Papie factorum et emendatorum per Dominos Manfredum de Beccaria, Guillelmum de Bynascho, Guizardum Çacium, Federicum Georgium, Paganum de Gambolato, Lantelmum Porcum, Guiclerium Guerria pro Deo, Obertum de Beccaria, Henricum Bruxamanticam, Advooatum de Advocatis, Gualterium de Mangano, Albertum de Portalaudense, Gracianum de Astulfis, Fazardum de Fazardis, Albertum Temporale, Ottonem Gallia et Jacomum Grillum sapientes electos secundum formam Capituli Communis Papie ad emendandum Breve Communis Papie et ad faciendum et mendandum statuta ipsius Communis Millesimo dugentesimo nonagesimo secundo indictione quinta tempore potestacie D. Mareschi de Rivola Papie Potestatis, cuius statuti tenor talis est: item statutum et ordinatum est, quod viginti quinque homines cum famulis duis undecumque sint, dummodo non sint de Loco Sartirane possint ire ad standum et habitandum apud Ecclesiam Sancti Pauli, que est apud locum Sartirane, qui homines cum famulis suis sint liberi et absoluti a jurisdictione cuiuslibet loci, ita quod non possint revocari ad illum locum sive loca unde descesserint, sed sint solumodo sub iurisdictione abbatis Monasterii S. Petri in Celo Aureo, cui dicta Ecclesia Sancti Pauli immediate sub est. Et mihi dictus Consul hanc cartam fieri precepit.

Interfuerunt Mychael de Brayda et Jacomus de Brayda inde testes.

(L. T.). Ego Ferrarius Sclafenatus Notarius hanc cartam mihi fieri iussam scripsi (1).

(1) Da una trascrizione di Siro Comi in: Pavia – *Bibl. Universitaria.* Mss. ticinesi, n. 38. D. pag. 178). Cfr. Robolini. IV.[b] pag. 97-98.

III.

Item statutum et ordinatum est quod omnes strate que sunt et vadunt usque ad locum sabloni et usque ad locum caue et ad locum padi et alie strate que sunt prope civitatem papie per unum miliare debeant refici et aptari tali modo quod homines, carra et bestie bovine possint ire et transire ac redire usque ad pascha et hoc ad expensas illorum qui habent inde profictum sive dapnum. Et maxime teneatur Potestas precisse predictum laborerium dicte strate romee que vadit ad locum sabloni refici et aptari facere usque ad predictum terminum super quo laborerio dicte strate sabloni fieri faciendo dictus potestas teneatur et debeat elligere unum superstitem qui sit frater humiliatus bone fame pro recipiendis, custodiendis, expendendis et consignandis coletis habendo ipsa occasione salarium et feudum competentem. Et ipsum fratrem superstitem debeat associari a duobus superstitibus electis et constitutis ad ipsum laborerium strate sabloni Romee fieri faciendum cum ipso fratre. Et qui duo superstites aliquod feundum seu salarium occaxione ipsius laborerii habere non possint aliquo modo vel ingenio. Item qui dicti supertites et frater habeant licenciam et potestatem accipiendi glareas et terram necessariam ipsi laborerio ubicumque voluerint ad minus dapnum sine contraditione persone alicuius. Item quod dicti superstites et frater debeant facere fieri super dictam stratam duos pontes sive clauicas lapideas de calcina pro descolandis aquis superioribus venientibus ad ipsam stratam et..... ad ipsas clauicas hostia ad prohibendum multitudinem aquarum ut ipsa strata melius manuteneatur. Et hoc laborerium fiat ad expensas illorum quos tangit ipsum laborerium qui habent inde profictum sive dapnum et qui utuntur per ipsam stratam.

Et hoc capitulum sit trunchum et precissum (1).

(1) Trascrizione del secolo XV inserita nello “Statuto delle strade„ di Pavia (PAVIA, *Museo Civico*, A/51, fol. 19°) della prima metà del Trecento e ricavata dagli: “Statutis veteribus sive antiquis scriptis in carta cum assidibus coopertis corio rubeo in sexto quinterno.

I DIPLOMI DI CARLO IV

PER

GIOVANNI II PALEOLOGO DI MONFERRATO

Nonostante la ternaria spartizione degli Stati viscontei alla morte dell'arcivescovo Giovanni nel 1354, le tendenze accentratrici di Milano non ebbero a perdere sotto il reggimento dei tre figli di Stefano Visconti nulla della loro intensità.

Una zona adatta per l'infiltrazione viscontea era stata negli anni precedenti la pedemontana: i contrasti fra le due case sabaude, i marchesi di Monferrato e di Saluzzo e gli ultimi rimasugli dei domini angioini erano certo favorevoli; specialmente nelle zone più meridionali vi erano ancora molti elementi feudali incapaci di organizzazione e sempre insofferenti di qualsiasi dominazione.

Ma l'attività viscontea verso occidente finì ad un certo punto per trovare un energico sbarramento nel giovane marchese di Monferrato, Giovanni II Paleologo. Dopo avere dapprima assecondato le imprese di Luchino Visconti, ben presto, quando sentì la minaccia, da Vercelli, da Alessandria, della persistente azione avvolgente delle forze viscontee, sotto l'arcivescovo Giovanni, il Paleologo si staccò nettamente da Milano, arrivando nel 1355 a rottura completa con i nuovi signori, in modo da stringersi

alla grande lega d'equilibrio organizzatasi contro la minaccia milanese premente su tutta la linea del Po (1).

Se circa le origini precise del conflitto non è ancora possibile portare una parola sicura, tuttavia le ricerche fatte sull'argomento mentre attendiamo alla nuova edizione del « *Liber Gestorum in Lombardia* » di Pietro Azario hanno fruttato qualche nuovo documento e qualche notizia nuova.

La venuta in Italia di Carlo IV nel 1355 per l'incoronazione tradizionale di Roma fu considerata dal Paleologo come un'occasione favorevole da sfruttare contro i Visconti: collocarsi come un buon vassallo sotto la protezione dell'aquila imperiale, rivedere i titoli delle proprietà e dei feudi, averne la riconferma ed opporre la consacrazione del suo buon diritto — o delle pretese secolari della dinastia — alle violenze milanesi.

Carlo IV arrivò a Milano il 4 gennaio 1355: il 9 successivo Giovanni di Monferrato, nella presenza del principe tedesco solo fidando, gli comparve al fianco nella stessa capitale viscontea e da quel momento lo seguì fedelmente in tutte le peripezie italiane (2). Ben presto gli ottimi suoi rapporti con il re di Boemia vennero da tutti conosciuti: così già il 7 maggio Innocenzo VI scriveva anche al marchese di Monferrato perchè si interponesse presso Carlo IV a favore dell'impresa di Smirne (3).

(1) Per questo periodo vedi F. GABOTTO, *Storia del Piemonte nella prima metà del sec. XIV*, (Torino, 1494) e *L' Età del Conte Verde in Piemonte* in *Miscell. St. Ital.*, S. III, II, 75 e sgg. (Torino, 1895); e del ROMANO la *Nota all'Itinerario della prima spedizione italiana di Carlo IV* in *Archivio St. Lomb.*, 1895, pag. 68 e segg.

(2) WERUNSKY, *Der Erste Römerzug Kaiser Karl IV*, Innsbruck, 1878, e dello stesso la *Geschichte Kaiser Karl IV und seiner Zeit*, Innsbruck, 1880-1892.

(3) *Monumenta vaticana res gestas Bohemicas illustrantia*, vol. II, *(Acta Innocentii VI)* ed. NOVAK, p. 138, n. 141.

Lasciata Milano il 10 gennaio (1), l'11 Carlo IV già era a Piacenza e lo stesso giorno la sua cancelleria emanava un primo diploma per Giovanni Paleologo cui conferiva piena autorità sui due feudi imperiali di Masino e di Ticineto (2).

Continuando il suo viaggio, il principe tedesco giunse a Pisa il 18 gennaio; il 20 seguente si ebbe il primo movimento cittadino contro Franceschino Gambacorta (3). Il 3 febbraio seguente dalla cancelleria imperiale venivano emessi tre diplomi: il primo confermava le donazioni di Federico Barbarossa per Guglielmo III di Monferrato del 3 ottobre 1164 (4); il secondo confermava le donazioni di Federico Barbarossa del 23 settembre 1164 (5) e di Corrado IV del 4 maggio 1253 (6); il terzo confermava la concessione di Enrico VI per Bonifacio dell' 11 febbraio 1191 circa le terre del marchesato d' Incisa (7).

Da rilevare è l' affermazione fatta da Carlo IV nel preambolo di quest'ultimo diploma: Giovanni II Paleologo gli aveva chiesto la conferma del diploma enriciano perchè riguardava beni « que nunc ab aliis extraneis et violentis personis violenter et per potentiam in dicti consanguinei nostri Iohannis marchionis et heredum suorum preiudi-

(1) Vedi sotto Documenti, n. I. Gli originali di questo e degli altri diplomi imperiali o pubblicati o ricordati si trovano nell'archivio di Stato di Torino, *Monferrato*, carte d'addizione, da invent. Numerose copie del secolo XV e del XVI si trovano poi nello stesso archivio nelle varie categorie del fondo Monferrato.

(2) Circa la data della partenza di Carlo IV da Milano vedi Romano, op. cit., p. 89, ma naturalmente occorrerà ora accettare la data delle cronache Bolognesi (RIS, XVIII, n. ed., II1, p. 49).

(3) Per il viaggio imperiale vedi *Die Regesten des Kaiserreiches unter Kaiser Karl IV*, ed. Böhmer-Huber, Innsbruck, 1874.

(4) Benvenuto San Giorgio, *Historia Montisferrati*, in RIS, vol. XXIII, col. 527; Stumpf, *Die Kaiserurkunden des X-XI-XII Jahrhunderts*, n. 4032; cfr. Böhmer-Huber, *Regesta*, n. 1981.

(5) Stumpf, op. cit. n. 4027.

(6) Böhmer-Ficker, *Regesta imperii*, V, n. 4596.

(7) Stumpf, op. cit., n. 4676.

cium et dampnum non modicum detinentur totaliter occupata ». Allusione ai Visconti certamente.

Il 10 maggio seguente Carlo IV emetteva a Pisa per il suo fedele vassallo un atto più solenne e più importante: la conferma di tutti i possessi e feudi marchionali del Monferrato o posseduti o pretesi dal Marchese in base a tutte le concessioni imperiali a partire da quella di Ottone I per Aleramo nel 967, ed includendo quindi anche molte terre ora in mano ai Savoia ed ai Visconti. A differenza di tutti gli altri diplomi, di questo non abbiamo finora trovato l'originale: la più antica copia autentica è dell'11 maggio 1476. Notiamo la cosa perchè in questa autentica da cui dipende certo l'edizione del Lünig, il Paleologo è detto: « pro sancta nostra imperiali maiestate Papie etc. vicarius » (1). Poichè come vedremo subito la concessione di tale ufficio al marchese è posteriore, potrebbe venire il dubbio che l'inserzione della suddetta frase nel diploma del 10 maggio 1355 fosse dovuta ad una interpolazione, ma in realtà essa ricompare identica in alcuni diplomi dell'11 maggio che ora ricorderemo.

Un errore evidente dello storico monferrino Benvenuto San Giorgio è di considerare il diploma del 10 maggio 1355 come contenente la nomina di Giovanni Paleologo a Vicario imperiale « sic et simpliciter » di Carlo IV. In realtà il marchese di Monferrato fu eletto dall'imperatore Vicario imperiale solo per Pavia, e questo con il diploma del 3 giugno 1355, mentre il documento del 10 maggio fu semplice conferma del diploma ottoniano. L'errore del San Giorgio passò poi in più di uno degli storici moderni poco attenti lettori dei documenti (2).

(1) Il diploma di Carlo IV è in Lünig, *Codex dipl. It.*, I. 1350; cfr. Böhmer Huber, *Regesta*, n. 2115.

(2) Fra gli altri il De Conti, *Notizie storiche della città di Casale*, vol. III, pag. 157. L'errore però è spiegato in quanto lo stesso

L'11 maggio la cancelleria rilasciava al marchese di Monferrato una serie di lettere imperiali dirette ai: 1) « Marchionibus Ancisse »; 2) « Marchionibus de Carreto »; 3) « Nobilibus de Carreto, de Ceva, de Cravexana, de Oczimiano, de Boscho, de Ponzono, de Buscha, de Garezio ac de Ancissa marchionibus ceterisque descendentibus ex progenie illustris condam Aledrami Marchionis Montisferrati nec non de Cavaglate et de Cochonate comitibus » ; 4) « nobilibus comitibus de Maxino » ; 5) « nobilibus Marchionibus de Ponzono, Marchionibus de Ceva, Marchionibus de Cravexana et Marchionibus de Boscho » ; 6) « nobilibus comitibus de Cavaglate » ; 7) « nobilibus Comitibus Radicate et de Coconato omnibus »; a tutti intimavasi di prestare giuramento di fedeltà e di obbedienza al marchese di Monferrato entro quindici giorni dalla recezione dell' ordine imperiale (1). In tal modo il Paleologo cercava di sottrarre a qualsiasi influsso e dipendenza viscontea tutti questi territori delle Langhe od altrimenti confinanti (2).

Ritornato a Pisa dopo l'incoronazione romana (5 aprile) l' imperatore tedesco ebbe il 20 maggio da sostenere la grave ribellione pisana ed in quelle giornate potè maggiormente valutare e stimare l' energia dal Paleologo (3).

Così lasciata Pisa il 27 maggio, Carlo IV da Pietrasanta il 3 giugno emise la bolla solenne con cui concedeva al marchese di Monferrato il Vicariato imperiale per

Giovanni Paleologo continuò a chiamarsi vicario imperiale anche quando Pavia passò a Galeazzo Visconti e questi ne ottenne il vicariato a sua volta da Carlo IV. Il Gabotto pure nella sua *Età del Conte Verde in Piemonte*, edita nella *Miscellanea di storia Italiana*, serie III, II (vol. XXXIII) pag. 92, riassume senza esaminarle le notizie date dal San Giorgio.

(1) La lettera imperiale per i Radicati ed i Cocconato (n. 7) è nell'AST, *Monferrato*, *Feudi*, n. XXVI, n. 5.

(2) Di queste lettere si pubblica sotto solo il n. 1° essendo tutte identiche nel formulario (Documenti, n. II).

(3) Werunsky, op. cit., pag. 221 e segg.

Pavia e territorio, dove da molto tempo il marchese coltivava utili amicizie (1). In realtà si tratta di due diplomi: nell'uno la concessione è a favore del Paleologo; nell'altro è a favore contemporaneamente di Giovanni II e del suo consanguineo Ottone duca di Braunschweig-Grubenhagen che da circa un decennio era il fedele compagno d'armi del marchese e che era venuto anch'esso nel corteo imperiale.

Probabilmente la prima concessione di tale ufficio — verbale — era stata fatta dall'imperatore durante il suo soggiorno a Milano nel gennaio, ma solo ora, vinte difficoltà non bene chiare se pur facili ad immaginarsi opposte dai Visconti, il marchese ottenne il solenne diploma (2). Per quali motivi poi contemporaneamente venisse emesse il secondo diploma includente pure Ottone duca di Braunschweig ignoriamo: volevasi forse mascherare almeno in parte l'ostilità ai Visconti troppo marcata in una concessione al solo Giovanni II (3).

Solo nel preambolo il diploma n. 1 per il marchese si differisce dal diploma n. 2 per il marchese e per il duca e giova ricordarlo per il suo carattere particolarmente affettuoso: « Ad te igitur qui sicut nature et sanguinis nobis es unione coniunctus ita nature te vinculo admonente ad nostra et sacri imperii negocia personam

(1) I *Regesta* di Böhmer-Huber ricordano il diploma al n. 2143 in base alla notizia data dal Robolini, *Notizie* etc. *della sua patria*, vol. IV^a^, pag. 313.

(2) Il Werunsky, op. cit., pag. 34, n. 1 rinvia alla *Istoria di Parma* del Cornazano (RIS, XII, 750) che però riassumendo a distanza i fatti non può essere ricordato come testimonianza sicura.

(3) La concessione del Vicariato imperiale di Pavia (vedi sotto Documenti, n. III) a Giovanni Paleologo e ad Ottone di Braunschweig " communiter et pro indiviso „ è ricordata poi nel testamento di Giovanni II del 1372, inserito nella cronaca del San Giorgio ed. cit., col. 566.

cum rebus periculis exponere et laboribus minime formidasti, ymo manifesta pro nostro et ipsius imperii honore subire discrimina viriliter accessisti, imperialis dirigentes considerationis intuitu dignumque arbitrantes te ab imperio honoris et prelationis comoda consequi pro quo grandia tolerare incomoda pro modico reputasti, sano principum et procerum nostrorum accedente consilio te et heredes tuos etc. ».

Munito di una serie così rispettabile di diplomi imperiali, Giovanni II Paleologo si accinse a difendere con energia i suoi diritti e le sue pretese contro i Visconti e qualsiasi altro rivale pedemontano (1). Non senza opposizioni e contrasti; come ci attesta il fatto che il Paleologo già nel luglio del 1355 fu costretto a ricorrere al suo augusto ma troppo lontano protettore contro i rivali. Carlo IV acconsentì di buon grado a rivolgersi ai tre fratelli Visconti invitandoli a vivere pacificamente col marchese; d'altra parte muniva quest'ultimo di un'intimazione per i Pavesi di contribuire alla difesa della loro città sotto la direzione del Paleologo, pur senza pregiudicare per nulla alle loro libertà e privilegi, e di altra

(1) Un documento imperiale che non ci sarebbe giunto è quello ricordato dal San Giorgio, op. ed ed. cit., col. 530 " alli otto del mese predetto nel detto Castello di Pietrasanta in presenza delli reverendi Giovanni vescovo di Moravia e l'eletto vescovo Tridentino, Ottone duca di Brunsvich et Bochardo maestro di camera il predetto Carlo imperatore protestò che se passando sua Maestà per li territori sottoposti al reggimento di Matteo, Bernabò e Galeazzo Visconti di Milano, accadeva che gli facesse fare alcuni comandamenti giusti o ingiusti a Giovanni marchese di Monferrato, non era intenzione sua che esso marchese dovesse obbedirgli nè osservargli, se non tanto quanto le pareria e saria di sua volontà. Il che per essi comandamenti non intendeva che si facesse pregiudizio nè gravamento alcuno ad esso marchese; del che sua Maestà comandò a Guglielmo Ciccolello segretario del prefato marchese Giovanni ne dovesse fare un publico instrumento ".

intimazione generica per tutti i fedeli all'impero in Italia di coadiuvare il Paleologo nel suo ufficio di Vicario in Pavia (2 agosto 1355) (1).

Come quasi subito dopo la concessione di questi documenti al marchese, si sia organizzata sotto gli auspici del Vicario generale di Carlo IV, Marquard vescovo di Augsburg, la lega antiviscontea, comprendente i Gonzaga, gli Este, il Monferrato, il signore di Bologna ed altri ancora, non è nostro compito ora di narrare (2).

FRANCESCO COGNASSO.

(1) Vedi DOCUMENTI, n. IV, V, VI, VII. Il San Giorgio ricorda (op. cit., ed ed. cit., col. 664) le fedeltà prestate a Giovanni Paleologo da Manfredi e da Rainaldo di Beccaria. I documenti smarriti già ai tempi dello storico monferrino sono da assegnarsi agli anni 1355-1357.

(2) Cfr. SORBELLI, *La Signoria di Giovanni Visconti a Bologna*, Bologna, 1902, e SIGHINOLFI, *La Signoria di Giovanni da Oleggio in Bologna*, 1905.

DOCUMENTI

I.

Karolus dei gratia Romanorum Rex semper augustus et Boemie Rex illustri Iohanni Marchioni Montisferrati Principi et consanguineo nostro dilecto gratiam regiam et omne bonum. De tue legalitatis et fidei immota constancia que semper nostri et sacri Imperii Romanorum honoris incrementa studio diligencie exaccordis adauxit gerentes confidenciam pleniorem, tibi castrorum et locorum nostrorum imperialium videlicet Maxini cum comitatu nec non Ticzineti cum vniversis et singulis iuribus, honoribus et iurisdictionibus ac personis et rebus pertinentibus ad eadem castra merum et mixtum imperium ac omnimodam iurisdictionem et gladii potestatem superioritatis quoque dominium, que ad nostram regiam maiestatem nomine sacri imperii pertinere noscuntur, committimus et tenore presencium de speciali gratia duximus commictendum,

ad tenendum et vices nostras regias supplendum, precipiendum, faciendum et ordinandum in ipsis vsque ad regalis nostre beneplacitum voluntatis, presencium sub nostre maiestatis sigillo testimonio litterarum. Datum Placentie, anno domini millesimo trecentesimo quinquagesimo, VIII Indicione, III, Idus Ianuarii, Regnorum nostrorum anno nono.

CORRADUS.

a tergo:

per. d. Ioannem Episcopum Luthomislensem Cancellarium.
Iacobus Augustini.

II.

Karolus quartus divina favente clemencia Romanorum Imperator semper augustus et Boemie Rex nobilibus Marchionibus Ancisse nostris et sacri Imperii fidelibus dilectis gratiam nostram et omne bonum. Cum ius et honorem fidelitatis et obedience, quas in vobis racione locorum seu terrarum vestrarum a feudo sacri Romani Imperii dependencium obtinet imperatoria celsitudo, illustri Iohanni marchioni Montisferrati Principi et consanguineo nostro ac pro sacra maiestate nostra imperiali Papiensi et cetera (*sic*) Vicario contulerimus et donaverimus de gratia speciali prout in litteris nostris imperialibus datis sibi super hoc plenius continetur, fidelitati vestre precipimus omnino volentes quatenus vos omnes et singuli quibus presentes exibite fuerint absque contradictione et difficultate qualibet prestare curetis Marchioni prefato fidelitatis et obedience huiusmodi debitum ac solitum iuramentum infra quindecim dies a receptione presencium computandos, alioquin auctoritate nostra imperiali suffultus idem Marchio ad hoc faciendum vos et quemlibet ex vobis qui in premissis inobedientes fueritis et ribelles penis debitis debeat compellere et arcere. Visa vero presenti littera per quemcunque ex vobis restituatur illi vel illis qui ipsam vobis duxerint presentandam. Datum Pisis, V Idus Maii, Regnorum nostrorum anno nono, Imperii vero primo.

a tergo:

per. d. Ioannem Episcopum Luthomislensem Cancellarium.
Iacobus Augustini

III.

Karolus quartus divina favente clementia Romanorum Imperator semper augustus et Boemie rex illustribus Iohanni Marchioni Montisferrati et Ottoni duci Brunsvicensi filio illustris Heinrici ducis ibidem pro imperiali maiestate nostra Vicariis Papie etc. (*sic*) consanguineis et principibus suis dilectis gratiam suam et omne bonum. Incumbente nostris humeris ex parte sacri Imperii celitus nobis comissi varietate negociorum innumera qua per ampla mundi climata mens nostra pervigili meditatione distrahitur, quia nostram simul in tot subditis nobis regionibus non possumus exhibere presenciam ne aliquibus nostre solicitudinis vigilancia subtrahatur, illis in quibus non assumus, viros ydoneos magnificos et probatos preficere rite solemus qui molem impositarum nobis sua nos adiuvent sufferre providencia sarcinarum. Ad vos igitur de quorum circumspectione fide et constancia operum experimento iam cognitis fiduciam gerimus singularem, imperialis convertentes consideracionis intuitum et dignum ducentes a sacro imperio honorem vos consequi pro cuius honore nonnumquam incomoda curavistis amplecti, sano principum ac procerum nostrorum accedente consilio, vos et vestrum quemlibet in solidum vestrosque et cuiuslibet vestrum heredes masculos legitimos in stirpem, in civitate nostra Papiensi eiusque comitatu territorio et districtu ac eorum pertinentiis et iuribus universis nec non et super comitibus de Lomello quantum ad terras, castra, possessiones villas et bona eorum, que in territorio Papiensi consistere dinoscuntur, nostros et ipsius imperii vicarios generales et speciales irrevocabiles ad tempora vite nostre et post obitum nostrum propicio Deo felicem, tamdiu donec per successores nostros imperatores vel reges Romanorum expresse revocati fueritis constituimus, ordinamus, facimus et creamus, concedentes vobis et in vos de imperialis potestatis plenitudine ex certo scientia transferentes in predictis civitate, comitatu, territorio et districtu ac etiam in prefatis comitibus de Lomello quo ad predicta bona que in territorio Papiensi possident, plenam, meram, liberam et omnimodam temporalem et gladii potestatem, iurisdictionem ac administrationem nec non merum absolutum et mixtum imperium vice et auctoritate nostris ac sacri imperii in eisdem civitate, comitatu, territorio et districtu et eorum pertinen-

et tiis iuribus, nec non in rebus et personis quibuslibet eorumdem, cuiuscumque status, dignitatis aut condictionis existant, in quibus potestas nobis est talia exercendi plenamque et liberam potestatem predicta et infrascripta per vos alium vel alios officiales et ministros vestros ad hoc a vobis deputatos seu etiam deputandos licite faccendi et animadvertendi in facinorosos homines et cohertionem quamlibet, quantumcumque magnam vel modicam, mediante iustitia exercendi ut omnino censeamus atque sitis quo ad omnia et singula que dici et appellari possunt seu sunt de mero absoluto et mixto imperiis ac iurisdictione qualibet generaliter quo ad omnia et specialiter quo ad singula que in huiusmodi iurisdictionibus et imperiis includuntur generaliter et specialiter vicarii, capitanei, iudices, administratores, potestates et rectores ordinarii, generales et spetiales auctoritate nostra imperatoria inrevocabiliter ut premittitur constituti; damus insuper et vobis concedimus et in vos transferimus pleno iure omnem auctoritatem, licenciam et potestatem generalem et specialem, gabellas, collectas et dacia consueta nec non omnes census, redditus ac omnia iura, comoditates, utilitates, proventus, gaudimenta ed intratas dicte civitatis, districtus et territorii ac comitum predictorum ut premittitur nunc et in futurum spectantes et pertinentes ad nos et ad sacrum romanum Imperium recipiendi ac in iudicio et extra previa ratione penas et mulctas imponendi recipiendi et remittendi in causis et negociis contingentibus, gladii potestatem et cohertionem quamlibet exercendi, ita quod in civitate, comitatu, territorio et districtu ac pertinentiis antedictis omnem vice nostra auctoritatem et potestatem obtineatis et iurisdictionem latissimam et imperia vobis velud a lege et a nobis tamquam a lege animata in terris pleno iure commissa et generaliter ac spetialiter demandata, et ut etiam aput vos et coram vobis et vestrum quolibet possint tam contentiosa quam voluntaria iudicia exerceri vbique in quibuscumque locis civitatis comitatus territorii districtus et pertinentiarum predictarum et etiam cetera ea de rebus dumtaxat contractis vel quasi contractis seu de maleficis criminibus et delictis vel quasi commissis et perpetractis inter subdictos et incolas vel per subdictos et incolas predictorum locorum vel etiam per non subdictos vel incolas, sed in predictis locis contractis vel perpetratis, volentes et etiam concedentes quod omnia et singula predicta et infrascripta exercere

possitis per vos ipsos et per alios iudices a vobis et vestrum alteris vel altero generaliter constitutos et specialiter delegatos, ita quod omnino habeatis spetialiter expresse, simpliciter et de plano et cum cause cognitione iudicis dandi licentiam semel et sepius et etiam removendi datum et alium vel alios cum causa vel sine causa, quociens visum vobis fuerit expediens subrogandi et dandi et datos declarandi, tutores et curatores non solum personis sed etiam rebus et bonis possessionem bonorum concedendi et in ipsam ex quacumque causa quantumcumque maxima vel magna mittendi causas quascumque capitales criminales vel civiles maximas, magnas vel minimas etiam si bonorum omnium vel maioris partis aut status cuiuslibet seu libertatis vel servitutis personarum sententiam et congnitionem requirant per vos ipsos vel alios aut alium quos ad hoc constitueritis audiendi, decidendi et etiam que decisa et iudicata fuerint exequendi, fugitivos inquirendi, insequendi et puniendi, laqueandi fures et suspendendi, membris truncandi, in facie bullandi, fustibus et ictibus verberandi, de patria propria temporaliter et perpetuo confinandi seu relegandi, forum interdicendi, ad bestias et culeum dampnandi, igne cremandi, in toto corpore vel in parte debilitandi et quamlibet aliam vite condempnationem, ademptionem, relegationem temporalem et perpetuam imponendi, limites tuendi, bona publicandi, officiales constituendi et de omnibus criminibus ordinariis et extraordinariis publicis et privatis enormibus et facilibus cognoscendi et decidendi cognitionemque et decisionem huiusmodi committendi in integrum restituendi, abolitionem quamlibet in iudicio vel extra exercendi et disponendi et de causis appellationum sint criminales vel civiles, enormes vel faciles etiam si nominatim et expresse ad nostre maiestatis audientiam fuerint interposite tamquam iudices et comissarii a nobis generaliter vel specialiter delegati seu deputati per vos alium vel alios cognoscendi examinandi diffiniendi el etiam decidendi, decreta primum et secundum interponendi dominia directa vel utilia et alia quecumque iura vel servitutes per vos vel alios declarandi monetas que vero pondere et karactere non fraudentur instituendi, ferias imponendi, nundinas indicendi consuetudines, et iura municipalia stabiliendi, firmandi, revocandi officia et beneficia conferendi seu ad illa legittime presentandi, rebelles imperii si qui sunt vel fuerint et etiam aliarum urbium insequendi et puniendi et generaliter omnia et singula

imperialia et alia quecumque que ex lege, constitutione, edicto, consuetudine aut alias qualitercumque nobis et sacro imperio competere dinoscuntur etiam si specialem de hiis necesse foret in presentibus fieri mentionem per vos nostros vicarios aut per alios vestro nomine faciendi non obstantibus quibuscunque legibus aliter formam hiis ponentibus per quas premissa vel eorum aliqua dici possent invalida vel etiam annullanda quibus omnibus ex certa scientia quo ad suprascripta totaliter derogamus ac si expressa earum omnium facta esset in presentibus mentio, isi llam fieri opus esset, ratum habitum et gratum totum et quidquid per vos aut alterum vestrum seu vestros aut alterius vestrum heredes predictos seu ipsorum quemlibet vel quoslibet actum, factum, ordinatum sive gestum fuerit in premissis et quolibet premissorum. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre maiestatis infringere vel ei ausu temerario contraire sub pena centum marcarum auri puri quam contrafaciens tociens quotiens contrafecerit eo ipso se noverit irremissibiliter incursurum, medietate ipsius pene erarii nostri seu fisci imperialis, alia vero vestris seu lesorum usibus applicanda. Testes huius rei sunt venerabiles Nicolaus Patriarcha Aquilegensis frater noster, Arnestus archiepiscopus Pragensis, Johannes Olomucensis, Johannes Luthomuschlensis, cancellarius aule nostre, Marquardus Augustensis, Gerhardus Spirensis, Johannes Spoletanus, Philippus Volteranus Episcopi ac illustres Nicolaus Opavie et Bolcho Falchenbergensis duces et nobiles Busco de Wilherticz magister camere nostre, Bernhardus de Czumenburg, Heinricus de Novadonio, Jesco de Rosemberg, Sdenco de Sterinberg et alii quamplures; presencium etiam sub nostre imperialis maiestatis sigillo testimonio litterarum. Datum Petresancte, anno domini millesimo trecentesimo quinquagesimo quinto, VIII indictione, III Nonas Iunii, Regnorum nostrorum anno nono, Imperii vero primo.

per dominum Imperatorem
NICOLAUS DE CHREMSIR.

IV.

Karolus quartus divina favente clemencia Romanorum Imperator semper augustus et Boemie Rex. Illustris consanguinee et princeps precarissime. Litteras et legationes tuas per nobilem Symonem

de Hamme militem et Guillelmum notarium familiares tuos celsitudini nostre transmissas per eosdemque nobis prudenter expositas solita benignitate recepimus et adeo gratanter audivimus sicut legationes et litteras dilectissimi consanguinei recipere condecebat, et inter alia que petisti scripsimus Vicecomitibus vicariis nostris Mediolani ipsos seriosius exhortando eisque precise mandando ne ullam circa te novitatem attemptent sed amicabiliter tecum vivant persequendo mediante iusticia si quid adversum te sibi competierit accionis prout plenius ex tenore litterarum ipsis a nostra celsitudine directarum colliges quem tue dilectioni presentibus transmittimus interclusum. Tu igitur, consanguinee et Princeps amantissime, hiis que a nostra tibi celsitudine sunt iniuncta solitam diligenciam atque fidem impendas et quidquid deinceps emerserit ad nostre deferas maiestatis auditum, que circa quevis emergentia sue protectionis et consolationis gratia te non derelinquet nec derelinquere poterit destitutum, cui tanta semper fidelitate, tanto semper amore intrepide adhesisti et pro cuius honore adeo manifesta vite non expavisti discrimina sustinere. Datum Ratispone, die XXVIII mensis Iulii, Regnorum nostrorum anno Romanorum decimo, Boemie nono, Imperii vero primo.

a tergo:

Illustri Johanni Marchioni Montisferrati pro maiestate nostra Vicario Papie Consanguineo nostro precarissimo.

V.

Karolus quartus divina favente clemencia Romanorum Imperator semper augustus et Boemie Rex universis nobilibus militibus civibus et incolis civitatis et districtus ac territorii Papiensis cuiuscumque status aut condicionis existant fidelibus suis dilectis gratiam suam et omne bonum. Cum comunis patrie cuiuslibet natalis necessitas a singulis quorum vtilitati prospicitur sit de rationis tramite supportanda et qui comunicare ducantur in prosperis compati debeant in adversis, vniversitatem vestram seriose requirimus vobisque districte precipiendo mandamus quatenus non obstantibus privilegiis, libertatibus et immunitatibus quibuscumque quas quomodolibet habeatis, pro presenti civitatis Papiensis neces-

sitate ad eius et territorii Papiensis defensionem, fortificationem, custodiam et expensas comuniter et indistincte contribuere et solvere debeatis prout per illustrem Iohannem Marchionem Montisferrati vicarium civitatis et territorii predictorum consanguineum et principem nostrum carissimum fueritis requisiti in quantum privilegia et gratias a nobis et a divis nostris predecessoribus Romanis imperatoribus et regibus vobis concessas volueritis observari. Volumus autem ut ista presens contribucio nullum in posterum dictis privilegiis et gratiis vestris preiudicium gravet vel iacturam, persencium sub appenso sigillo nostro testimonio litteram. Datum Sulczbach die prima augusti, Regnorum nostrorum anno Romanorum decimo, Boemie nono, Imperii vero primo.

per dominum Imperatorem
NICOLAUS DE CHREMSIR.

VI.

Karolus quartus divina favente clementia Romanorum Imperator semper augustus et Boemie Rex vniversis principibus, comitibus proceribus baronibus et nobilibus nec non vicariis potesta tibus, antianis, comunibus et ceteris suis et imperii sacri fidelibus Italiam constitutis ad quos presentes pervenerint gratiam suam et omne bonum. Movet nos affectus sanguinis quo illustris Iohannes Marchio Montisferrati princeps et consanguineus noster dilectus celsitudinem nostram attingit, movet ipsius pure fidei constantia quam illibatam ergo nos conservavit iugiter et conservat, movent ardua nimirum gratissima sue probate fidelitatis et examinate virtutis obsequia quibus inter ardua persone nostre pericula periculose ac laboriose nobis non expavit assistere, ut ipsius honorem quietem et commodum sinceris affectibus preoptemus. Cum itaque sicut vniversitatem vestram latere non credimus matura deliberatione eundem Marchionem pro sua legalitate et providentie meritis atque fide super civitate et territorio Papiensi nostrum et sacri imperii vicarium constituerimus generalem, et plurimum affectemus ut ad nostrum et ipsius imperii honorem in hiis que sibi commisimus nichil difficultatis nichil sibi adversitatis quominus ea legaliter et libere exercere valeat ingeratur, universitatem vestram affectuose requirimus et rogamus vobis sub obtentu gratie nostre precise

precipiendo mandamus, quatenus ad nostrum et dicti Imperii singularem honorem ipsi Marchioni consanguineo ac vicario nostro in suis requisitionibus quas proprias reputamus ad gerendum utiliter et administrandum legaliter ac regendum prefatum vicariatus officium tota vestra fide ac potentia consiliis queque velitis assistere et auxiliis oportunis et contra quoslibet eius molestatores illicitos opus prebere et operam efficaces, ita quod idem vestro suffultus iuvamine insidias et impulsus quorumlibet iniuste sibi adversantium non formidet, et respublica in manu sua ad nominis nostri gloriam salubriter prosperetur nosque vos tamquam sinceros honoris nostri et sacri imperii zelatores de fidei et virtutis possimus ac obedientie promptitudine merito commendare. Datum in Sulczbach die II mensis augusti, anno domini millesimo trecentesimo quinquagesimo quinto, VIII indictione, Regnorum nostrorum anno Romani decimo, Boemie nono, imperii vero primo.

per dominum Imperatorem
NICOLAUS DE CHREMSIR.

VII.

Karolus Quartus divina favente clemencia Romanorum Imperator semper augustus et Boemie Rex. Fideles dilecti. Movet nos affectus sanguinis quo illustris Iohannes Marchio Montisfer[ra]ti Princeps et consanguineus noster dilectus celsitudinem nostram attingit, movet ipsius pure fidei constancia quam illibatam erga nos conservavit iugiter et conservat, movent nimirum gratissima sue probate fidelitatis et examinate virtutis obsequia quibus inter ardua persone nostre pericula periculose ac laboriose nobis non expavit assistere ut ipsius honorem quietem et comodum sinceris affectibus preoptemus. Hinc est quod fidelitatem vestram sub confidentia quam de vobis gerit nostra serenitas attentius exhortamus ac sub obtentu nostre gratie vobis imperiali auctoritate precise mandamus quatenus nostre consideracionis intuitu cum dicto marchione amicabiliter stare et pacifice conversare velitis, nichil in suum vel suorum preiudicium attemptan do nec vllam erga eum novitatem sicut de vobis presumimus intentando. Si vero adversus ipsum vobis aliquid competierit actionis super hoc apud Maiestatem nostram poteritis cum eo iudicialiter experiri et nos tam indilatam

quam plenariam de ipso vobis procurabimus iusticiam effectualiter exhiberi, scituri vos tanto gratius in premissis nostro culmini facturos obsequium et complacentiam ampliorem quanto plus ad decorem imperii et gloriam nominis nostri pertinere dinoscetur si consanguinei nostri sub alarum nostrarum umbra sperantes vberiori pace et tranquillitate letentur et magis ab aliis nostris fidelibus honorentur. Datum in Sulczbach die II mensis augusti, Regnorum nostrorum anno Romanorum decimo, Boemie nono, Imperii vero primo.

a tergo:

Nobilibus Matheo, Bernabovi et Galeacio fratribus de Vicecomitibus Mediolani etc. Vicariis ac fidelibus nostris dilectis.

I ROMANZI DI DEFENDENTE SACCHI

Di Defendente Sacchi, nato a causa del sacco dato dai Francesi a Pavia a Campomorto di Siziano nel 1796 e morto nel 1840, si ricorda poco più del nome. Si hanno su di lui parecchi articoli biografici (1), ma anche quelli inesatti e incompleti. Eppure meriterebbe più ampia indagine, che non sia la semplice ricerca biografica. Fu patriota, ed ebbe grossi guai per amor di patria (2); amantissimo delle belle arti, e sparse articoli sopra articoli in numerosi giornali del tempo; giornalista, anzi soprattutto giornalista; romanziere, critico, storico, oltre che cultore del diritto e della storia della filosofia. Come critico di artisti contemporanei, il suo temperamento facile all' entusiasmo, lo portò a giudizi che il tempo e i posteri dovettero correggere e a volte sostanzialmente modificare; come scrittore non fu senza difetti, nè sempre acuto indagatore dei tempi passati: la sua vita tuttavia è un bell' esempio d' operosità indefessa. Storicamente le sue opere hanno certo valore, specialmente le *Antichità romantiche d' Italia* (3), che compose in collaborazione col cugino Giuseppe Sacchi. « Romantiche » va preso nel suo

(1) Ne cito alcuni per nome in seguito.

(2) Cfr. l'*Autobiografia* pp. 21 e 26 e *Documenti sulla guerra santa d' Italia,* Capolago, 1855, pp. 188-89.

(3) Milano, 1828-29, 2 voll.

significato storico, ed è certo che nella storia dei risorgenti studi medievali Defendente Sacchi non occupa l'ultimo posto, anche se nei volumi ora ricordati si debba riconoscere piuttosto una raccolta di schede, che un'opera organica dettata da un ingegno veramente critico. Neppure va del tutto passata sotto silenzio qualche sua nota di folk-lore e di storia del costume, le quali, messe in relazione ai tempi, fanno del Sacchi quasi un precursore (1). Piuttosto che un intelletto critico, fu un ricercatore di erudizioni varie e curiose, che rimase però a notevole distanza dal Romagnosi, di cui fu amico, e che non lasciò traccia sensibile su di lui. Il quale ne prese alcune idee per l'opuscolo *Intorno all' indole della letteratura italiana nel secolo XIX* (2). Meriterebbero una indagine approfondita anche le sue relazioni, che ebbe varie ed illustri, perchè, per citare un nome notissimo, seguì lo Spedalieri nel 1818, un anno dopo essersi laureato, in un viaggio attraverso l'Italia (3).

Ho detto che fu un giornalista. Infatti una ventina di fogli, o periodici o giornalieri (4), ebbero i suoi scritti,

(1) Cfr. p. es. la *Novella* nel Vol. I delle *Cose inutili* (Milano, 1832, pp. 18-26) in cui si tenta un'interpretazione storica del canto popolare *Ara bellara* ecc. e nelle *Varietà letterarie* (Milano, 1832, II, pp. 156-167) l'articolo sui *Folletti e Vampiri*. Cfr. anche l'ultima nota a quest' articolo.

(2) Scritto dapprima come introduzione di un giornale, fu ristampato nella *Miscellanea di lettere ed arti*, Pavia 1830, pp. 31 sgg. Ne parlò l'*Antologia*, ed anche altri giornali, ma per questi giudizi vedi le *Var. lett.* cit. II, 163.

(3) Cfr. ROLLA: *Biografia di D. S.* in *Annali Universali di Statistica* 1842, Vol. 71-2, p. 203, e anche premesso all'*Oriele*, Milano, 1851. Dice che ebbe lunghissimi epistolari, con molti contemporanei. Se ne hanno scarse notizie. Una lettera al Fauriel è in DE GUBERNATIS: *Manzoni e Fauriel studiati nel loro carteggio inedito*, Roma, 1880, pp. 223-4.

(4) Vedine l'elenco, incompiuto però, in *Autobiografia* p. 6, nota 2.

dove riuscì meglio che nel resto, perchè fu meno impacciato e più naturale, sovente arguto, sebbene la sua arguzia abbia spesso un modello letterario. Basti ricordare che del 1834 fu invitato a Torino, a collaborare alla *Gazzetta piemontese*, e che persino il Wieusseux, del 1835, con lui si sfogava dicendo che, ove gli fosse stato concesso di pubblicare un giornale degno dell'Italia, avrebbe fatto capitale su di lui (1).

Classico e romantico nello stesso tempo, trepido del risorgimento patrio, amò, come tutti i patrioti, l'Alfieri, e Dante pose sopra ogni altro poeta, anzi la *Divina Commedia* recava sempre in tasca, mentre Omero, Ariosto, Virgilio, Tasso facevano per lui una scala di valori decrescenti (2). Dante avrebbe voluto ingentilito, secondo i gusti che furono propri del secolo precedente ed anche del principio del XIX (3). Ma d'ammirazione era largo a molti altri. Si veda a tal uopo la sua opera rimasta incompiuta: *Uomini utili e benefattori del genere umano* (4). A noi però giova osservare che Ariosto e Tasso vanno a braccetto con due poeti dell'antichità, perchè, senza dirlo un purista, si deve riconoscere che il Sacchi amò lo stile ornato e forbito, e procurò di foggiarsene uno, cui deve se le sue opere andarono dimenticate. Ma non era questo il solo punto di contatto con le teorie dei classici.

Non si può giudicare dei romanzi del Sacchi, se non

(1) Vedi queste notizie nella brevissima *Autobiografia di D. S.* con prefazione e commento di MARIA FANNY SACCHI, Pavia, 1899. Era stata scritta per Gaetano Capsoni. Per altre notizie bibliografiche, come gli *Elogi* del Regli e del Carpanelli ecc. cfr. MAZZONI, *L'Ottocento*, pp. 285 e 1350, nota X.

(2) Cfr. ORIELE, Pavia, Bizzoni, 1822, p. 341, dove confessa che all'amore del divino Poeta ebbe incitamenti dal Monti.

(3) Cfr. ivi.

(4) Milano, 1840, vol. 2. Il titolo compendia tutto un modo di pensare e di vedere le cose.

conosciamo un po' addentro il suo pensiero. Il *Saggio intorno all' indole della letteratura italiana nel sec. XIX*, già citato, dettato sotto l' impulso dell' opera *Dell' incivilimento italiano* di G. D. Romagnosi (1), oltre che della filosofia francese del settecento e per qualchè parte anche del Vico, si prefigge lo scopo di « indirizzare l' opinione a « formare una letteratura ragionata contemporanea, che « pe' suoi modi crediamo denominare civile » (2). Civile, in quanto i due periodi precedenti furono il teocratico e l' eroico. La letteratura, dice il Sacchi, segue la politica, perchè è l' espressione della maturità della ragione umana, ma i gusti sono diversi e però vari i giudizi. « La mente « dell' uomo si vale nelle sue creazioni, e delle reminiscenze che le lasciarono le impressioni degli oggetti « esterni, e de' sentimenti che indi se ne svilupparono ». Di qui le differenze tra le forme e i periodi letterari. Quanto alla poesia, essa è norma a tutte le altre arti (questione vecchia quella della gerarchia delle arti !); è però imitatrice, perchè elegge « il meglio della natura ed « esprime le affezioni umane ». Il Sacchi tenta a questo punto (3) di far corrispondere la storia politica ai tre periodi, teocratico, eroico, civile della storia letteraria, ma la dimostrazione non riesce convincente. Rispetto alla estetica, trova che la letteratura può fondarsi soltanto sulla *natura* e sul *vero*, scelto però con discrezione. Questa associazione di natura e di vero dà la perfezione artistica. « Allorchè l' intelletto dal concepimento dell' essere e del « fare delle cose, le associa, le riordina e le espone, non

(1) Milano, 1829. Vedine anche il saggio *Dell' indole e dei fattori dell' incivilimento*, Milano 1839, e *Delle fonti della cultura italiana*, in *Il Conciliatore*, p. 47.

(2) Ediz. cit. p. 31.

(3) ivi.

« le riflette già quali le ricevette come un raggio rifranto, « ma eseguisce un' operazione sua propria, in cui presenta « il *fare ideabile* delle medesime. L' ideale altro non è che « l' elezione del meglio (1) ». Pertanto il Sacchi non voleva « rinunciare ai versi non solo che sono un linguaggio ar« tificioso, ma allo scrivere una lingua illustre ». Ciò non secondo le leggi d' Aristotele o di Orazio, ma secondo « quelle che il senso logico e il buon giudizio vorranno « suggerire, e anche ritenere parte delle antiche, poichè « alcune si partono dai principii invariabili delle cose » (2).

Considerando ad uno ad uno i generi letterari, il Sacchi trova che « il poema non è l' opera di un sol uomo, « nè fatto a ricreamento di pochi individui, ma è il la« voro de' secoli, destinato all' istruzione delle nazioni » (3). Diciamolo subito: non si fa nessuna differenza tra letteratura originaria e letteratura riflessa. Ad ogni modo, il poema deve cantare avvenimenti lontani, ma a noi ancora graditi; esporre le credenze del tempo, che non siano però remote dalle nostre opinioni. Nessuno dei poemi (non erano individuali questi ?) del Grossi, Ricci, Arici, Monti, Botta, Biamonti, Bagnoli, della Bandettini trova grazia completa presso il Sacchi. Certo è difficile comporre un poema nel tempo che domina la ragione, ma la fantasia e le creazioni del poeta non devono sottostare alla ra-

(1) ivi.

(2) Ivi, pp. 467.

(3) Ivi, pg. 50. Sulla formazione delle " chansons de geste „ risale al Vico, al Constant, al Wolf e alle opinioni allora correnti dei Romantici. (Cfr. le *Antich. romant. d' Italia* cit., cap. 7). Il capitolo settimo è il più interessante, trattando della galanteria medievale, delle corti d' amore, ma i problemi il Sacchi li sfiora appena, e i fatti non si commentano da sè. Anche dei Municipi italiani s' accinse a parlare in quell' opera, più da filosofo che da storico, seguendo il Romagnosi e il Machiavelli.

gione. — La drammatica « prende a mettere in atto alcuni « fasti peculiari de' popoli, togliendo quelli che pel loro « sviluppo, per le passioni e pei personaggi, puonno e « commuovere fortemente, e destare vivo interesse, e sol« lecitare l'umana curiosità » (1). Ma non si può neanche qui sopprimere l'arte, perchè va scelto quello che conviene e non va fatto al modo dei Romantici, di Shakespeare avanti a tutti. Ci si dovrà preoccupare molto della verità storica, secondo insegna la ragione e la civile letteratura; molta ragionevolezza dovrà usarsi rispetto al tempo, al luogo, all'azione. Non ventiquattr' ore, ma neppure tutta un'esistenza. Non si può far a meno dell'ordine, del decente, del bello, dell'armonia. Espone poi alcune non disprezzabili osservazioni sulle tragedie del Manzoni; sostiene che la drammatica civile in Italia fu opera dell'Alfieri, passando quindi a discorrere del Tedaldi Fores, De Cristoforis, Monti, Foscolo, Scevola, Carrara Spinelli, Pellico e delle tragedie del Niccolini scritte entro il 1830.

Va rilevato, per spiegarne la parziale avversione al Romanticismo, che il Sacchi afferma esser quello venuto in Italia dalla Francia, e ne biasima gli eccessi, specialmente quando si colpivano autori a lui cari, come l'Alfieri; e anche non lo loda perchè tendeva a distruggere l'arte. Ma il Sacchi fraintese, confondendo l'arte con l'artificio e la maniera. Notevole ancora è che, secondo lui, « la civiltà romantica sorse in que' popoli, i quali « non ancora inciviliti, rapiti dal solo genio e condotti « dall'impero dell'immaginazione, mentre sentivano il « bello non seppero preservarlo dal cattivo (2) ». Qui mi

(1) Op. cit., p. 61.
(2) Ivi, p. 74.

sembra abbia frainteso o almeno esagerato un' opinione del Sismondi (1).

Riguardo alla commedia, essa « non vuole essere « che civile, cioè, deve rappresentare con vicende fa« cili ad accadere, con un parlare festevole e piano, lo « spirito della nazione [l'espressione rivela la sua origine « francese], le usanze, i costumi urbani, vizii e virtù, per « correggerli, emendarli, avviarli al meglio, spargendoli « ove occorra di risevole lepore o di savie avvertenze » (2). Così avvenne nel XVI secolo, ma il XVII la corruppe; la commedia risorge col Goldoni, di cui il Sacchi dice un gran bene, e poi parla del Capacelli, Gherardo de' Rossi, Federici, Giraud, Nota, Augusto Bon.-Accenna di sfuggita anche al melodramma; ma, secondo il Sacchi, la lirica « s' informa de' sentimenti e delle immagini, che « meglio convengono all' indole della contemporanea col« leganza sociale » (3). Giudica vari poeti dei nostri primi secoli letterari, quindi il Parini, primo poeta dell' età della ragione, il Monti, il Foscolo, il Gianni, il Manzoni, che esalta per gli inni e i cori, il Leopardi, il Mamiani. La satira non deve essere personale, bensì scagliarsi contro i vizi in generale. Ricorda tra i poeti satirici anche alcuni scrittori dialettali, come il Porta e il Buratti. Finalmente, parlando di novelle e romanzi, esamina le opere del Grossi, del Sestini, del Torti, ricorda i romanzi storici scritti da esso, che precedettero i *Promessi Sposi* (4),

(1) Si legge nel Cap. I del suo classico lavoro *De la littérature du Midi de l'Europe*, Bruxelles, 1837. Ma il De Sismondi s' era limitato a parlare della giovinezza delle nazioni, non della loro selvatichezza o barbarie.

(2) Ivi, p. 97.

(3) Ivi, p. 113.

(4) È notevole che le opinioni espresse dal Sacchi sulla sensibilità femminile, sull' attitudine delle donne a scrivere romanzi e a giudicarne, collimano con quelle manifestate dal Cattaneo nel' 61, (cfr. *Opere edite ed inedite*, Firenze, 1881, I, p. 358-59).

e ancora una volta insiste sull' opportunità che lo stile non sia dimesso, ma quale si ha nel poema e nella tragedia. Però condanna molti scrittori pel loro stile non abbastanza forbito, il quale è causa che i nostri romanzi non reggano al confronto con quelli stranieri. È vero che i romanzi sono pasto prediletto delle donne, ma ad esse si deve fornire cibo prelibato. « Nè intendiamo già si « debba incruscare » la lingua « a modo del trecento o « fiorentinamente, ma intendiamo però che una essendo « la lingua scritta illustre e cittadina di tutta Italia per « otto secoli, si debba studiarla in que' sommi che la « fecero così grande e doviziosa, prendere in essi la « materia prima, i modi generali di darvi bella parvenza, « e spargervi il colorito che si conviene al secol nostro » (1). Da ultimo il Sacchi riconosce che anche le arti figurative si son date a trattare argomenti storici e termina con le lodi della scuola storica, cui anche il Romagnosi aveva portato il suo contributo col saggio citato (2).

E poichè il Sacchi non cambiò sostanzialmente idea, vediamo di giudicare e stabilire quanto valessero le sue teorie estetiche. Intanto sono più vecchie che nuove. Del Romanticismo s'apprezza a dovere la ricerca storica, nella quale il Sacchi s' approfondì tanto che nella sua *Autobiografia* potè vantarsi di non avere avuto rivali in Lombardia nella conoscenza del M.-Evo e in Piemonte d'essere

(1) Ivi, p. 136.

(2) La cosidetta questione della lingua è trattata dal SACCHI anche nell' *Oriele* (p. 310), dove si scaglia contro i feticisti del fiorentino e contro gli inquinatori del nostro idioma. La salvezza è nel partire dal dialetto di Firenze, perchè " i Toscani hanno diritto di prestare il conio alle nuove monete ", ma finiva col pensare a un tribunale anfizionico italiano per risolvere tale questione. Opinione certamente peregrina!

sopravanzato dal solo Cibrario (1). Se dobbiamo stare al numero di cognizioni, ne va riconosciuta la fondatezza, ma se s' ha invece da giudicare dalla sua attitudine a penetrare addentro nei secoli scorsi, a ricostruirne a grandi linee la vita molteplice, dobbiamo recisamente negarlo. Gli studi del Manzoni sul periodo della dominazione longobarda valgono infinitamente di più. Contro il Romanticismo, il Sacchi non ammette che si debba render popolare la letteratura e, a proposito di poemi, non distingue quello che è il periodo lunghissimo dell' elaborazione, dell' incubazione, direi quasi, da quella che è l' opera degli autori, e neppure avverte che nessun poema può non essere opera che di un solo poeta. In compenso presentò e giudicò molti scrittori e scrittrici stranieri: Moore, Schiller, il Richter detto l' « Unico », Genlis, Staël, Morgan, Cottin, Campan ed altri ancora (2). Ciò consente d' affermare che nelle sue letture e negli studi non fu esclusivista. Tuttavia, tolti i Francesi, non credo che leggesse i Tedeschi e gli Inglesi altro che nelle traduzioni italiane (3). Egli riconosce che i moderni superano in tutto i Greci e i Latini, e che è necessario la nostra letteratura acquisti un carattere suo peculiare, da loro indipendente (4). Contro i Classici allora? Neanche per sogno. Se l' arte moralizzatrice, il fine politico ed

(1) Cfr. *Autobiografia* pp. 29-30. Ma gli studi sul medioevo in quel tempo non erano coltivati dal solo Cibrario, anche a volerci limitare al solo Piemonte, e a non voler discorrere dei fin troppo numerosi romanzi e volumi di novelle su argomenti medioevali, spesso di maniera.

(2) Cfr. *Miscell.* cit. p. 30; *Cose inutili* cit. I, pp. 171-192; *Varietà letter.* cit. pp. 168-181, ecc.

(3) Cfr. p. es. *Varietà letter.* I, pp. 168-181 per la *Vergine d' Orléans* dello Schiller tradotta dal Maffei.

(4) Cfr. *Miscell. lett. ed arti* cit. p. 39.

educativo non lo caratterizzano abbastanza, perchè comuni alle due scuole, l'aver inculcato lo stile nobile, lo studio degli antichi molto contrasta coi canoni del Romanticismo. Non è nuova neanche la teoria dell' imitazione della natura e del vero, che si risolve nelle categorie del bello, armonioso, conveniente e quant'altre ha trovato la vecchia retorica. Pertanto perde di valore la teoria del *fare ideabile*. Anzi in essa, se non ci fosse quell' « ideabile », che richiama la scelta del meglio, sarebbe affermato un principio degno d' osservazione: il modo che tiene l'artista nel creare. Però si noti che non si esce dall' imitazione, perchè l' intelletto che associa, riordina ed espone, pur eseguendo un' operazione sua propria, non sembra del tutto indipendente dalla volontà non solo, ma ha sempre presenti i modelli passati. Quando avremo visto che modo tenne il Sacchi nel foggiarsi lo stile, avremo ancora meglio dimostrato le nostre asserzioni. Concludendo: il *Saggio* è stato scritto da un giornalista, sia pure d'ingegno, il quale su qualche principio filosofico non bene digerito, ha intessuto cose vecchie, con appena qualche presentimento e concessione al nuovo. Ma il nuovo non c'è ancora (1).

Nelle *Varietà letterarie*, raccolta di scritti comparsi precedentemente su vari giornali, edita dallo Stella nel 1832, si legge a pp. 72 sgg questa professione di fede letteraria, che riporto integralmente perchè spiega e giustifica i tre romanzi del Sacchi:

(1) Per questa parte mi sono valso molto dell'*Ottocento* del MAZZONI e della *Storia della critica romantica in Italia* di G. A. BORGESE. Ma non ho trascurato nè le opere originali dei romantici lombardi, nè la relativa letteratura critica. Ad ogni modo basti dire che il Sacchi, oltre al Romagnosi, deve molto anche alla *Lettera semiseria di Grisostomo* Mettere a confronto i vari passi porterebbe per le lunghe, senza sensibile vantaggio.

« Nè romantico nè classico (1). Cerco il bello dove il « trovo, studio la natura, ma non a caso, o come la mi « si abbatte innanzi; eleggo, associo e trascelgo il meglio: « amo le verità, ma non quelle che sono inutilmente sgra« devoli; penso che la letteratura sia l'espressione dello « spirito del tempo, ma non consiglio ella tolga a rap« presentare o la parte più miserabile di un secolo, o lo « spirito di altre nazioni. Mi piace la storia antica, e con« siglio di adoperare la moderna, perchè ne interessa più « da vicino; mi garba la mitologia usata come linguaggio, « come storia, rido se la vedo posta in azione come cre« denza. Non servo alle leggi nè di Aristotele nè di Bat« teux, ma giudico pazzo da catena chi per non servire « alle regole antiche, vuole infrangere fino le leggi del « buon senso, e per malignità, per isfrenatezza o per « ismania di novità, vuole rotto quell'ordine che è pure « il solo che forma le bellezze dell'universo, e dal quale « se ne possono dedurre regole parziali per le lettere da « chi ha due dita di cervello sotto la cappellina. In fine « tengo che la poesia, la pittura, la musica, sieno arti e « non natura, e la imitano nel meglio che è il vero ideale; « non le limito a copiare l'antico, ma per renderle verità, « non le vo' contaminate di tutte le sozzure che pur esi« stono, perchè vadano poi piene di noia e spoglie di ogni « bello. A che sistemi, a che tante pazze novità, anzi « miserie? ogni età, ogni nazione ha un sentire suo « proprio, e questo lo deve esprimere la letteratura nazio« nale, non dimenticando la preziosa eredità dei padri ». È appena il caso di ricordare che Pavia aveva sentito la voce del Monti e del Foscolo, il quale ultimo fu tra

(5) La stessa professione di fede fa il Romagnosi (cfr. *Conciliatore* 3, p. 11) Nelle *Novelle e Racconti* (Milano, 1836, p. 220) dice il Sacchi: " Non sono romantico del tutto „.

gli autori preferiti dal Sacchi, se pure il Monti non ne fu lodato senza qualche riserva. Ricordiamo che professione di non essere nè classici nè romantici fecero alquanti contemporanei del Sacchi, non certamente i migliori letterati della prima metà del secolo scorso (1). La tecnica consigliata dal nostro Autore è piuttosto classica che romantica; c'è una botta, nella quale va d'accordo senza saperlo col Leopardi, contro le *Lettere persiane* e quanti altri imitatori del Montesquieu presero a far criticare i nostri costumi da persone lontanissime da noi; è classico il desiderio dell'ordine voluto, non foss'altro, dal buon senso ed infine c'è, nel desiderio del vero che in altri del tempo è detto anche verisimile, la condanna degli eccessi di quella che sarà la scuola verista. Storicamente anche questo ha il suo valore. Osserveremo come ultima cosa che le opere della letteratura, quando siano fortemente radicate nell'anima dei popoli costituiscono e formano la letteratura nazionale, ma che questa non può prestare nulla all'arte, perchè è derivata non primigenia (2).

In quello stesso volume a p. 80 il Sacchi scriveva intorno al romanzo (3): « Una nuova razza di produzione

(1) Fuori di Lombardia ne cito uno per tutti: il Niccolini.

(2) Questa invece era preoccupazione altamente romantica, che proveniva direttamente dagli Schlegel. Cfr. *Storia della letteratura antica e moderna*, traduz. Ambrosoli, Milano, 1828, I, p. 5 e *Corso di letteratura drammatica*, trad. Gherardini, Milano, 1817, III, p. 328. Del resto sullo stile unico e nazionale si può vedere quello che auspicava il Foscolo (*Opere*, IV, p. 313); mentre sul fine nazionale della letteratura, sulla sua funzione civile, che era teoria romantica e tedesca per giunta, si può vedere il Berchet, in *Il Conciliatore*, p. 34. Col Berchet (*Opere*, I, p. 222) il Sacchi concorda anche nel filantropismo, assegnato come fine e come ispiratore della letteratura; è invece d'accordo col Montani (*Antologia*, XI, II, p. 176) per ciò che riguarda la mitologia.

(3) Nella *Miscell. di lett. e arti* p. 30, a proposito dell'*Epicureo* del Moore, concludeva: " Porremo termine coll'aggiungere due cose, cioè

« letteraria tutta sentimento che non è nè storia nè favola, « nè tutta verità nè tutta bugia, in cui vi combattono « sempre le passioni più esagerate e vi è il grande entu« siasmo delle virtù, dell'eroismo, e intanto all'ombra di « questi sublimi affetti si fa all'amore allegramente e si « commettono stranezze e delitti ». Ecco la ricetta de' suoi romanzi, ma quella mistione di verità e di bugia fa sorridere. L'opera d'arte è bugia sempre, perchè non può riprodurre i tempi andati altro che approssimativamente, ma è verità, se l'artista sa scendere nel profondo delle anime. Fuori di qui la verità e la bugia storica non sono nè pregi nè difetti, perchè vanno giudicate non riguardo alla ricostruzione storica, ma esteticamente. E i due campi sono del tutto diversi. In ogni caso va riconosciuto che l'estetica professata dal Sacchi, fu da lui seguita non soltanto nelle opere originali, ma finanche nei suoi articoli di giornale.

Spigolando di tra i suoi libri, oltre a ritrovar traccia delle lotte da lui sostenute in famiglia (1) per esser lasciato libero di seguire gli studi prediletti; lo vediamo accorato per il giudizio sfavorevole che fu dato a Milano del suo *Saggio intorno all' indole della letteratura italiana* (2); lo sorprendiamo in non riusciti tentativi poetici (3); e a protestare i suoi nobilissimi fini: « Abborro gli uomini « che non hanno moralità; l'ingegno è della natura; « questa è nostra. Nelle mie sciagurate opere, nei miei

" gradirne assai questo genere di romanzo storico, e raccomandarlo, " perchè intrecciando il vero della storia a' patetici casi di soggetti " ideali, mentre non isvisa fatti troppo noti, e non induce in errore " i lettori, e vale di supplemento alla storia colla dipintura de' co- " stumi e degli usi ". È quanto il Sacchi tentò di fare ne *I Lambertazzi*.

(1) Cfr. *Var. lett.* cit. II, p. 5.

(2) Ivi, p. 363.

(3) Pubblicò *Versi d' occasione*, Pavia, 1817 e 1825.

« articoli per giornali, ebbi sempre di mira il ben pub-
« blico, e spargeva le buone dottrine, e i buoni insegna-
« menti » (1). E se la prendeva cogli stranieri che dicevano male dell' Italia (2) e, per amor patrio, contro gli Italiani che non veneravano le ombre dei loro grandi (3); diceva male dei giornalisti (4) ma trovava che « è ufficio « (dei giornali) tenere d'appresso all' andamento dello « spirito umano, serbarne la storia, e dirigerne le opinioni « de' contemporanei al meglio » (5). Voleva ancora che le donne s' istruissero, perchè fossero più consapevoli della dignità del loro stato (6), e trovava che esse più di tutti sono adatte a scrivere romanzi, di cui giudicano meglio d' ogni altro, per la sensibilità loro (7), infatti « le idee « intellettuali derivate dalle sensibili sono la base delle « leggi del gusto » (8). Dove però c' è equivoco perchè cose diverse sono il senso e il sentimento. Nelle opere del Sacchi c' è ancora qualche accenno alle sue inimicizie personali, per esempio contro il collega padre Configliachi (9), che nel 1824 prese di mira ne *I tre simili*, almanacco romantico, e il quale a sua volta si vendicò facendo proibire *I Lambertazzi* (10). Tra l'altre cose il Sacchi era giansenista (11).

(1) Cfr. *Autobiografia* cit. p. 28.

(2) Cfr. *Cose inutili*, cit. I, p. 60; *Miscell. di lett. ed arti*, cit., p. 12-3; *Oriele*, pp. 139-140 contro la Staël che sparlava delle donne italiane.

(3) *Miscell. lett.* ecc., p. 23-4.

(4) Cfr. *Cose inutili*, cit. I, p. 31; *Var. letter.* cit. I, p. 8.

(5) *Miscell. lett.* ecc., p. 31.

(6) *Var. lett.* cit. I, pp. 21 sgg.

(7) Ivi, I, pp. 31 sgg.

(8) Ivi, I, p. 25.

(9) Cfr. *Autobiografia* cit., p. 21 e *Oriele* all' " avvertimento ".

(10) Cfr. *Autobiografia*, pp. 23-4.

(11) Cfr. *Oriele*, p. 154.

Ma quello che sopra tutto domina in tutte le opere del Sacchi sono le speranze di miglioramento, le aspirazioni della filantropia, l'amore di patria, che furono sangue del suo sangue. L'uomo vale infinitamente più dell'artista; il suo pensiero infatti non è originale, e, se si deve fare il bene e operare pel meglio, il Sacchi segue la filosofia contemporanea specialmente francese, fino ad idolatrare Rousseau (1); se deve condannare i costumi italiani, si rifà dal Parini del *Giorno* e delle *Odi* da quella *A Silvia* a quella *Alla Musa* (2); se deve rimproverare gli Italiani dell'obblio in cui lasciavano le antiche e grandi ombre, non sa far di meglio se non arieggiare il Foscolo dell' *Ortis* e dei *Sepolcri* specialmente (3). Del resto era un eclettico, facile all'ammirazione a all' entusiasmo. Voleva scrivere un'opera sullo stato presente della musica (4) e vite di illustri Italiani sul fare di Plutarco (5), e intanto predicava le lodi di Monti e Racine, Schiller e Corneille, Voltaire e Metastasio, Crebillon e Apostolo Zeno, e dei tragici greci, di Volta e Scarpa, di Botta e Cicognara, di Gioja e Bossi, e Piazzi e Canova e Hayez e Marchesi (6), in una confusione che dimostra fin troppo i gusti, le tendenze del Sacchi e i diversi campi di studio in cui portava la sua attività. In amore aveva Platone sulle lab-

(1) Cfr. *Oriele*, p. 136, p. 246 dove lo dice " il più grande dei filosofi „ e *La pianta dei sospiri*, p. 29, ecc. ecc.

(2) *Oriele*, p. 152, e si veda anche l' acconciatura d' una dama allo specchio, imitata dal Parini, nella *lettera del Muto dell'Accia al Collo alla Minerva Ticinese* in *Var. lett. II.*

(3) *Oriele*, p. 156 ogg.

(4) *Cose inutili*, I, p. 113.

(5) Ctr. *Autobiografia*, p. 29.

(6) Cfr. *Oriele*, p. 133, p. 177, p. 222, p. 285, p. 289. Articoli su artisti contemporanei, vedili nei volumi miscell. da me più volte citati.

bra ed Elvezio in cuore (1), ma sentiva anche come Raynal e come Ortis (2). La morte di parto della moglie (1831), con cui convisse due anni soltanto, lo lasciò accorato per il resto della vita.

Sparsi nelle sue opere si trovano anche cenni alle condizioni tristissime degli Italiani d'allora. Il Sacchi proclama « Io non vò servire che la patria » (3), ma altrove non si possono leggere senza un brivido di terrore queste parole « non osiamo di pensare o lo osiamo segretamente » (4) ; e non si può non sentir vero nel secolo del Leopardi che l'amore per la donna è stimolo per quello di patria (5). E qual'era la vita dei nostri nonni, se è vero, com'è vero, ciò che di loro afferma il Sacchi, « che porrebbero per la patria quanto è in loro potere, ma una « nebbia soffoca ed offusca lo splendore delle loro virtù. « E non verrà mai, mai un raggio di sole ?» (6). Molti dei passi da me riportati o citati sono tolti dall'*Oriele*, che è del 1822. L'anno precedente le prime vittime dell'amore di patria avevano cominciato a provare il carcere austriaco. Sospetti e sorvegliati erano anche cittadini e professori pavesi: l'angoscia di quegli anni non poteva non farsi sentire nei romanzi di Defendente Sacchi, sia che parli Girani della *Pianta dei sospiri*, sia che agiscano Evardo e i suoi parenti dell'*Oriele*, sia che Bonifazio Geremei combatta per la sua Bologna.

E perchè il secolo, che s'aprì con la gloria napoleonica e vide ben presto il congresso di Vienna, tendeva

(1) *Oriele*, p. 79.
(2) *La pianta dei sospiri*, p. 29.
(3) *Oriele*, p. 180, ma vedi anche pp. 15, 77, 135 ecc.
(4) Ivi p. 168.
(5) Ivi p. 77.
(6) Ivi p. 136.

naturalmente al pessimismo, anche il Sacchi ebbe più d'uno spunto di dolore e anche di disperazione nei suoi scritti. Egli che si dice « figlio della natura » (1), secondo che Rousseau predicava, riconosce naturalmente che « la « società potrebbe essere migliore; e noi siamo, sono i « nostri pregiudizi che la deturpano coi mali » (2), ma in qualche punto è d'accordo col Leopardi e con lui aspira al riposo finale dopo il salto di Leucade (3), e col Leopardi pensa « Sento esser la vita un peso, ed i mali di « gran lunga maggiori de' beni, che mi restano a conse- « guire su questa misera terra » (4), e non è meno del Leopardi amante delle illusioni: « Finchè non si volga « miglior fato confortiamo lo spirito di qualche chimera, « noi che educati sul divino Plutarco [chi scriverà la sto- « ria della fortuna di Plutarco in Italia nei secoli XVIII « e XIX?] soli non facciam velo alla bassezza moderna « coll'altezza degli avi. Qui potrem lagnarci del destino « e di noi, trepidare alla ricordanza delle belle virtudi e « ricreare l'animo di dolci speranze, senza gelo ti stringa « ti sia apposto a delitto fino il pensare altamente » (5). Il principio è leopardiano, poi si sente il Foscolo, e l'Alfieri conchiude, ma sotto le reminescenze letterarie, in quello stile impossibile c'è un'anima in pena, che non riesce a esprimere bene il suo sentimento. C'è però una osservazione da fare: il pessimismo del Sacchi più che essere desunto dal Leopardi, che pur lesse e ammirò, viene dal Verri e dal Rousseau, che furon meditati e amati dall'uno e dall'altro scrittore.

(1) Ivi, p. 12.
(2) Ivi, p. 133.
(3) Ivi, p. 219.
(4) Ivi, p. 24.
(5) Ivi, p. 69.

*

Questo è l'uomo e questa la sua estetica, che dobbiamo ora vedere come fu attuata, discorrendo dei romanzi.

Il primo che pubblicò il Sacchi, è un ponderoso volume intitolato *Oriele o lettere di due amanti*. La prima edizione è del 1822, una seconda del 1851. Segno che, anche morto da undici anni l'autore e dopo *I Promessi Sposi* e tanti romanzi che letterariamente valevano di più, l'opera del Sacchi piaceva ed era letta tuttavia. È però un'esagerazione ritenere che, l'essere stato imitato o l'avere trattato la materia svolta anche nel romanzo *L'Isoletta dei cipressi* di Davide Bertolotti, pubblicato lo stesso anno 1822, valga a fare del Sacchi un caposcuola o soltanto un rinnovatore (1). Nei tre primi decenni del secolo scorso s'era preoccupati in Italia della mancanza di romanzi (2), a quel modo che avanti l'Alfieri si batteva il chiodo che s'era senza tragedia. Nel romanzo del Sacchi c'è più roba vecchia che nuova. L'*Oriele* è un romanzo ad agnizione, la quale è causa della morte di Oriele, e questa del suicidio d'Evardo. Le avventure sono incredibili e innaturali: Evardo fa di gran viaggi dal S. Bernardo a Livorno per salvare la vita a coloro, che più tardi dovranno concedergli la mano d'Oriele. Anzi sul S. Bernardo le sottrae da certa morte il padre (3). Per amore di bre-

(1) È quello che sostenne l'*Antologia* X, 1823, pp. 29 sgg. e lo Stendhal, *Correspondence*, Parigi, 1855, I, p. 224.

(2) Qui le testimonianze abbondano. Si veda quello che scrisse nel 1809 Giuseppe De Stefani nella " Prefazione " alla sua *Raccolta di romanzi*, il cit. art. della *Antologia*, di cui va cfr. anche XVIII C, p. 103, dove si parla della *Pianta dei sospiri* proprio del Sacchi. Naturalmente alcuni di questi articoli mettevano a confronto la ricchezza della produzione, quanto a romanzi, dei paesi stranieri, con la nostra miseria.

(3) La storia di Federico, padre di Oriele, che da Napoli fugge a Firenze, mette in salvo il figlio, è fatto prigioniero dei Corsari, si salva, combatte contro la Francia per l'indipendenza della Spagna

vità non espongo l'intreccio, ma la forma e il contenuto risentono di Rousseau, di Chateaubriand, di Goethe e di Foscolo, e le divagazioni hanno tutta l'aria d'essere ispirate a quella letteratura tra critica e originale, cui aveva dato principale impulso il Montesquieu con le *Lettere persiane*, che in Italia ebbero invidiabile fortuna, soprattutto nei romanzi del Settecento (1). A questi l'*Oriele* va strettamente connesso; per la forma epistolare, per la smania di filosofare, per l'agnizione finale che è la chiave di volta dei romanzi del Chiari, pel contenuto e per lo scioglimento dell'azione, e infine perchè storia commovente scritta per le anime sensibili (2).

Mancavano inoltre al Sacchi troppe doti per riuscire grande, e, direi persino, mediocre scrittore. Tuttavia egli dettò un romanzo altamente civile, in cui parla dell'educazione delle fanciulle, del condurle alle conversazioni, delle unioni male assortite, del danno che s'ha affidando gli infanti a nutrici straniere, della condotta immorale dei letterati, dell'elemosina, dell'amore, delle mogli sagge, del modo d'istruire le donne, che si difendono anche dalle accuse degli stranieri e, notevole per chi detterà un articoletto sui « lazzaroni » di Napoli, si protesta contro l'accusa d'infingardaggine data al popolo italiano (3).

e poi sotto Algeri voleva " seguire (p. 254) armi nazionali, giacchè " ei tenea virtù il sostenere non già la causa d'un piccolo paese ma " quella di tutti, e mai non volle essere che italiano ", è tema di novella, quasi boccaccesca, fatta astrazione naturalmente dal patriottismo.

(1) Si veda, G. B. Marchesi, *Romanzieri e romanzi del Settecento*, Bergamo, 1903, passim.

(2) Cfr. l'*Avvertimento*. La causa, o una delle cause della morte di Oriele, la quale è così debole che i suoi parenti dubitano l'amore le possa riuscire fatale (p. 51), è che essa dal padre, ignaro dell'amore per Evardo, è promessa al conte di Langosco, con cui Evardo ha un duello. È in parte la trama usuale dei romanzi lagrimosi del Settecento (cfr. Marchesi, op. cit., p. 304).

(3) Per tutte queste citazioni rimando all' " indice " dell'*Oriele*.

Scopi politici, patriottici, morali, educutivi, civili insomma, secondo che abbiamo già visto.

Lo stile è quale ci si può attendere da chi ritiene debba essere forbito ed artificioso. Tronfio, va sostenendosi sui trampoli, rubacchiando a Dante, al Petrarca, all'Alfieri, al Foscolo, ma non trascurando neppure il Parini, l'Ariosto, il Tasso, il Guarini, il Vittorelli. Descrizioni che vorrebbero essere poetiche, ampollosità degne del nostro secolo peggiore, lirismo fuori di posto, arcadia e madrigali a tutto pasto, insomma uno stile falso. Colpa un po' anche del modo con cui sono presentati i personaggi. Evardo specialmente è un esaltato. Anzi resterebbe indeciso se lo stile faccia d' Evardo un esaltato, oppure se Evardo parli con esaltazione, secondo la sua natura, se tutti gli altri personaggi non discorressero allo stesso modo. Evardo esagera soltanto il difetto comune. E mentre il Manzoni attendeva a creare il capolavoro e, se gli capitavano alle mani, doveva sorridere di certe produzioni del tempo, il Sacchi rappresenta e spinge fino all' impossibile quella tendenza a nobilitare lo stile che, in mani diverse da quelle del Foscolo, doveva portare necessariamente fin quasi al ridicolo. Questo e gli altri suoi due romanzi stancano alla lettura: il tono sempre uguale produce ben presto monotomia. Se mi si permette il paragone, leggendo l' *Oriele* si riporta l' impressione dell' ansimare d' un cavallo bolso, che minaccia ad ogni tratto di cadere, e tra scrolloni e zoppicamenti riesce ad arrivare alla fine del suo viaggio. E non è soltanto la pretesa di far dello stile poetico a danneggiare: ci si vede troppo la mano del burattinaio, che fa muovere i suoi personaggi e li porta fino in America, tutto per parlarci del Jefferson. Peccati veniali sarebbero ancora questi, se il resto andasse. Invece, se il Foscolo ha nell' *Ortis* una digressione sul

Parini, nell'*Oriele* si legge l'elogio del Canova, si discorre di Roma, di Firenze, dello Studio di Bologna ecc. ecc. e, quando gli autori moderni non bastino, non si rifugge dal ricorrere alla mitologia, perchè, se l'amicizia d'Evardo con Eugenio può farci tornare alla memoria quella di Edoardo con Saint-Preux, essa ci richiama assai meglio il racconto di Damone e Pizia, a prescindere dal fatto che Evardo, recandosi di notte a nuoto attraverso il lago a trovare Oriele, ripete la favola d'Ero e Leandro.

Poichè il Sacchi era un patriota, farebbe meraviglia che nel suo romanzo non si parlasse di patria. Evardo è figlio di un esiliato napoletano del 1799, a sua volta freme d'amor patrio, pur uccidendosi per solo amore di donna. Ma tutta la critica dell' *Oriele* è fatta, quando si dice che, se Evardo avesse narrato fin dal principio la sua storia, che non si capisce bene perchè tenga nascosta, tutti i guai suoi e dell'innamorata sarebbero stati evitati. Come ultima cosa osserveremo che il Sacchi finge d'aver conosciuto la storia dei due amanti dai barcaioli del Lago Maggiore e d'avere avuto le lettere dal Parroco, dal Medico, dallo Speziale (se le erano divise in parte eguali?) di non dice qual paese. La classe colta, secondo la tradizione, dei villaggi. Ma come quelle lettere erano venute nelle loro mani? Se n'era disfatta la famiglia? Ecco una incongruenza sfuggita all'autore (1).

(1) Va ricordato, per la verità, che a p. 132 del II Vol. delle *Antichità romantiche d' Italia*, il Sacchi scrive d'aver peregrinato pei castelli dell'Appennino appartenenti ai Doria, ai Fieschi, ai Malaspina e d'aver udito narrare storie d'amore con tutti i caratteri cari ai Romantici. " Ma come non ne fu concesso trovarne fra gli archivi " certa memoria, non ne parve doverne qui fare ricordanza, essendo " notizie le quali più che alla storia parrebbero accostarsi a' romanzi ". Peccato che questo novelliere popolare sia andato perduto, ma qualcosa il Sacchi ne ha tratto per la *Pianta dei sospiri*, e più pei suoi due volumi di novelle, di cui avremo a discorrere.

Il romanzo successivo ci avverte fin dal titolo di cosa si tratta. La *Pianta dei sospiri* ebbe tre ristampe, dopo la prima ediz. del 1824, nel 1829 e nel 1841, essendo pubblicata a Parigi nel 1827 nella traduzione francese di Camille de Lagrancière. Questa *Pianta* è più propriamente dell'*Oriele* un romanzo storico, perchè gli avvenimenti si svolgono negli anni che sono a cavallo dei due secoli XVIII e XIX, e perchè in quella cornice è contenuta una novella medievale d'amore e morte, tanto per non cambiare. Questa volta chi narra al Sacchi la lagrimevole istoria di Marcellina e di Girani è un contadino, e naturalmente il Sacchi la ripete «alle anime sensitive». Autobiograficamente è bene rilevare il passo (p. 29 ediz. Milano 1829) dove dice che vagò pei colli del Vogherese col suo Rousseau e che «colle lagrime agli occhi pensando alle passioni del burrascoso *suo* cuore, più volte vi fece risuonare il caro sospiro di Raynal sulla tomba d'Elisa», ed anche che colà «rinvenne nell'animo *suo* gli affetti che amò dipingere in altri». Naturalmente i due amanti, perchè anche questa è una storia d'amore, muoiono e, non meno che nel precedente romanzo, tutti e due sono sepolti l'uno accanto all'altro, sotto la pianta che li aveva non so se visti o sentiti sospirare insieme. Dello stile non diremo niente, perchè non è diverso da quello dell'*Oriele*. Strana e più difettosa d'ogni altra cosa è l'innaturalezza dei sentimenti. Gente che non sa ancora cuocere il pane nel forno, tanto vivono allo stato di natura, parla e lambicca e torce il sentimento fino a renderlo lattiginoso come quello della più vieta Arcadia. Quella contadina di Marcellina, che ha dei contadini per genitori, e che è tutt'amore, bontà, tenerezza, semplicità, innocenza e intanto lascia sfacchinare padre e madre, è fuori del mondo e della vita. L'esaltazione amorosa dei due giovani non col-

pisce mai nel segno; o è stentata, o è delirio. Allo stato di natura dovevano possedersi presto senza tanti complimenti. Invece truce di colori romantici e romanzeschi è la storia d'Anselmo e di Bianca, che ci trasporta d' un colpo all' undicesimo secolo. Tra questa e la storia di Marcellina e di Girani, a parte il grado sociale e l' inimicizia delle famiglie, c' è corrispondenza nello scioglimento, perchè i quattro giovani finiscono press' a poco nello stesso modo. E i due innamorati medievali riposano insieme nella tomba. Non ci vuol molto a riconoscere qualche elemento della leggenda corsa su Giulietta e Romeo e su altre inimicizie di potenti famiglie feudali, che furono causa della morte a giovani amanti, cui l' amore aveva fatto vincere l' odio ereditario. E non è neanche nuovo (tutt' altro!) il duello che Anselmo combatte con Stefano, i cui colpi Anselmo ribatte per sola difesa, perchè non vuole uccidere il padre della donna amata. E Bianca, che corre a dividere i due contendenti, ripete un gesto comunissimo alla leggenda, dal tempo del ratto delle Sabine in avanti. Sennonchè Bianca è ferita e per la ferita muore.

L' importanza che la *Pianta dei sospiri* ha nella produzione del Sacchi oonsiste in ciò: come l' *Oriele* narra avvenimenti recenti; come *I Lambertazzi e i Geremei* svolge una favola medioevale, non abbandonando mai il tema fin troppo sfruttato degli amori infelici. Prima d'abbandonare la *Pianta dei Sospiri*, vediamo che cosa pensava di sè e dell'arte sua il Sacchi nei brutti sciolti *A Malvina*.

Ecco alle labbra
Schive di succhi estranei, che di miele
Asperso il vaso, agli Itali palati
Ministra amaro tosco il secol novo
E ogni senso di bello estingue, ardiva
Io l' onda pura appresentar del fonte
Nel cratere di creta.

Povero Tasso, com'è conciato! Ma ancor meno perdonabile è l'illusione d'aver fatto cose belle. Certo è che il Sacchi non imitò nella *Pianta dei Sospiri* il « secol novo », chè riaccenna in uno la trama di due romanzi di Antonio Piazza. Il cui *Amor tra l'arme* (1772) s'intreccia alla grande figura di Pasquale Paoli e tratta di due giovani innamorati che non possono unirsi per l'inimicizia, da cui son divise le loro famiglie; e nei *Deliri dell'anime amanti*, pure del Piazza, il protagonista, prossimo al matrimonio, deve partire per la guerra, come Girani; ma l'intreccio poi è diverso. Però i due amanti muoiono quasi ad un tempo e sono sepolti nella stessa chiesa e nella stessa tomba. E se non piace il primo riscontro col romanzo l'*Amor tra l'arme,* si può risalire a *La bella Pellegrina* del Chiari, o alla commedia del Voltaire *Le café ou l'Ecossaise*, dove si narra pure di due giovani innamorati vittime dell'odio delle loro famiglie. Altro che rinnovatore il Sacchi!

Non è più originale dei due precedenti, l'ultimo romanzo: *I Lambertazzi e i Geremei*, *cronaca di un trovatore*, cui attese nel corso del 1824-25, non potè pubblicare subito in causa della censura, ma diede alla luce anonimi nel 1830 (1), quando *I Promessi Sposi* avevano conquistato l'Italia. Il Sacchi non avrebbe perso nulla a tenere il lavoro nel cassetto, come aveva fatto fino a quel tempo. Come sicuro riscontro va additata la tragedia *Imelda Lambertazzi* che il cavaliere Gasparinetti vide inclusa nella *Nuova raccolta teatrale* di Gaetano Barbieri, la quale raccolta non dovette essere ignota al Sacchi, tanto più che nella *Biblioteca Italiana* di quegli anni se

(1) Nel *Nuovo Ricoglitore*. Cfr. l'*Autobiografia* pp. 23-4 pel veto della censura, provocato dal Configliachi.

ne diede più d' un cenno. Del resto la storia piacque, perchè entra come parte principale in *Imilda*, (novella quinta di un maestro di scuola aggiuntavi una novella intitolata *Ancora una tragedia* di Davide Bertolotti, Milano, 1834) e, come se ciò non bastasse, Giuseppe Rota, che fu professore nell' Università di Pavia, scrisse e pubblicò a Venezia nel 1872 un dramma su *Imelda Lambertazzi* (1).

Tragica storia d' amore e morte è quella d' Imelda e Bonifazio, che, ferito con un pugnale avvelenato dal fratello della donna amata, muore ed è causa ch' essa muoia, quando gli succhia la ferita per assorbire il veleno e salvarlo. I due amanti sono insieme sepolti. Unica differenza che sono sposati. Il loro amore è un episodio delle lotte tra Guelfi e Ghibellini combattutesi durante il medioevo nelle città italiane.

Non insisteremo sui caratteri. Pare incredibile, ma non nei soli romanzi, sebbene anche nelle tragedie, prima del Manzoni e dopo l' Alfieri non si seppe quasi creare un carattere. Nei *Lambertazzi* c' è l' eco di qualche fosca scena della *Ricciarda* e dell' *Aristodemo*. Ma è certo che specialmente due tipi servono di modello e di norma ai personaggi creati in quel tempo: o tutto bene, o tutto male. Cose lugubri da fare spavento, scene raccapriccianti, stragi e uccisioni in abbondanza. Ma i personaggi hanno raramente un accento di vera umanità. La loro anima tenebrosa è capace d' ogni eccesso, siano essi violenti o siano raggiratori. Nei romanzi storici poi non manca per lo più il tipo del sicario, che è tra le più fosche figurazioni della nostra letteratura. Ne *I Lamber-*

(1) Per dovere avverto che il Sacchi non conobbe, cosa non facile ai suoi tempi, il " Serventese dei Lambertazzi e Geremei ".

tazzi e i Geremei noi troviamo per l' appunto due persecutori e di fronte a loro una donna languida e debole, che vive d' amore e non resiste ai travagli, e un cavaliere perfetto, che la difende fino alla morte (1).

Gli imitatori racimolano dove trovano e, lungi dal creare nuove forme, ripetono quelle esistenti. Il Sacchi aveva osservato che la letteratura storica allora era in auge. Infatti a p. 3 si legge che ricercò un manoscritto dov' era la storia dei due amanti e che « desiderio di ri-« creare e muovere la compassione altrui, ne persuade a « renderla all' Italia, ormai desiderosa di simili racconti ». Però adattò al romanzo storico, più che il romanzo lirico, il suo modo particolare di sentire le cose e ne trasse quest' opera che non si legge senza pena. Divisa in libri, i libri si dividono in capitoli. Ad ogni libro, seguendo la maniera dello Scott, è premessa una leggenda in versi presa da Dante, Petrarca, Tasso, Alfieri, Foscolo e Manzoni. C' entra il Chiabrera, e nella notte d' amore ancora una volta la leggenda di Giulietta e Romeo. Ma il sotto titolo non ricorda a sua volta il *Canto dell' ultimo Menestrello* dello Scott?

Simili intrecci del resto propri del tempo, oltre che del Sacchi, si ripetono fino alla noia e in buona parte sono dovuti all' incapacità di ricostruire un ambiente e un periodo, pel qual motivo ci s' attacca agli episodi, a quegli specialmente che sono più ricchi di situazioni e di risorse. Studio d' anime in verità non c' è, ma piuttosto s' hanno divagazioni liriche a seconda della con-

(1) A volere abbandonare in riscontri, si può ricordare La *Congiura dei Pazzi* dell'Alfieri, colla quale c' è molta analogia, specialmente nel modo come sono atteggiati i tiranni Giuliano e Lorenzo de' Medici.

giuntura, in cui versano i personaggi. Che cosa meglio di due giovani innamorati, che appartengono a famiglie avverse? Più tardi, e fino alla monotomia, è trattato il tema di due giovani che, dapprima odiandosi, finiscono per amarsi. Prima invece gli innamorati o erano separati dall'avversa sorte, oppure la donna doveva sacrificarsi a un matrimonio non d'amore. È la storia quest'ultima di Antonio Foscarini e Teresa Navagero, che ebbe pure molta fortuna. Argomenti piuttosto da novella che da romanzo; o almeno novelle che dovevano ampliarsi di molto con elementi estrinseci, per diventare romanzi. Del resto non si hanno che facce lagrimose o visi contorti e sfigurati dall'esagerazione e nella esasperazione dei sentimenti.

Ma, per tornare al Sacchi, in nessun altro romanzo come in questo, egli ha dimostrato la sua incapacità di organizzare e di vivere la materia. Storicamente, *I Lambertazzi e i Geremei* acquistano valore dal tentativo fatto di ricostruire una antica civiltà. Il Sacchi è stato scrupoloso ricercatore delle fonti e la sua conoscenza del medio evo gli ha giovato. Cita i testi consultati alla fine d'ogni libro, ma con ciò dimostra d'aggirarsi nell'equivoco che fu proprio dei Romantici, che non avvertirono le differenze esistenti tra poesia, verisimiglianza e verità storica. Il Sacchi parla di magia, di spiriti folletti, di palii, di cerimonie religiose d'espiazione e di quelle sul pentacolo, di giudizi di Dio, di superstizioni varie, della caratteristica festa della porchetta, di scarani o scherani, di giochi e tornei, persino d'una sacra rappresentazione, di guerre e carrocci, di tormenti e supplizi e segrete, e chi più n'ha più ne metta. Buona parte di quelle che sono diventate le *Antichità romantiche* (1828) trova prima luogo ne *I Lambertazzi*, ma quella roba non entra nel romanzo,

come, dopo averlo letto, possiamo chiederci: a quel tempo c' erano tutte queste usanze, ma come si svolgeva la vita? Spesso l' appiglio per giustificare una digressione erudito-divulgativa era cercato col lanternino. Insomma il romanzo è un' indagine tra critica ed erudita dei costumi del tempo, ma qui i costumi non sono incarnati in una persona e però artisticamente non interessano (1).

A volerlo classificare, ecco un romanzo storico-lirico, anzi lirico-storico. Ma di queste classificazioni non c' è davvero bisogno. Nei nostri romanzieri minori si hanno larghi influssi di autori stranieri, antichi e moderni, ed anche nostri; la classificazione varia a seconda che si dia la prevalenza all'uno o all'altro elemento. Quanto al Sacchi ci limiteremo a concludere che amò delirare e sdilinquirsi in prosa, seguendo ed esagerando esempi che gli venivano di Francia, d' Inghilterra e d' Italia; che scrisse sempre con un fine educativo, che con l' arte non ha che fare; che volle o s' illuse di contribuire a creare la letteratura nazionale, della quale buona intenzione gli siamo grati. Troppe doti mancavano al Sacchi per diventare un sia pur mediocre romanziere: prima di tutte l' arte d' esporre con un po' di naturalezza, anche se in stile forbito ed elegante. Non è originale infine, perchè nella scelta degli

(1) Sul Sacchi romanziere oltre all' *Ottocento* cit. del Mazzoni, si può vedere l'Albertazzi (*Il Romanzo* p. 152), che se ne sbriga in tre righe che non dicono niente, facendolo però morire nel 1846 (!). Brevemente ne scrisse anche il Fassò (*Giambattista Bazzoni*, Città di Castello, 1906), dicendone male a ragione, e de *I Lambertazzi* dà il sunto e qualche scarsa critica l'Agnoli (*Le origini del romanzo storico in Italia* in *Riv. d' Italia*, 1905, pp. 902-4). Dell'Agnoli non m'è stato concesso di vedere *Gli albori del romanzo storico in Italia*, Piacenza, 1906, così come *Le correnti del romanzo in Italia nel sec. XIX* di G. Bustico nella *Rivista ligure* del 1917. Il Sacchi si trova anche citato altrove, ma sono citazioni.

argomenti e nel modo di trattarli segue la tradizione letteraria recente e contemporanea (1).

DANTE BIANCHI.

(1) L'argomento è degno di particolare studio, perchè se si studiano le opere del Bertolotti, del Sacchi, del Campiglio, per citare soltanto alcuni nomi, si osserva che da letterati diversi o nello stesso tempo o in tempi successivi si prendono a trattare i medesimi argomenti. S'è visto qualcosa pel Sacchi, pel Piazza e pel Bertolotti, ma riguardo al Campiglio (cfr. E. FILIPPINI: *Giov. C. ed i suoi scritti editi e inediti* in *Arch. Stor. Lomb.* S. V^a, XLVI, 1919, pp. 507-563), che fu pure un poligrafo, va notato che il romanzo *La figlia di un Ghibellino* (Milano, 1830) dà una variante della leggenda di Giulietta e Romeo; che scrisse una storia generale d'Italia degli antichissimi tempi; un altro romanzo, *Lodovico il Moro*, edito nel 1837; raccolse alcune tradizioni su Agilulfo e Teodolinda, correnti nella Brianza. Questo fatto non è senza attrattive, e per spiegarlo mi sembra che si debba ricorrere a una o a tutte queste tre supposizioni: o l'ambiente stesso, politico e letterario, e la nessuna originalità delle opere faceva preferire certi argomenti, ciò che in parte si può facilmente dimostrare; o veniva ripresa dagli uni la materia trattata dagli altri; o le private conversazioni sui lavori in corso spingevano all'emulazione.

Nota. – Non discorro partitamente delle *Novelle e racconti* (Milano, 1836, vol. 2 (1), dedicate a donna Tarsilla Manno in cambio dell'ospitalità avutane a Torino, perchè non dovremmo fare diverso giudizio delle qualità del Sacchi come scrittore. Esse però hanno notevole importanza sotto più punti di vista. Sei libri, divisi in capitoli, con premessa al solito una leggenda in versi, narrano sulla magra scorta di Paolo Diacono (*Hist. Lang.* V, 37) la storia di *Teodote*, occupando più di cento pagine (499-612) e costituendo un vero e proprio romanzetto. Non originale neanche questo, perchè il romanzo *Julia Severa* del Sismondi è pubblicato in 3 voll. nel 1822 e la *Calata degli Ungheri in Italia nel Novecento*, altro romanzo

(1) C'è anche il ritratto di D. S. dipinto e inciso da Cesare Ferreri.

storico di Davide Bertolotti, esce a Milano nel 1823 (1). Del resto simili ricostruzioni storiche, sia in romanzi sia in indagini di storia politica, erano abbastanza comuni alla società letteraria milanese, contemporanea del Sacchi.

In *Teodote* ci sono anacronismi, per es. dove parla del nascente volgare (p. 502), dove descrive le feste che si davano nel palazzo reale (p. 510), piuttosto da corte feudale che da corte longobarda. Del resto la storia di Teodote ha lontanissimi riscontri: la concupiscenza di Cuniperto è destata in modo analogo a quello tenuto con Gige dal re Candaule. Di suo il Sacchi mette l'amore e la protezione di Teodote pei vinti Romani e qualche non insignificante alterazione della storia, quale ci ha lasciato sia pure schematicamente Paolo Diacono. Notevole ancora è che il Sacchi, per sua esplicita confessione (p. 613), intrecciò alla storia alcuni elementi tradizionali da lui raccolti dalla viva voce; che la collegò alla conservazione di quel crocifisso su lamina d'argento che, già del monastero della Pusterla, è ora nella Basilica di S. Michele, e ai frammenti del monumento funebre di Teodote, ora raccolti nel Museo Civico, ma riconosciuti dal Sacchi nel 1832 e da lui additati al Marchese Malaspina (pp. 613-4, note). Altri racconti storici o pseudo-storici sono *Bernabò*, che è un non riuscito tentativo di falsificazione letteraria; *Carlo VIII nel Castello di Pavia* (2), scena storica che riprende la materia del *Lodovico Sforza* del Niccolini (1833); *La battaglia di Pavia del 24 febbraio 1525*, descritta su narrazioni sincrone, consultate nelle biblioteche di Pavia e di Torino, poetiche e prosastiche oltrecchè su tradizioni locali, oggi inaccettabili, come quella esposta a p. 668, dove la località " Repentito „ si vorrebbe mettere in relazione col " repentir „ o pentimento di Francesco, quando, a voler dilettarsi di sciarade, si faceva più presto a spiegare " re-pentito „. Questa falsa etimologia va messa accanto a quella che proprio Bertoggia sia il luogo d'origine di Bertoldo (p. 550), o con la lunga narrazione sull'*Origine della polenta*, piena

(1) Quanto alle novelle storiche che, già prima dei voll. del Sacchi, avevano cominciato a infestare l'Italia, si veda l'*Ottocento* cit. passim, e più specialmente il cap. VII, l'opera cit. del Fassò, pp. 190 sgg. e dell'Agnoli pp. 912 sgg.

(2) Le fanciulle che, stando nella vasca, raccolgono il pesce e lo gettano al re, sono una reminiscenza boccaccesca (*Decam.* X, 6).

di languori romantici (a che proposito!), e anche, perchè no? con *Arlecchino e la sua compagnia, guazzabuglio storico*, il qual sottotitolo non stona con l'indole del racconto. Ma tutte queste narrazioni, cui è doveroso aggiungere l'altro racconto *Bianca*, raccolto il Val d'Aosta e narrato perchè " vi è sempre in queste tradizioni " qualche parte di vero „ (p. 439), vanno ricordate, almeno pel titolo, perchè confermano l'amore del Sacchi alla novellistica popolare, ci fanno rimpiangere che egli non ce ne lasciasse in maggior numero, scrivendo quelle p. es. che cita a p. 454, e più ci fanno deplorare che, pel compito assuntosi, tra di novellatore e di erudito, il Sacchi alterasse troppo profondamente la schietta ingenuità popolare. Questa alterazione anzi apportata dal Sacchi ai racconti da lui sorpresi sulla bocca del popolo e dei montanari, gli ha impedito di occupare nella storia degli studi folk-loristici quel posto cui pur avrebbe avuto diritto, laddove oggi pochissimi ne rammentano il nome. Per esempio, senza ridurre le cose così eterne come è avvenuto nelle tre novelle intessute sul canto *Ara bellara*, il tentativo di riconnettere quello ed altri canti alla storia del famigerato Conte Marino e della sua punizione in Cecima, non era disprezzabile, se pure delle leggende di Cecima s'occupò più tardi il Cavagna Sangiuliani; e interessanti potevano riuscire la *frottola filologica, Auf*, abbreviazione e sigla della dicitura " ad usum fabricae „; il motto *Est est est*, riferito al buon vino, le novelle sui detti popolari: *È fatto il becco all'oca, Non è più il tempo che Berta filava*, alla cui illustrazione il Sacchi non portava pregevoli contributi, e neppure era ricordato dai posteriori illustratori. Era purtroppo il tempo che ci si preoccupava della coltura delle dame, e molto si riduceva ad uso delle dame, anche le biblioteche. Infatti a Milano la biblioteca per le dame l'iniziava lo Stella, collaboratore il Leopardi, e nel 1829 vi si pubblicava un giornale, *Il Corriere per le dame*. Il Sacchi piegò alla moda, la quale lo fece presto dimenticare. E perchè questa rapida rassegna sia completa, aggiungeremo che nei due volumi di novelle anche la letteratura animalesca ci guadagna. Ecco una *cronaca teatrale*, *Il pappagallo d'una ballerina*, che alla bestia, meno male, fa sostenere la parte di buon consigliere; ed ecco la *Gallina della povera Maria*, racconto storico, dice il Sacchi. Ma più interessante per noi è una *novella sentimentale, Scery e Luben*, che tratta la miserevole storia di due gatti, di cui il maschio

finisce tragicamente in un assalto fallito alla virtù restia della micia. Non è un capolavoro, eppure è delle cose più riuscite. Ma la ricetta è sempre la stessa. Infatti a p. 74 si legge: " la moda ha la " sua parte, ed ora piace qualche avventura melanconica, dolorosa... " tragedia, sangue, coltelli, veleni, e che si muoja: in tomba gli eroi, " gli amici, i servi, e la gloria dell'autore (ahimè, quale profezia!): " cominciare col riso e finire cogli occhi rossi „. Vecchia mania del Settecento quella del sentimentalismo, ma anche dei Romantici d'infimo ordine. (Cfr. BORGESE, op. cit· pp. 248-49).

NOTIZIE ED APPUNTI

Filippo da Reggio lettore di Dante a Pavia e a Piacenza nel corso del Sec. XIV. — Il titolo è simile a quello dato da Giovanni Crocioni a un suo scritto (1), di cui il presente articoletto vuole essere una documentata confutazione.

Il Crocioni sostiene che Filippo da Reggio e Filippo Cassoli da Reggio, lettore di diritto nello Studio pavese, sono la stessa persona. Egli parte dagli *Annales placentini* di Alberto da Ripalta, pubblicati dal Muratori (2), ma ignora affatto il *Codice diplomatico dell'Università di Pavia* (3), la cui conoscenza l'avrebbe salvato da ipotesi e da conclusioni alquanto affrettate.

Alberto da Ripalta ricorda quel suo dibattito del 1471 con Antonio da Lonato, dottore e cavaliere, mandato da Pavia a difendere davanti al senato di Milano le prerogative dello Studio (4), nel quale il da Lonate avrebbe avuto la peggio. Questione che ora non ci interessa, ma che meriterebbe d'essere trattata a fondo, perchè il da Ripalta, che pure conobbe e sfruttò alcuni documenti, in fatto di cronologia fu subdolamente reticente a questo proposito, certo per malintesa boria municipale. Perchè

(1) *Filippo Cassoli pubblico lettore di Dante a Piacenza nel Sec. XIV* in *Boll. Stor. piacentino*, XVI (1921), pp. 146-156.

(2) Cfr. *RR. II. SS.* XX, col. 939-940.

(3) Pavia, Fusi, 1905, voll. 3.

(4) Il da Lonate era lettore fin dal 1440 (*Cod. dipl.* II, 2, doc. 700).

veramente egli non poteva in nessun modo sostenere che Piacenza fosse stata dotata « ab antiquo » di uno Studio generale, mentre i documenti dicono chiaro che nel 1399-1400 lo Studio pavese fu trasportato a Piacenza a cagione, assai probabilmente, d' un' epidemia (1).

Nel cit. documento, col quale si stabiliscono i nomi e gli onorarii dei lettori, che devono raggiungere Piacenza, figura per l' appunto Filippo da Reggio, deputato a leggere Dante e gli Autori. E poichè mancano i rotuli dopo il 1395, non è supposizione arrischiata quella del Robo-

(1) Ecco dei dati inconfutabili. Fin dall' ottobre 1398 a Pavia si facevano dei pettegolezzi, critiche, insinuazioni, resistenze da parte dei lettori contro il trasporto dello Studio a Piacenza. Ce n' è testimonio il doc. 682 del cit. *Cod.*, I, che è un istrumento notarile a discolpa di Maffeo del Conte, rettore dei giuristi, accusato di essere stato il consigliere del trasferimento. Ma il 28 ottobre 1398 (ivi, doc. 683) Gian Galeazzo Visconti ordina senz' altro che si trasferisca subito lo Studio a Piacenza. Il documento 728 del 1 genn. 1399, che è quello su cui si fondò il da Ripalta, istituisce lo Studio a Piacenza, con gli stessi ordinamenti, privilegi, diritti ecc. ecc. che lo Studio pavese. Sennonchè Piacenza sostituisce Pavia, non ha uno Studio suo parallelo a quello ticinese. Ciò è dimostrato dal fatto che i rotuli dei lettori sono forniti da Pavia, come confermano i primi documenti della parte del secondo Volume del cit. *Cod.*, tra i quali alcuni testimoniano che, per le questione amministrative, si faceva sempre capo a Pavia. Il rotulo che Alberto da Ripalta riferisce a col. 939-940 è il doc. N. 751 del 1 vol. del *Cod.*, il qual doc. è incontrovertibilmente del 1399. Che del resto si trattasse di puro e semplice trasferimento è dimostrato anche dalla lettera del 17 nov. 1398, con la quale Gian Galeazzo ripete l' ordine. Il doc. ci è stato conservato in una copia del diligentissimo Gianorini (ms. della *Bibl. Univ. pavese* N. 529, busta V, fasc. 3; *Estratti di protocolli di notai)*, ed è importante perchè lascia supporre che causa del trasferimento fosse un' epidemia. Infatti *(Cod.* cit. I, doc. 733-35) Gian Galeazzo ordina che a Piacenza sia sostituito il lettore di medicina Agostino Calzacarraria, trattenuto a Pavia per l' esame e la cura dei malati. A Piacenza lo Studio rimase per l' anno 1401-1402, quando già si riparla e si decide di ricondurlo alla sede originaria *(Cod.* II, 1, docc. 17, 19, 21). I Rettori piacentini chiedono un rinvio nel settembre 1402 (ivi, doc. 23), ma nel 1403 lo Studio è di nuovo a Pavia.

lini (1), il quale opinava che Filippo da Reggio leggesse già da qualche anno a Pavia, ciò che non ha nulla di strano, ove si pensi che egli figura già tra i lettori stabili a onorario stabilito, che era duca di Milano Gian Galeazzo, benemerito dello Studio pavese, che già in più Studi s' era istituita una lettura dantesca (2), sicchè poteva sembrare desiderabile che anche a Pavia si commentasse pubblicamente il divino poema.

Detto questo, passiamo ad esaminare più da vicino la proposta identificazione. Alla quale il Crocioni giunge attraverso una serie di ragioni di diverso valore. Filippo Cassoli ebbe certamente a' suoi tempi larga rinomanza, della quale non dovremo cercare la conferma nel fatto che il suo cognome sia qualche volta omesso. Nei rotuli p. es. (compare la prima volta come lettore nel 1374 (3), proprio agli inizi dello Studio pavese), è nominato sempre Filippo « de Cassolis » o « de Casolis » da Reggio, mentre

(1) Il passo si legge nelle sue *Notizie* ecc. V, 2, pp. 43 sgg. La sua opinione è citata anche nelle *Memorie e documenti per la Storia dell' Università di Pavia*, Pavia, 1878, I, p. 198. Del resto il culto di di Dante a Pavia aveva nel Trecento lontane origini, per le quali rimando a un mio articolo, *La Lettura d' arte oratoria nello Studio di Pavia nei sec. XV e XVI* in questo *Boll.*, 1913, pp. 4-5 dell' estr. La visita di Dante a Pavia diventa meno problematica, se si tien conto del tormentatissimo episodio delle relazioni di Dante con Galeazzo e Matteo Visconti, a proposito del tentato veneficio di papa Giovanni XXII.

(2) Più che agli studi sulla fortuna di Dante nel Trecento, che corrono per le mani d' ogni studioso, rimando a Pietro Rossi, *La lectura Dantis nello Studio senese. Giov. da Spoleto maestro di rettorica e lettore della Div. Com.* (1396-1445) negli *Studi giuridici* dedicati e offerti a Francesco Schupfer, Torino, 1898, p. II, pp. 153-174; e ad Augusto Corradi, *Notizie sui professori di latinità in Bologna* in *Docum. e Studi* pubblicati per cura del R. Deput. di St. pat. per le Romagne, II, pp. 397 e 407, per l' importantissima lettera d' accettazione di Giov. da Spoleto.

(3) *Cod.* cit. I, doc. 21.

nei docc. che lo ricordano nella sua funzione di esaminatore o di presentatore all'esame privato è detto Filippo de' Cassoli da Reggio, Filippo da Reggio e persino « domino Philipo » (1). Nè è vero che la soppressione del casato fosse dovuta alla grande notorietà. Potrei citare esempi a decine pei secoli XIII, XIV e XV, ma per limitarmi allo Studio pavese ricorderò proprio Giovanni da Cremona (2), che non fu un gran luminare; Gasparino da Bergamo, che non è altri che il Barzizza; Baldo da Perugia; Giovanni da Serravalle (3). Ma chi ha voglia può vedere agli Indici del cit. *Codice* quanti Giovanni, e Ambrogi, e Filippi sono indicati col luogo d'origine: Piacenza, Cremona, Reggio, Vittuone ecc. ecc. Oltre che mi sembra criterio errato quello di chi si fonda sulle lodi degli scrit-

(1) Ivi, doc. 120.

(2) Su Giov. Travesio da Cremona cfr. VITT. ROSSI, *Un grammatico cremonese a Pavia* in questo *Boll.* 1901; e la recens. di FR. NOVATI in *Arch. Stor. Lomb.*, 1901; e la cit. *Lettura d'arte orat.* ecc. pp. 3–4 dell'estr. Opinione diversa sul Travesio espresse A. CORBELLINI ne' suoi *Appunti sull' Umanesimo in Lombardia* in questo *Boll.* XV, (1915) pp. 331 sgg. Per gli altri che cito, e che non cito, rimando gli indici del *Cod.* Nomina il Travesio anche il Crocioni (p. 148).

(3) Ho citato non a caso Giov. da Serravalle. Di suo io conosco il commento alla *Divina Commedia* (*Fratris Johannis de S. ord. min. episc. et princip. Firmani translatio et comentum totius libri Dantis Aldigherii* ecc., Prati, 1891), e i documenti che lo riguardano (p. XVI sg. dell'ediz. cit.), e accresciuti dal NOVATI, *Nuovi docum. sopra Fr. G. d. S.* in *Bull. Soc. dant.* 1891, 7, pp. 11-15 e *Fra G. d. S., professore, predicatore, ambasciatore in Perugia* in *Giorn. Stor. letter. ital.* XXIX, pp. 565-6. Il documento che ci interessa ora, con la firma di Gian. Galeazzo, è datato da Cusago, 2 luglio 1387) *Cod.* I, doc. 266). Dice che, tenute presenti le richieste dei dotti pavesi e dei lettori dello Studio e la fama che godeva il frate, " concedimus licentiam " et facultatem quod in ipso nostro papiensi Studio legere possit " philosophiam moralem, intendentes quod illis privilegiis et hono- " ribus perfruatur, quibus ceteris doctores actu legentes ". La notizia, che io sappia, è nuova. Poichè non si fissa il salario, tenderei a credere che fosse una lettura " straordinaria ", tanto più che l'insegnamento di Giovanni a Pavia dovette essere fuggitivo, non avendosene altre memorie.

tori municipali per giudicare, a distanza di secoli, del valore di personaggi defunti, quando si sa che ai cronisti municipali tutto fu lecito (1), a prescindere anche dal fatto che alla fine del sec. XIV Piacenza e Reggio facevano parte del ducato visconteo, sicchè Filippo Cassoli era un suddito del ducato, non un forestiero, come opina il Crocioni (p. 150).

Cade di conseguenza anche l'altra opinione del Crocioni, che il culto delle lettere fosse tradizionale a Piacenza, tanto è vero che la lode al Cornazzano « in versu « vulgari alium Dantem sive Petrarcham », da Alberto da Ripalta è stata tolta a un documento, conservatoci ancora una volta dalla diligenza del Gianorini (2). E in ogni caso il sec. XV non è il XIV, quando Piacenza non superò, quanto a coltura, le città d'Italia sprovviste di Studio.

Ma tutte queste controdeduzioni ai ragionamenti del Crocioni valgono men che nulla, se non si riesce a distruggere quello che è l'argomento capitale, il cronologico. A p. 152 il Crocioni con molta disinvoltura propone di correggere la data del rotulo, riportandola dal 1399, ad un anno, che non può precisare, tra il 1375 e il 1391 (3). Cominciamo a stabilire che la lettura di Dante non sarebbe avvenuta in tal caso a Piacenza, sibbene a Pavia, essendosi soltanto col 1399 trasportato lo Studio a Pia-

(1) Non si deve credere neppure alle lodi che si fanno dei lettori nei bandi d'apertura. Si veda a proposito di Matteo Conti, la cit. *Lettura d'arte* ecc., p. 16 dell'estr.

(2) Ms. 529, cit. fasc. 5.

(3) Il Crocioni (p. 147) accetta la data di morte di Filippo Cassoli, deceduto nel 1391. Il doc. 366 (*Cod.* I), che reca la nota degli onorari dei lettori pel 1391-2, dice che " decessit de mense novembris die 11, ut in fol. 60 „ che manca per l'appunto. Dovette essere una morte quasi improvvisa, perchè il doc. 403 ci dice che il 4 nov. 1391 il Cassoli aveva partecipato all'esame privato di Luigi Andruzzi da Perugia.

cenza. Occorre dunque che il Crocioni dimostri che, prima del 1399, la città emiliana ebbe uno Studio generale, ma occorre anche dimostri che Filippo Cassoli, cosa nuova e impossibile per quei tempi, leggeva contemporaneamente nello Studio di Piacenza e in quello di Pavia, in cui compare proprio, come s'è detto, nel 1374. Ma ciò non riuscirà a mettere in chiaro il Crocioni, perchè egli è stato tratto in inganno dal cronista, di cui s'è fidato troppo. Il da Ripalta è bene informato, ma reticente per boria municipale. Ma c'è un argomento ancora più irresistibile. Noi dovremo o potremo lasciarci indurre a credere falsa la data del 1399, qualora i lettori ricordati nel rotulo siano tutti inclusi e menzionati in rotuli e in documenti anteriori al 1391. Ma se un sol lettore è nominato o ricordato posteriormente al 1391, non si può per nessun motivo modificare la data, che così bene conviene al documento. Il Crocioni, tra le altre identificazioni possibili, esclude a ragione frate Filippo Bargi (1), ricordato nello stesso rotulo del 1399, in cui compare anche l'ignoto Filippo da Reggio. Infatti, per quanti rotuli d'antichi lettori io abbia svolti, non m'è mai occorso di rinvenire che allo stesso nome fossero contemporaneamente attribuite diverse letture. Insomma a me non consta che allora esistesse qualcosa di simile all'attuale « incarico ». Dunque l'esclusione è ragionevole, tanto più che il Bargi era di Parma. Ma per la cronologia? Ecco, il Bargi, compare la prima volta negli atti del 1393 (2). Dunque il rotulo del 1399 non può essere anteriore al 1391.

Poichè dunque tutti i documenti ci sono contrari, sarà bene lasciare nella pace della sua tomba Filippo Cassoli, e ridare l'esistenza, di cui si voleva privarlo, a Filippo

(1) Cfr. Crocioni, p. 148.
(2) *Cod.* cit. I, doc. 430.

da Reggio. Veramente il suo nome è poco più della famosa vanità che par persona. Ma un caso d'omonimia anche per quei tempi non ci deve spaventare: oggi ne capitano di peggio. Nemmeno dunque opineremo che fra il famoso codice landiano e il commento, se pure lo scrisse, di Filippo da Reggio ci sia attinenza, per la... cronologia che nol consente.

DANTE BIANCHI.

Una visita agli Istituti di Belle Arti di Pavia sotto la dominazione austriaca. — Prima di cedere la parola al Dottore Maurizio Herczegy di Pesth, che per ragioni di studio dimorò a Pavia alcuni mesi dell'anno 1853 lasciandoci in merito una compiuta relazione delle cose vedute nell'Insubre Atene, non credo fuor di luogo premettere alcuni cenni sulle prime e non ingloriose vicende di locali Istituti di Belle Arti, le cui origini prime risalgono alla iniziativa di due valentuomini che onorarono più a fatti che a parole la loro città, voglio dire il Marchese Luigi Malaspina di Sannazzaro (1754-1835) e il poligrafo liberale Defendente Sacchi (1796-1840).

Prima di costoro, nessuno si era mai curato seriamente di provvedere ai bisogni artistici di quella Pavia, che a detta del Lanzi, nessuno visita per le pitture, se bene a stretto rigore un primo nucleo di artisti avrebbe potuto formarsi dalla scuola di disegno che il bresciano Faustino Anderloni, noto illustratore delle opere di Antonio Scarpa (1766-1847), aveva istituito in Pavia in seguito alla sua nomina a disegnatore anatomico presso la locale Università (luglio 1800).

Comunque sia la cosa è certo che i suoi due migliori scolari, suo fratello Pietro (1785-1849) e il pavese Gio-

vita Garavaglia (1789–1835), l' ultimo classico della incisione, se vollero realizzare la fama che poi meritamente conquistarono dovettero porsi sotto la rude disciplina di Giuseppe Lunghi, che all'Accademia di Belle Arti di Milano teneva allora la dittatura nel campo del nobile magistero del bulino.

Quali suoi reputati discepoli infatti Pietro Anderloni nel 1831 ottenne a Brera la successione del suo grande maestro, mentre il Garavaglia nel 1833 veniva chiamato dal Gran Duca di Toscana a coprire la cattedra di Raffaello Morghen.

Dagl' insegnamenti quasi paterni del Garavaglia trasse origine l'arte solennemente accademica del pavese Cesare Ferreri (1802–1859), il quale costretto dalle private commissioni, non ebbe mai campo di esplicare pienamente la propria personalità se bene peritissimo nel disegno e più che discreto intenditore di cose d'arte.

Fra tanto la Municipalità di Pavia cogliendo il destro della venuta in Italia dell' Imperatore Ferdinando I, dato il quasi abbandono in cui era caduta la scuola d' incisione presso l' Università per la partenza del Garavaglia da Pavia, decretava venisse eretta nelle sale terrene dello « Stabilimento Malaspina » da poco inaugurato (12 giugno 1838) una civica scuola di disegno e d' incisione « per evitare che il dono generoso di tale amplio edifizio, ricco di numerose e preziosissime stampe non che di parecchi buoni dipinti, non rimanesse sterile e impotente a conseguire lo scopo a cui era destinato ». (*Gazzetta della Provincia di Pavia*; 14 luglio 1838).

A capo di essa fu preposto naturalmente il Ferreri, il quale con grande zelo assunse il suo nuovo compito, che durò circa diciassette anni e cioè sino al 1855, epoca in cui fu messo a riposo e sostituito da un altro valente

bulinista uscito dalla scuola dell' Anderloni, Aurelio Alfieri, il quale più per il mutato indirizzo dei tempi, che per difetto di cognizioni, come già il suo predecessore, che aveva lasciato soltanto due scolari di qualche avvenire, Pasquale Massacra ed Agostino Bellinzona, non riuscì a crearsi una scuola così che dovette trascinare oscuramente i suoi giorni sino al 1881, anno in cui fu messo a riposo e soppresso ad un tempo il suo insegnamento per dare maggiore impulso alla gracile esistenza della Scuola di Pittura, la quale, in base a tale disposizione oltre il Direttore titolare, che nel 1882 era brillante quanto poco ortodosso discepolo dell' Hayez, il milanese Pietro Michis (1836-1904), ebbe nella persona di Carlo Sara anche un Insegnante assistente al Direttore con le specifiche mansioni di attendere all' insegnamento degli elementi del disegno e dell'ornato.

Ma ciò è quasi storia contemporanea, così che passerò a dire alcune cose della prima esistenza della Scuola di Pittura, le cui origini risalgono, come già accennammo, alla nobile iniziativa di Defendente Sacchi, il quale con suo testamento 5 giugno 1840 dispose un legato di circa 74 mila lire austriache a favore della Scuola di Incisione presso il « Gabinetto Malaspina » affinchè al Professore di calcografia se ne aggiungesse un altro di pittura.

Non prestandosi però i locali del futuro Museo Civico alla istituzione di una scuola di tal genere, il Municipio pensò di fare adattare all' intento il fianco destro del soppresso monastero di San Francesco di Paola sui piani dell'architetto Gio. Battista Vergani, quindi in base a regolare concorso nella seduta consigliare del 3 aprile 1842 veniva eletto a dirigere la nuova scuola un valente allievo del Diotti, il bergamasco Giacomo Trécourt (1812-1882), il quale nella sua lunghissima carriera didattica

(fu pensionato nel 1378) ebbe l'alto onore di apprestare i primi rudimenti dell'arte pittorica a due giovani quanto grandi tanto infelicissimi in vita, Federico Faruffini da Sesto San Giovanni (1831-1869), il più amato compagno del Cremona e col Massacra e Cherubino Cornienti (1) tra i suoi più diretti ispiratori e il pavese Tranquillo Cremona (1837-1878), i quali mentre più imperversava la scuola dell' Hayez col suo vacuo byronismo pittorico tutto posa e messa in scena, seppero fieramente insorgere « contro coloro che scambiano la pittura coi muliebri ricami e si dilettano delle faccie levigate e delle esecuzioni a punta d'ago » come osservava giustamente il Rovani, aprendo in tal modo all' arte lombarda nuovi e più profondi orizzonti.

RENATO SÒRIGA.

Durante la mia breve dimora scientifica in Pavia fui tratto a visitare le due scuole di Pittura e di Disegno, che con tanto lustro ed incremento de' buoni studii vengono dirette dai professori Giacomo Trecourt e Cesare Ferreri.

La mia prima visita fu alla *scuola di pittura*, che, com'è noto, ripete la sua esistenza ed i suoi auspicii da quell' anima nobilissima di *Defendente Sacchi*, che la fondava morendo con larghissima elargizione, quasi ultimo pegno de' suoi alti e generosi intendimenti a pro della comune patria. Essa è situata nell' antico chiostro di *S. Francesco di Paola*, già sede un tempo di una di quelle molteplici case religiose, che vennero soppresse dall' immortale Giuseppe II. Nessuna meraviglia adunque se al primo entrare in quel vetusto edificio, le memorie del passato — a chi ha potenza di mente da comprenderne i solenni e fecondi insegnamenti — debbano parlare un potente linguaggio, e richiamare tutta l'energia del sentimento alla severità delle storiche meditazioni.

(1) 1816-1860. Nato a Pavia, ma estraneo affatto agl' insegnamenti del Trécourt come un grande amico e condiscepolo di quest'ultimo, il luinese Giovanni Carnevali (1806-1873) detto il Piccio, che studiò a Bergamo sotto il Diotti.

Ed appunto l'animo mio era assorto nell'ammirazione dei fortissimi esempi, che a noi furono lasciati dai nostri maggiori, ed è debito nostro di mantenere inviolabili e perenni, quando poneva il piede nella prima stanza della scuola. Essa è a pian terreno, ed è destinata agli scolastici esercizi; e per verità io la trovai gremita di modelli ed esemplari artistici, pressochè tutti di eccellente fattura e di merito distinto, destinati all'educazione degli allievi, i quali attendevano infatti a' loro moltiformi lavori, presentando quegli atteggiamenti che sono propri dell'arte e sovratutto rilevando nel volti e nelle pose quel sacro entusiasmo, che mi sembra dono nobilissimo di questo cielo privilegiato. E poichè ebbi lunga pezza contemplata quell'eletta schiera di giovani, che fidenti ed operosi anelano alle forti ispirazioni del bello, passai nella vicina stanza, ove non appena entrato, tostamente mi si offerse allo sguardo un gruppo oltremodo interessante. Era desso formato da uno scolaro, il quale si mostrava intentissimo a riprodurre nei suoi cartoni un vecchio che gli stava dinanzi, ammirabile per la lunghissima barba ed i bianchi capelli. Era questi un frate mendicante: un vero tipo di quelle notissime figure che assai di frequente si riscontrano nelle artistiche composizioni, specialmente della scuola di Murillo e dei suoi imitatori. — Or dunque attendeva lo scolaro, come si é già detto, a ritrarre colla più accurata fedeltà questo vivente esemplare, ed in quest'occupazione aveva concentrate tutte le sue forze di modo che non si avvide di me che lo stavo consi derando da lunga pezza. E per verità l'assunto era oltre misura difficile; imperocchè di quanta perizia non è mestiere per ritrarre con naturalezza e verità quelle guance smunte, quella fronte solcata di rughe, quell'impronta di miseria, quell'aspetto che ti rivela d'un tratto la condizione dell'animo e la tardità dell'intelletto? Come cogliere in una parola quei caratteri che in modo così saliente accennano in questi esseri lo stato abituale di sofferenza e di sacrificio a cui essi sonosi condannati. E che una cotale impresa sia estremamente difficile, il possiamo argomentare con certezza dal fatto, che a pochi è concesso, siccome in molte altre cose, così specialmente in questi lavori, riprodurre la natura — non già la primitiva e verginale, ma quella che è viziata dall'attrito sociale — in modo da raggiungere quell'ideale perfezione, che così meravigliosa vediamo risplendere nelle opere dei grandi maestri. Ond'è che i più sobbarcandosi improvvidamente a tentativi di simil fatta

e mancando del necessario ingegno, in luogo di segnalarsi con opere corrette e durature, li vediamo riuscire il più delle volte a miserabili abbozzi o a deformi caricature, in cui non sai se sia maggiore l'assurdità del concetto, o la scorrezione del disegno, la crudezza delle linee o l'esagerazione delle tinte. — Del resto poichè ebbi riguardo per qualche tempo quel meschino — che nella sua persona e nell' atteggiamento artistico raffigurava il patimento — tosto il pensiero quasi per necessaria transizione mi trasportò a considerare la bizzarria del destino, che mi poneva innanzi un essere in perfetta discordanza colla sua presente situazione e lo stato psicologico della sua individualità, che forse in quell' istante era accessibile ai soli stimoli della fame!!!

Fra questi pensieri mi inoltrai nella prossima stanza, ove i miei sguardi vennero in singolar modo colpiti da un rimarchevole quadro raffigurante il Principe dei Romani oratori in atto di scoprire la tomba di Archimede. — Mi parve opera degna di essere commendata tanto per la bontà del disegno, quanto per la felice espressione di tutte quelle circostanze storiche che sono richieste da quadri di simil genere. Mi fu detto essere lavoro di un signor Paolo Barbotti , egregio allievo della scuola Pavese, al quale mi è grato di porgere questo pubblico tributo di lode, sia pel quadro di cui favelliamo, sia pel lodato affresco che sullo stesso argomento egli ha condotto in una casa Pavese, splendido albergo di buoni studii e di liberali discipline. — Trascorsi pure in egual modo le altre stanze al piano terreno ed al piano superiore, e dapertutto rinvenni preziose collezioni dei migliori esemplari educativi, e nello stesso tempo dagli sparsi lavori de' giovani mi fu dato di rilevare abbondevolmente la bontà dell'istituzione e l'eccellenza de' metodi sicchè conchiusi meco stesso doversi a buona ragione chiamar fortunati questi discepoli a cui è dischiusa tanta opportunità di studii e sapienza di precettori!

Così ragionando fra me stesso ponevo il piede nello studio del professore. Ivi primissimo innanzi a tntti mi si offerse allo sguardo l' abbozzo di un' opera di argomento religioso che rappresenta *un miracolo di S. Martino.* Quantunque lavoro incompleto, tuttavia risguardando alla larghezza del concetto, alla superiorità della composizione ed all' eleganza dello stile mi fu facile scorgere nel medesimo la mano maestra di chi, non sappiamo se iniziata, ma che certamente ha illustrata la sua vita d' artista con altri lavori

storico religiosi. — Ond'è che non temo di errare affermando che i pregi del disegno audace ad un punto e castigato, la simmetrica fusione delle parti ed il pregio dell'esecuzione renderanno cotesta tela opera egregia dell'arte, ed aggiungeranno un nuovo fiore alla già splendida corona del maestro. Imperocchè non è da tacersi come esso pure a somiglianza de' sommi artisti italiani, sulle cui tracce egli cammina con tanta distinzione, sappia far scorgere le parti tutte ed ogni maniera d'accessorii al centro del quadro stesso, sicchè ne risulti in modo spiccante e luminoso il concetto generale. e, direi quasi, caratteristico della composizione. La qual cosa mantenendo il simmetrico accordo delle parti o, come dicono i maestri, l'unità nella varietà, non è a dire come aumenti in modo meraviglioso l'interesse del tutto. — E mentre il mio occhio notava tutte le bellezze del mio ideato lavoro, la mia mente mi venne richiamando a poco a poco all'accesa fantasia quella brillante schiera d'artisti che vissero ai fortunati tempi di Leone X e di Giulio II, e resero fiorente ed invidiata l'arte italiana.

GIACOMO TRECOURT

NELLA SUA CASA.

Ebbi a notare più volte nelle mie peregrinazioni artistiche che sovente i più grandi maestri hanno costume di conservare nelle lor case istesse le migliori e più splendide produzioni del loro ingegno, a somiglianza dell'aristocrazia inglese, che è solita raccogliere ne' suoi feudali castelli le più felici e rinomate creazioni dell'arte antica e moderna. Lo che accade tuttavia con diverso intendimento, perchè gli Inglesi ciò fanno d'ordinario per mostrare ingentilita opulenza, o, come essi dicono, per *fashion*, mentre gli artisti, e speciatmente gli Italiani, a ciò sono spinti dell'amore intenso che nutrono all'arte, e per avere fonti perenne a cui attingere le loro inspirazioni. Deliberai pertanto di fare una visita all'egregio professore, ed a questo fine salii al piano superiore dello stabilimento, ove esso tiene il suo domicilio. Per giungere a lui mi fu d'uopo attraversare un lungo androne, ove rinvenni sulle porte e sui muri copiose vestigia de' suoi antichi e divoti abitatori. Presentatomi quindi al professore, gli porsi la mia carta e mi annunciai, quale io mi sono veramente, per un Ungherese che viaggia

per amore delle scienze e delle arti, e per proprio diletto. Trovai nel signor Teecourt una persona che ad un volto geniale accoppia modi così gentili e cortesi, che io al primo abboccarmi con lui il conobbi tale quale me lo aveva prenunziato la fama, e rimasi altamente prevenuto in suo favore. Richiestole se conoscesse il francese, poichè mi doleva di infastidirlo coll'italiano, che allora cominciavo appena a balbettare, ei risposemi, con assai corretto accento, che parlassi pure francese, giacchè egli lo intendeva perfettamente, sicchè in quella lingua fu impegnata la conversazione. Ha statura mediocre, forme proporzionate ed eleganti, complessione delicata; fronte spaziosa ed occhi sereni, d'uomo che è ricco di nobili pensieri, aspetto piacente, barba copiosa ed ampia che armonizza col suo tipo d'artista italiano; maniere semplici con decoro e soavità; parole poche e gravi, evidenti testimoni d'animo pienamente sincero e non mezzanamente erudito. " Ecco un bel quadro! „ mi diss'egli additandomi nella prima stanza un paesaggio di un Ronzoni mantovano, ed era veramente un quadro di gentile e simpatico effetto per felicità d'espressione, perfetta imitazione della natura e giusta intonazione del colorito.

A questo punto mi prese vaghezza di interrogarlo, se per avventura ei fosse francese, come pareva accennasse il suo nome. Risposemi, il padre suo essere venuto in Francia, lui però essere nativo di Bergamo ed allievo di quell'Accademia, che, come tutti sanno, occupa un posto così luminoso nella storia e nel progresso dell'arte moderna. Continuando quindi l'esame incominciato, egli mi fece notare due *teste di vecchio*, lavoro assai corretto e di buon genere di un artista Carnovali, congiunto al maestro per antica amicizia. Il nome di questo pittore ricorre spessissimo nella collezione del professore; infatti egli mi venne subito mostrando un altro quadro del medesimo rappresentante un bellissimo tipo di donna orientale che è veramente tratteggiata con esuberanza di vita e con quella morbidezza di contorni che è sovranamente richiesta in questo genere di lavoro. Mi mostrò quindi una *Vergine che va in Egitto*, lavoro ricchissimo di buoni pregi ed eseguito con singolare perizia da un suo fratello e poscia una *burrasca di mare* del signor Canella, lavoro pienamente degno di quella splendida rinomanza a cui è salito in Italia il suo autore. Vi tenne dietro una magnifica ed ampia tela ov'è ritratto *Daniele che esce incolume dalla fossa dei leoni*. È opera dello stesso professore squisitamente

lavorata, e che porge un perfetto studio anatomico, storico ed artistico, sicchè questa sola opera sarebbe sufficiente ad attestare il merito distintissimo dell'autore.

A! quale proposito io mi posso trattenere in questo luogo dall'osservare..... come io abbia trovato in questo egregio maestro quella schietta modestia, che pur troppo è dote assai rara in uomini di stabilita ed eminente riputazione. Infatti egli schivava di proposito dal richiamarmi alla considerazione de' suoi lavori, ed all'opposto si affaticava a tutto potere — e quasi con pietosa divozione — a mettere in rilievo quello de' suoi amici, che rinvengonsi frequenti nella sua piccola ma elegante collezione.

Passati quindi in un'altra stanza, quivi mi si offersero allo sguardo, sospesi ad una stessa parete, tre quadri di una rara finezza e correzione.

Il primo era il ritratto di Carnevali; un uomo sui trentacinque anni, per quanto appariva dal dipinto; folta capellatura, barba ondeggiante ed incolta, fronte e volto austeri, occhio profondamente scrutatore, l'energia dell'anima rivelata dalla persona. Ha in una mano il pennello e nell'altro la tavolozza; sta coll'occhio fisso nel vicino ritratto dell'amico, che egli è intento a copiare. L'altro era appunto il ritratto del signor Trecourt, lavorato dal Carnevali con tutto l'affetto e la sollecitudine dell'amicizia. Fra questi due ed alquanto più in alto, ve ne era un terzo; esso era il ritratto di una signora eseguito in tutta la superiorità dell'ideale poetico e nello stesso tempo della bellezza materiale. Non mi si domandi qual fosse l'espressioue di quel volto, il fascino di quello sguardo, la morbidezza di quei contorni, il colorito di quelle gote, il purpureo colore delle labbra rotonde e pronunciate, ed infine la fulgida bellezza di quella gentile! Dirò soltanto che non io solo rimasi attonito alla contemplazione di quella perfetta creatura, poichè avendo io esclamato " Oh quanta è bella! „ vidi la faccia del maestro d'ordinario calma e tranquilla colorirsi improvvisamente, e l'udii rispondere con dolce sorriso: " Per certo è bella, e tanto più poichè l'originale è ancora vivente! „ — " Essa vive ancora? „ gli domandai io con entusiasmo. — " Felice voi, o maestro, a cui è toccato in sorte di conoscere e dipingere un tanto prodigio di bellezza! „ Oh potessi almeno io essere il medico confidente di quell'anima angelica!.... „ Così piacevolmente favellando entrammo alla fine nell'ultima stanza. Quivi trovai un altro quadro che mi

occupò a lungo, e svegliò nel mio cuore emozioni insolite e profonde. Essa rappresentava la *Vendetta*, opera fantastica a mezza figura dello stesso signor Trecourt. È una schiava in un harem d' Oriente che, tradita e delusa nel suo amore, sta spiando il momento della vendetta. Il suo volto porta l' impronta del feroce divisamento, e rivela le tracce del mal represso furore: in una mano stringe il pugnale, e somigliante a belva che aspetta la preda ove insanguinare gli artigli, così ella attende l' assassino della sua tranquillità. Non vediamo nel suo volto un' ingrata e spasmodica contrazione de' muscoli, non atteggiamenti esagerati nella persona, nè pose da danzatrice, ma invece noi vediamo una figura che esprime un dolore profondamente sentito che si rivela nella persona scomposta e trepidante, nelle gote secche e macilenti nell'occhio fisso ed atterrato. In questo stato, assisa sopra un basso divano se ne sta la bella ed infelice creatura, riarsa da quella febbre che lentamente invadendo il sistema nervoso fu da Platone chiamata molto opportunamente *febbre dell'anima*. Essa non si regge in vita, tanto è l'affievolimento del suo corpo, che per la speranza di poter compiere la fatale vendetta e saziarsi nel sangue del traditore.

Così potente è l' impressione che questo quadro lascia nell' animo di chi lo considera, che di lui si può con tutta verità affermare che ottiene quel successo a cui fu destinato, lo che è il più grande trionfo che un artista possa a sè stesso desiderare.

Stretta quindi la mano al gentilissimo professore e preso da lui congedo, passai a visitare la

SCUOLA DI DISEGNO

DIRETTA DAL

PROFESSORE CESARE FERRERI.

Fui tratto adunque a visitare la scuola di Disegno che io sapeva essere salita a molta rinomanza per la celebrità del professore che la dirige e per la squisitezza ed abbondanza di quei materiali che opportunissimi a formare il gusto degli allievi, valgono nello stesso tempo a soddisfare l'amatore delle belle arti.

Essa fu fondata dalla liberalità del marchese Malaspina, che ha lasciato un nome illustre non solo per lo splendore del casato,

ma meglio ancora per la superiorità del suo gusto nelle lettere, nelle arti e nella cognizione dell'antichità. La scuola è situata in un edificio elegante e sontuoso, il quale annunzia perfettamente sia lo scopo a cui fu destinato: sia la nobile generosità del fondatore, che in esso ha lasciato un monumento perenne del suo cuore benefico e dell'anima sua veramente grande e nobilissima. Che anzi essendomi stato detto che il concetto artistico di quell'edificio era stato immaginato dallo stesso marchese, perciò al cospetto di quella straordinaria ed insieme graziosa magnificenza fui tentato di ripetere il notissimo detto di Buffon *Lo stile essere l'uomo.* La quale sentenza, quantunque subisca spesso di molte eccezioni, poichè talvolta anche l'uomo rozzo ed inumano può essere dotato di ornatissimo stile, come spesso accade che chi ha temperamento melanconico scriva argutamente e con molto sale comico, tuttavia in questo caso si conviene perfettamente a rappresentare quell'elevatezza di carattere e quel buon gusto artistico che in modo così segnalato distinse il marchese Malaspina.

Entrato adunque in questo grazioso edificio mi trovai in una sala a terreno destinata ai lavori scolastici, ma in quel punto silenziosa e deserta; essendomi imbattuto a visitarle in un giorno di vacanza. Trovai in essa una collezione di opere artistiche di grandissimo valore e di una sorprendente varietà. E quantunque il momento non fosse guari propizio, poichè si dava opera ad assettare e ripulire la scuola, tuttavia il mio compagno, essendo intendentissimo di belle arti e molto pratico del luogo, mi fece attentamente osservare quanto in esso rinvenivasi di rimarchevole e degno di osservazione. Però non permettendosi lo spazio di tutte enumerarle a parte a parte, così mi terrò pago di ricordarne alcune poche e quelle specialmente che mi parvero più degne d'essere notate.

È ardua impresa il giudicare rettamente delle produzioni dell'arte. Imperocchè oltre ad una naturale disposizione e dirò quasi ad una istintiva comprensione del bello, egli è mestieri essersi educato con continui viaggi e collo studio di quei perfetti esemplari, che le varie scuole italiane, variamente modificate secondo i luoghi ed i tempi, hanno prodotto, incominciando dall'età di Cimabue infino a noi. E la difficoltà cresce a mille doppi quando il nostro giudizio deve versare intorno ai sommi maestri che nell'arte

del disegno e del dipingere hanno lasciato le più potenti ed originali creazioni.

Continua adunque la mia visita in varie stanze tutte ripiene di perfetti esemplari artistici e di studii nobilissimi delle migliori opere che abbia prodotto il genio italiano, il quale buon diritto tiene il primato delle arti fra le moderne nazioni. Fra i quali è degno d'essere ricordato un grandioso disegno di scultura che rappresenta il *trionfo di Alessandro il grande*, reduce dalla spedizione delle Indie, che come tutti sanno, venne compiuto da Thorwaldsen e poscia acquistato dal marchese Sommariva, e da lui posto a singolare ornamento della sua villa sul lago di Como. I gessi di questo ammirando basso-rilievo vennero regalati alla scuola da una egregia signora pavese che a tale scopo li comperò in una sua gita a Como. Imperocchè quivi sorse l'ammirando lavoro, destinato ad emblema dei napoleonici trionfi, sicchè può dirsi anch'esso creazione italiana, perchè ispirata dal cielo d'Italia. È meritevole eziandio di molta osservazione un altro grandioso disegno a matita rappresentante una *battaglia di Atessandro il Grande*, di uno scolaro del Garavaglia, il quale sarà ricordato con perpetuo desiderio nel mondo artistico. Questo disegno rileva il non comune ingegno dell'allievo, che ben merita di succedere a tanto maestro, troppo presto rapito ai trionfi dell'arte. E neppure voglionsi tralasciare due preziosi studii, abbenché incompleti, di due nomi meritamente cari e simpatici a questa città, voglio dire di Garavaglia morto a Firenze nel maggiore splendore della sua gloria, e di Massacra morto tragicamente nel fiore della giovinezza, e mentre spuntava sulla sua fronte l'aureola del genio e dell'immortalità. Così io trascorsi con grandissimo diletto tutte le stanze di questo spazioso stabilimento, ammirando ogni dove la moltepllcità de' gruppi, l'abbondanza dei disegni e la bontà degli esemplari, che rendono questa scuola veramente insigne ed a poche altre seconda in Italia. Ed in mezzo a queste osservazioni il pensiero mi venne trasportando alle splendide creazioni del greco popolo, il quale favorito dal suo cielo limpido e soave, condusse l'arte intiera a somma perfezione, lasciando ai posteri ottimi modelli da imitare e gloriose tradizioni da seguirsi con amore e venerazione. Quindi in cuor mio chiamai fortunate quelle italiane città, in cui sorgono scuole che si propongono di indirizzare la gioventù nel cammino laborioso dell'arte, perchè sia mantenuto intatto il patrimonio di quelle glorie artistiche

che, come l'antica Grecia, rendono quest' Italia oggetto d'ammirazione e d'invidia alle altre nazioni.

Tra questi pensieri uscii dallo stabilimento e mi recai a visitare il maestro nella sua abitazione.

Il Professore CESARE FERRERI

Quest' egregio maestro, che è salito a bella fama nella storia dell' arte contemporanea, giudicato anche dalle sole apparenze, si mostra educato a quello splendore ed a quella comodità della vita che gl'Inglesi chiamano *confort.* La sua casa che guarda una bellissima piazza può chiamarsi un vero modello di eleganza e di buon gusto. Infatti appena entri in essa, tosto ti colpisce l'occhio una suppellettile artistica così ricca ed elegante, che da essa ti è facile argomentare quanto sia l' intelligenza del maestro ed il suo amore per l'arte. Fummo adunque introdotti in un salottino a terreno, perfettamente decorata all' inglese, ove evvi tanta copia di lavori pregevolissimi, che se anche il maestro si facesse lunga pezza attendere, niuno correrebbe pericolo d' annoiarsi. E mentre mi pasceva lo sguardo nella contemplazione di tante bellezze, comparve il maestro, che mi accolse co' modi più eletti ed affettuosi, quantunque gli fossi affatto sconosciuto. Lo pregai di scusarmi se mi era recato a disturbarlo, e di attribuire la mia visita al desiderio che io aveva di conoscere sì rinomato artista e di visitare nello stesso tempo la sua galleria, di cui la fama mi aveva bensì annunziato cose mirabili, ma la mia aspettazione fu di molto superata. Infatti io ebbi ad ammirare una collezione così abbondante e squisita che se volessi descrivere per disteso soltanto quello che mi fu mostrato in questa sala, avrei materia sufficiente ad un lunghissimo articolo. Dirò quindi brevemente delle cose più insigni da me vedute, richiamando a tal uopo, come meglio saprò, le fuggitive impressioni della memoria. Primi si offersero ai miei occhi due pregievolissimi lavori: un quadro di Sebastiano Ricci, che per la sua finitezza mi parve degno di annoverarsi fra le migliori opere di questo artista, ed uno studio di genere sacro, del sommo Michelangelo, al cui genio fu dischiusa ogni più riposta bellezza dell'arte, poichè meritò d'essere chiamato *più che mortale Angiol divino.* Ma veramente quello che mi ha colpito di ineffabile meravi-

glia, si fu un altro quadro di genere sacro rappresentante il Redentore con giacente a' piedi la Maddalena e l'Apostolo prediletto i quali atteggiamenti a profondo dolore stanno contemplando l'esanime spoglia del divino Maestro. È condotta con tanta potenza di colorito, perizia di disegno e magistero di chiaroscuro, che pei vari sbattimenti della luce ti si presenta in varie sembianze secondo i luoghi e le distanze onde lo contempli; e sempre ti sorprende e ti affascina. Per verità io non ho veduto nel genere sacro un quadro più portentoso di questo, nè al Belvedere di Vienna, nè al Louvre di Parigi, nè a Versailles, nè alla Galleria Nazionale di Londra e nemmeno alle Gallerie di Dresda e di Monaco. Trovai pur degna di molta considerazione un quadro storico-religioso di straordinario ed ardito concetto, rappresentante i miracoli del Giudaismo figurati in un gruppo grandioso dal cremonese Panfilo Novello. — Di merito non comune venne da me giudicato anche un quadro di Camillo Procaccino che rappresenta con molta finitezza e leggiadria una santa Orsola. — Mi venne poscia mostrato nella terza stanza un quadro assai interessante e pregievole che rappresenta in miniatura antica i figli di Rubens, il cui originale si trova nella Galleria di Dresda. E quindi passando all'ultima stanza, oltre al ritratto di un Cardinale de-Medici, maestrevolmente condotto, una *tempesta di mare* di ottimo genere ed un ritratto bellissimo di un principe di Savoja a cavallo; trovai degno di speciale ricordo un *Eremitaggio antico*, tratteggiato co' suoi abitanti e con un ampia distesa di campagna e di cielo. Questo lavoro vuolsi chiamare un ottimo modello di artistica perfezione, tanto felicemente è in esso imitata la natura nelle sue parti più leggiadre e minute.

Visitata così la galleria dei quadri a piano terreno, per una graziosa scala a chiocciola, le cui pareti sono intieramente tappezzate da bellissimi oggetti d'arte, salimmo al primo piano per vedere la raccolta dei disegni e delle incisioni. Entrati quindi nella prima sala, vi trovammo una così strabocchevole quantità di lavori di tal genere, ed appesi alle pareti, ed accumulati al suolo per mancanza di spazio, che io non so d'aver veduto una collezione d'incisioni di questa più completa e perfetta. E tanto più la cosa é d'ammirarsi poichè una ricchezza cosi strabocchevole di lavori artistici è tutta proprietà di un uomo privato, di questo signor

Cesare Ferreri, che è una delle più eminenti illustrazioni della sua patria.

In questa ricchissima collezione, oltre alle più riputate produzioni di pressochè tutti gli incisori più insigni, mi compiacqui sommamente nello ammirare un bellissimo esemplare del Cavallo di Morghen, poichè oltre al suo pregio intrinseco che tutti sanno, quello del signor Ferreri ha eziandio questo merito particolare, che non porta per anco lo stemma, nè il nome di Pio VI, ma soltanto il nome dell'autore e l'anno 1792. Il Ferreri lo ebbe da un nipote dell'ultimo Cardinale di Milano.

Trascorse in tal modo varie sale, entrammo finalmente in un ultima, ove con vera compiacenza scorgemmo i lavori del maestro stesso, dei quali molti da lui condotti per elezione, i più per invito altrui e specialmente della Galleria nazionale di Torino. Non è mio proposito di farne qui l'enumerazione; io mi accontento di ricordare una sua bellissima incisione che rappresenta una scena religiosa nella Sagrestia della *Certosa di Pavia*, che racchiude in sè un sì immenso tesoro di sculture, pitture, memorie storiche e milioni di valore che varrebbe la pena di intraprendere un viaggio di centinaja di miglia per solo vederla, sia perchè il lavoro del Ferreri mi sembra uno dei più morbidi e vivaci che siano usciti dal suo bulino, e sia perchè essa ricorda uno dei più memorabili monumenti d'Italia.

In mezzo a tanta copia di tesori artistici egli ebbe pure la gentilezza di mostrarmi una singolare ed interessante reliquia degli andati tempi, voglio dire un cembalo costrutto in Roma dal milanese Antonio Nobili l'anno 1564. È un istrumento assai interessante per la sua meravigliosa costruzione e per la sua rarità. Quindi innanzi di congedarmi, quest'egregio professore mi diede una prova del suo amore paterno, richiamando la mia attenzione sovra una lunga fila di teste di putti raffiguranti i suoi stessi figli che appena nati erano morti. Così ebbe fine la mia visita colla quale chiudo il presente articolo.

NECROLOGIO

Il giorno 22 marzo u. s., in Pavia si spegneva dolcemente l'esistenza operosa dell'illustre Vice Presidente della nostra *Società storica pavese* Prof. Comm. **Torquato Taramelli** nella tarda età di settantasette anni.

Fu una simpatica e veneranda figura di scienziato, tutto dedito, come ben disse Michele Scherillo, ai tre supremi affetti della sua vita semplice e modesta, scevra d'ambizioni: la patria, la famiglia, la scienza.

Avendo fatto di Pavia la sua seconda patria, alla illustrazione geologica del territorio di questa consacrò parte delle sue amorose ed accurate ricerche; per questo nobilissimo impulso Egli volle essere sino dalla fondazione socio di questo storico sodalizio, che lo ebbe di poi per più lustri autorevole e zelante Consigliere e Vice Presidente.

All'unanime lutto suscitato dalla sua morte, la *Società storica pavese* vivamente si associa, esprimendo alla superstite famiglia l'espressione del suo sincero cordoglio.

S.

ANNO XXII. LUGLIO-DICEMBRE 1922. FASC. III-IV.

BOLLETTINO

DELLA

Società Pavese di Storia Patria

SOMMARIO



PAVIA
TIPOGRAFIA E LEGATORIA COOPERATIVA
1925

AVVERTENZE

Il Bollettino della Società Pavese di Storia Patria si pubblica in fascicoli semestrali di circa cinque fogli di stampa per ciascuno. I Soci pagano la quota annuale di L. **15** e hanno diritto al Bollettino. L'abbonamento per i non Soci è di annue L. **20**.

L'art. 8 dello Statuto prescrive: « Chi nel mese di Settembre non avrà presentato le dimissioni da Socio contribuente si intenderà ascritto alla Società anche per l'anno successivo ».

Dei libri ed opuscoli spediti in dono alla Società sarà dato l'annunzio: di quelli che riguarderanno la storia lombarda o pavese, sarà fatta recensione o dato un cenno bibliografico.

I manoscritti ammessi alla pubblicazione non si restituiscono. Gli autori avranno diritto a 25 estratti delle Memorie da loro pubblicate nel Bollettino: qualora però gli Autori ne desiderassero un numero maggiore, dovranno rivolgersi alla **Tipografia Cooperativa in Pavia**, Piazza Botta (di fronte agli Istituti Biologici), che si obbliga di fornirli in ragione di L. 24 per ogni foglio di stampa e per ogni numero di 25 copie.

Sono disponibili alcune copie delle precedenti annate del Bollettino al prezzo di L. 20 per ciascuna annata non che alcuni esemplari del *Codice diplomatico della Università di Pavia.* Vol. I e Vol. II (Parte I[a] e II[a]) 1361-1450.

Per ciò che riguarda la collaborazione, rivolgersi al Segretario della Società dottor Renato Sòriga, presso il Museo Civico di Storia Patria, Pavia, Piazza Petrarca.

Per ciò che riguarda l'Amministrazione, rivolgersi al Cassiere della Società Prof. Camillo Beccalli, Via Giuseppe Franck, 5, Pavia.

VIGEVANO

LA SUA « PIEVE » E LA SUA « CATTEDRALE » (1)

La questione delle origini di una città è quasi sempre connessa con quella del suo ètimo; e però conviene incominciar da questo per avere, di quelle, la nozione che più si approssimi al vero. E ciò specialmente per Vigèvano, il cui nome ha dato molto filo da torcere agli studiosi. Infatti, mentre tutti sono d'accordo nel riconoscere nel prefisso della parola la voce latina « vicus », le opinioni si differenziano allorchè si tratta di spiegare il restante della parola stessa, cioè il *nucleo primitivo*. È mia ferma convinzione che qui si è dinnanzi a un vocabolo pre-romano, e senza dubbio ligure. Più che gli antichi documenti medievali (del resto sempre preziosi per seguire le successive trasformazioni della parola attraverso a forme più o meno letterarie), è utile al riguardo conoscere e studiare la forma dialettale, e da essa partire per le ulteriori ricerche dell' oscuro ètimo. Orbene, com'è chiamata

(1) Questo breve saggio rievoca, per la parte che riguarda *Vigèvano nell'evo antico*, il mio lavoro *La battaglia al Ticino e le vicende di un Municipio romano* (Milano, A. Vallardi, 1921), al quale pertanto rimando il lettore, che desiderasse avere maggiori e più complete notizie in proposito.

dai vigevanesi la loro città? « Avgèvan » e « 'Vgèvan »; mentre l'abitante è detto, con voce evidentemente contratta: « Viginòñ » (da *Vigiv'nitòñ » = *Vigivinitano » ?). Non è difficile riconoscere in « Avg- » e « V(i)g' » il riflesso popolare di « vic (us) »; ma è chiaro anche che la palatale « g » non si sarebbe sempre conservata nel corso della parola, se essa avesse dovuto riflettere puramente e semplicemente il lat. « vic(us) ». È uopo pertanto ammettere che tale « g », oltre il « c » di « vic », ricordi qualche altro suono che ne ha favorito la palatalizzazione; tale suono, assorbito dalla pronuncia popolare e scomparso nelle più antiche trascrizioni che a questa si accostavano, ricompare prima timidamente e poscia deciso nei documenti di una età più evoluta e colta: intendo alludere alla « l » di « Viglèvinum » o « Viglèvanum », che si trova pure in una parola a questa molto simile, « Olèvano » (« Avlèvanum? »), e che, invece dei noti *Levi-Liguri* « incolentes circa Ticinum amnem » (Livio, V, 32, 2) e fondatori di Pavia — *Ticinum* — insieme coi Marici (Plinio, *n. h.*, III, 17, 124), io ritengo sia propria de' *Libui* o *Libici* o *Lebecii* di stirpe prevalentemente ligure e abitanti intorno a Lomello — *Laumellum* — e Vercelli — *Vercellae* (Tolomeo, *Geog.*, III, 1, 36).

Infatti, da un « *Vico-Lìbuin » o « *Vico-Lèbuin », nel quale la « n » finale si può ritenere o il segno del genitivo plurale (= *de' Libui*; cfr. gr. -ῶν) o il ricordo della postposizione *-en* (*-in*, gr. ἐν) col locativo, quasi « ne' Libui » (cfr. A. Trombetti, *Elementi di Glottologia*, *passim*. Bologna, Zanichelli, 1922), è facile passare a « *Vic' lìbuin », « *Vic'lèbuin », donde gli storici « Viglìvin(um) », « Viglèvin(um) » e « Vigìvin(um) », « Vigèvin(um) », certo attraverso a forme intermedie « *Viclìbvin(um) », « *Viclèbvin(um) » e « *Vigìbvin(um) », « *Vigèb-

vin(um) » (1). Nè deve recar maraviglia il nome di « Lìbuin » dato al nucleo primitivo, donde poi uscì il *vicus* e l'*oppidum* e, più tardi, la *città* di Vigèvano: basta perciò pensare ai non pochi « Liborno » o « Liburno » o « Ligorno » o « Livorno » sparsi nella regione pedemontana e altrove, e nei cui prefissi (non suffissi) troviamo la stessa radicale di *Libui* e *Liguri*. Cadono quindi le tre principali teorie sull'etimologia della nostra città: *Vicus-Laevòrum*, *Victùmulae* e *Vico-Gèbuin*; la prima perchè, per quanto contenga la liquida di cui sopra, non può riflettere che un « *Vigèvo », la seconda per il fatto del nesso consonantico « -ct- », che non dà mai una « g » palatale mediana ma tutt'al più, nel dialetto, un « co » finale, la terza per il suono etimologico gutturale di « Ghèbuin », che non sarebbe potuto diventare palatale se non, come opina il Salvioni, attraverso a un molto ipotetico « *Viculus Gèbuin ».

Vigevano adunque, l'antico « Vico de' Libui » o « ne' Libui » — analogamente, ma con diverso processo linguistico, si ebbe Voghera da « Vico degli Iriati » —, appare fondato da quella tribù ligure, che ebbe per suoi centri principali Vercelli e Lomello e nella età storica si fuse coi sopravvenuti Galli (Celti), dopo avere avuto de' contatti con stirpi prettamente italiche (Umbri) e con gli Etruschi.

(1) Nelle carte più antiche e dopo il mille compare costantemente la forma " Vicogèvinum ", certo parallela al " Vicogèbvin(um) " delle carte del X secolo, dove la " b " finì per assimilarsi conla " v " (" u ") seguente, quasi a rinforzo della stessa (il riflesso palatino dialett. di " c'l ", ritenuto lettera iniziale di una nuova porola, fu in entrambi congiunto con la forma reintegrata " vico ", e che ricorda assai la romana (rustica?) " Vico-çebvin(um) " della cosidetta iscrizione di Angera (" Vico-Sèbuin "). Ne' secoli XII e XIII, in una stessa carta (Pavia), accanto a " Vigluinum " e " Vigèuinum " compare la sintomatica " Viglluinum " e " Viglèuinum ", che prevarrà dopo il XV secolo, trasformandosi definitivamente in " Viglèvanum ", donde l'ital. *Vigèvano*.

Costrutto in luogo eminente e forte per natura, sulla parte più elevata (promontorio) dello spartiacque Ticino-Terdoppio e a metà strada circa fra Milano e Vercelli — nella parte bassa e paludosa, sia presso il Ticino che presso il Terdoppio, erano sorte le prime palafitte de' Liguri neolitici, delle quali furono sicuri eredi i borghi da tempo scomparsi di Grecòna (Rometta), Serpi (San Marco) e Preducla o Pedula (Castellazzo) —, divenne ben presto il centro di mercato e il luogo di radunata delle popolazioni circonvicine (1). E quando i Romani, nella ripresa della guerra contro i Galli Cisalpini, fondarono la *colonia-emporium* di Viccolonne nel luogo ora occupato dalla frazione de' Piccolini (224 c. av. C.) e s'impadronirono di Milano insubrica (222), Vigevano perdette la

(1) Le prove della esistenza, nella età preistorica e pre-romana, del *nucleo* (odierno castello visconteo-sforzesco) e dei singoli *luoghi sparsi*, che poscia diedero origine alla " Vigevano „ romana e medievale, sono date, oltre che dai brillanti risultati delle pazienti ricerche dell'amico prof. L. Barni (*Note archeologiche sulle origini di Vigevano*. Mortara, 1922), dalle scoperte bene spesso casuali fatte nell'agro vigevanese nei secoli passati, e delle quali, fin dove potè, tenne nota nei suoi scritti il benemerito cancelliere e cronista cinquecentesco Simone del Pozzo. Io, in diversi miei lavori e specie nell'ultimo già cit. *La battaglia al Ticino* etc., ho fatto cenno di esse, e anche di altre posteriori venute a mia notizia; e certo sarebbe stato *doveroso* che di tutte avesse tenuto conto il Barni, citando *qualche volta* i miei lavori e non dando, *bene spesso*, come roba sua i risultati de' miei studi. Ricordo, ad esempio, l'etimologia di *Viginti Columnae* dal vigesimo migliare romano (per quanto egli lo faccia un lungo diverso da' *Piccolini*) e la spada di bronzo trovata tra S. Vittore e la Sforzesca. Certo il lavoro del B., pregevole per molti rispetti, sarebbe riuscito più interessante, se si fosse limitato alla parte prettamente archeologica e a un elenco meno disordinato e confuso (non dico scorretto e sgrammaticato per forma) delle scoperte fatte da lui e da altri nei vari luoghi dell'agro vigevanese, non avesse preteso di dare certe etimologie ridicole come quelle di *Guzzera* da *locus erat* (sic!), avesse capito che il *Preducla* è una mia correzione del più comune *Pedule* o *Pedula* e quindi un luogo identico, e non fosse venuto ancora a risuscitare, per l'ètimo di Vigevano, il vieto *Vicus Laevorum* e l'inconcepibile *Vico-tumulus*!

propria importanza politica conservando solo quella militare. Vide presso le sue mura la vittoria equestre di Annibale e la completa disfatta de' barbari Cimbri (1). Estesa con la legge Giulia (45 av. C.) la cittadinanza romana ai Transpadani, venne unito al « municipium » di Viccolonne ed ascritto probabilmente alla tribù Ufentina: e fu, di quello, uno de' vici più importanti senza tuttavia perdere il suo primitivo carattere di « castrum ». Appartengono ad esso, senza dubbio, due antiche iscrizioni: quella di *Vico-Sèbuin* attribuita ad Angera (*CIL*, V, 2ª, n. 5471), e l'altra di *Statilio Onorato* già veduta dall'Alciati (*id.*, n. 6480).

Quando sia stato diffuso nei nostri paesi il Vangelo, non si può dire con sicurezza. Due sono le teorie al riguardo: la prima vuole che il Cristianesimo si sia propagato nell'Italia occidentale fino dall'epoca apostolica, e cioè nello stesso tempo che nell'Italia peninsulare e nelle provincе africane; la seconda che nel nord della penisola la cristianizzazione sia stata molto più lenta e quindi, fino al principio del secolo IV, non si abbiano avuti che dei centri cristiani sporadici. Alla evangelizzazione è naturalmente collegata la organizzazione primitiva della chiesa; e però, se fosse vera la seconda teoria, nella Padania non si potrebbe parlare di gruppi ecclesiastici organizzati, ossia delle così dette « diocesi », che nella età post-costantiniana. Basta enunciare tale ipotesi per riconoscerne tutta la insussistenza e falsità. Certo, se si intende parlare di organizzazione episcopale quale la troviamo posteriormente, noi dobbiamo portarci al secolo IV, e cioè dopo il famoso editto di Milano; ma non po-

(1) Cfr. mio lav.: *Robbio e la battaglia de' Campi Raudi* in questo *Bollettino*, a. XVIII, fasc. I-IV.

tendo far astrazione da un rudimentale ordinamento delle primitive comunità religiose, queste sono di necessità coeve all'apparire dei primi cristiani in un determinato paese. Ordinamento rudimentale, ho detto, almeno per la amministrazione dei beni messi in comune: in questo senso va presa appunto la « diocesi » primitiva, un qualche cosa come l'odierna parrocchia e l'antica pieve o chiesa battesimale; e in questo senso pure si comprende la identità, nei tempi precostantiniani, fra il vescovo e il presbitero (= anziano). Orbene, che non vi siano stati cristiani (e quindi comunità cristiane) nell' Italia del nord nel primo secolo dell'èra volgare, è cosa che urta contro il buon senso, dal momento che noi sappiamo che vere e proprie « ecclesiae » già funzionavano nel mezzodì della Gallia Transalpina, e quivi gli evangelizzatori non potevano essersi recati che per via di terra, e cioè passando dalla Gallia Cisalpina e dalla Liguria. E poichè è pacifico che la primordiale organizzazione ecclesiastica si plasmò su quella civile, onde a un municipio troviamo corrispondere una diocesi, a un pago una pieve, a un vico una cappellania o titolo; nell'età apostolica ed immediatamente successiva anche Viccolonne (come Lomello, Novara, Vercelli, Pavia e Milano) ebbe il suo « vescovo » e Vigevano, non essendo ancora sede di pieve, il suo « cappellano ». Venutosi poi, dopo il IV secolo, alla costituzione di più vaste diocesi — gli odierni *vescovadi* — e al raggruppamento di queste in più larghe circoscrizioni — le così dette *sedi primaziali* —, le piccole diocesi primitive scomparvero; e come quella di Lomello venne assorbita da Pavia, così quella di Viccolonne entrò a far parte del vescovado di Novara, mentre alcune porzioni dell' una e dell' altra, e più propriamente le pievi poste vicine alla Sesia, passarono sotto la sede primaziale di Vercelli. Da

allora Viccolonne non restò più che sede di pieve o di pievi; contemporaneamente, in seguito alle incursioni barbariche, perdeva anche della sua importanza politica, lasciando al lontano Bolgaro (ora Borgovercelli) l'onore di essere il capoluogo della « iudiciaria » langobarda e del « comitato » franco e post-franco.

Ma anche l'esistenza di Viccolonne come sede plebana e, conseguentemente, di corte (sculdascio e vicario) fu di non lunga durata. Non è qui il caso di enumerare le varie fasi dello sfasciamento di un centro urbano, che era stato certo notevole nell'evo antico e ne' primi secoli del medio; tuttavia mi piace far notare che esso, nella metà del secolo XI, era ormai divenuto un puro ricordo demografico, e il suo già notevole territorio si era irregolarmente frazionato fra tre centri viciniori: Vigevano, da tempo assurto al grado di luogo principale, Cassolo e Gravellona. E fra tre località pure vicine erano andate divise le sue tre probabili pievi: quella più importante, e che dalle carte novaresi del X secolo risulta avere avuto il titolo arcipretale, passò senza dubbio a Vigevano, e precisamente alla ex-capellania di S. Ambrogio.

Si è molto discusso, fra gli studiosi di storia locale, del nome se non della ubicazione della chiesa principale di Vigevano, ossia della sua « pieve ». Simone del Pozzo pare propenda per Santa Maria, s'intende nell'ambito del vecchio « castrum »; e mentre il Sacchetti è d'avviso che la chiesa maggiore sia sempre stata sotto il titolo di S. Ambrogio, il Brambilla afferma recisamente che tale chiesa era dedicata alla Vergine Maria. Nulla di preciso dice il Nubilonio; e quanto al Biffignandi, egli trova più comodo far parlare il falso Ingramo de' Curti, il quale naturalmente è per Santa Maria. Il prof. N. Colombo, nel suo importante lavoro « Alla ricerca delle origini del nome di

Vigevano », edito nel 1899, nega ogni base storica alla chiesa mariana, e forte della sua teoria sull'origine langobardica della città parteggia per il S. Ambrogio, il quale fino all'anno 996 c., con la modesta qualifica di « cappella », sarebbe appartenuto alla pieve di un vicino e problematico *Neviri*, sebbene fosse investito del patronato beneficiario l'arciprete della lontana pieve di *San Pietro Mosezzo*. Tale teoria è basata tutta quanta sur una poco esatta ed incompleta interpretazione di tre documenti dell'Archivio Capitolare di Novara, rispettivamente del marzo 963, 12 agosto 967 e settembre 996. Nei primi due infatti si parla di un certo Grauso, che, nella sua duplice qualità di arciprete della pieve di S. Pietro in Vico Masingo e custode della basilica di S. Ambrogio in Vigevano, permuta de' beni con due persone di Viccolonne. Nel terzo tale Dagiberto, chiamato « dominus » e detto senz'altro diacono e custode « ecclesie plebis sancti ambrosii qui est constructa infra castro uicogebuin », fa altra permuta in Viccolonne con persona forse non del luogo, ma che ivi aveva delle proprietà. Osservo subito che mia è la lettura « S. Pietro in Vico Masingo » (1), mentre

(1) Il dott. F. Pezza, tanto nel suo studio su " Gambolò agli albori del 1500 ", in *Il Terdoppio* (periodico mensile della Parrocchia di Gambolò), a. I-II, n. 4-20, che nella recensione al mio lavoro cit. " La battaglia al Ticino etc. ", in *Bollett. Stor. per la Prov. di Novara*, a. XVI-1922, pp. 175-7, tende a far credere essere *sua* la interpretazione di " Masingo " per " Masovico " o " Masvico "; ma a provare la poca onestà di tale suo procedere basta consultare il predetto suo lavoro su Gambolò. Ivi infatti, nelle puntate del 25 dicembre e 8 ottobre 1921 (a. I, nn. 7-8), e cioè quando il mio libro era ancora in tipografia, si parla sempre di un *vico* e di una *pieve* di S. Pietro in *Masuvico*, la quale viene identificata, giusta quanto avea supposto fin dal 1836 il canonico Frasconi di Novara allorchè pubblicava le carte relative nel vol. XIII dei *M. h. p.* (e senza punto essere citato, come sarebbe stato più corretto), con la chiesa gambolese di S. Pietro al Terdoppio. Invece, nelle puntate del 30 luglio e 27 agosto 1922

gli editori antichi e recenti delle suddette due carte del 963 e 967 hanno interpretato « S. Pietro in Vico Masvico » o « Masovico », identificandolo i primi con la vecchia pieve di S. Pietro di Gambolò presso il Terdoppio, ed i secondi con la già ricordata di S. Pietro Mosezzo. Ma anche ammessa — ciò che un più attento esame de' due documenti e il confronto loro con un'altra carta del 946 escludono affatto — la esattezza della lezione « Vico Masvico » o « Masovico », tale luogo non può corrispondere al novarese « Mosezzo » perchè, in atti non solo anteriori, ma contemporanei e più tardivi, esso compare sempre scritto « Moxicio » e « Musicio »; e d'altra parte la chiesa pievana di S. Pietro al Terdoppio, anzichè dal nostro S. Ambrogio, venne assorbita da S. Gaudenzio di Gambolò (1). La pieve di S. Pietro in Vico Masingo va dunque ricercata altrove, e più precisamente nell' ex territorio di Viccolonne, passato, come si è detto, a Vigevano. Le maggiori probabilità sono per la chiesa di

(a. II, nn. 17-8), quando il mio lavoro era uscito da tempo per le stampe e al predetto a. era noto per avergliene io fatto omaggio, si vien fuori *senz'altro* col " Masingo " e non più " Masuico ", e si cita lo stesso documento da me già segnalato (a. 946) come prova irrefragabile della cattiva scritturazione di " Masovico " o " Masuico " nelle due carte del 963 e 967.

(1) Il Pezza, nella già cit. recensione, vuole spiegare la pretesa dipendenza della basilica plebana vigevanese dal S. Pietro di Gambolò, nel quinquiennio 963-67, col " fenomeno transitorio d' una vacanza di titolare o di un'incapacità a funzionare della basilica di S. Ambrogio stessa ",, o meglio ritenerla " uno stadio temporaneo di tutela o di reggenza occasionato da una profonda disorganizzazione plebana accidentale "; e si riferisce più precisamente ai danni e sconvolgimenti recati, nella regione pedemontana fino alla Sesia, ed anche oltre, dalle incursioni saraceniche negli anni 960-64. Confesso che la ipotesi è seducente e bene trovata; ma mentre tale fatto può benissimo applicarsi anche al S. Pietro (poi S. Martino) viccolonnese, l'a. non è riuscito a trovare alcun residuato topografico odierno dell'antico " vico Masingo " (o come hanno detto altri " Masovico ") nel territorio gambolese.

S. Martino, ora ridotta ad uso abitazione colonica e situata appena fuori della odierna porta Novara, nella regione detta appunto « Valle S. Martino ». Tale chiesa, ricostrutta o meglio *riformata* nel 1507 per voto fatto dai Vigevanesi in tempo di pestilenza, sorgeva presso un antico sepolcreto pagano, i cui avanzi vennero appunto trovati all' epoca della sua rifabbrica; e che essa sia stata sede di pieve, e precisamente di quella nota col nome di « S. Pietro in Vico Masingo », è provato, oltre che dalla costruzione a foggia di basilica dell'antico edificio, dalla vicinanza ivi della corte viccolonnese e di una località detta « ad Vigum », certo un' abbreviatura popolare di « Vico Masingo », in un documento novarese del 1347, contenente le consegne fatte in quell'anno delle proprietà delle varie chiese soggette a quella diocesi, fra le quali è compresa pure la collegiata di S. Ambrogio di Vigevano. Nè deve stupire la diversità di titolo: in epoca, che non si può ancora precisare, al nome primitivo di S. Pietro si sarà accoppiato quello di S. Martino, che finì per prevalere. Ma già prima era avvenuto il trapasso di pieve in S. Ambrogio; e il ricordo di questo fatto, oltre che ne' succitati documenti del 963, 967 e 996, è conservato nel nome de' due compatroni spirituali della nostra città: S. Pietro e S. Ambrogio. Ancora; e ciò a maggior prova di quanto si è detto di sopra. I nostri vescovi, a cominciare dal primo, il pavese Galeazzo Pietra, hanno sempre usato fare il loro solenne ingresso in città dalla antica porta di S. Martino (ora Novara); e poichè la chiesa è tenace custode di consuetudini, l'usanza di far entrare i vescovi — come, certo, prima i parroci o pievani — da porta S. Martino è da ritenersi un omaggio simbolico reso all'antica dipendenza religiosa di Vigevano da Viccolonne, l'unione spirituale della pieve, poscia cattedrale di S. Am-

brogio, con la matrice sua S. Pietro in Vico Masingo, poscia S. Martino.

E la chiesa di S. Ambrogio, nelle fasi successive di « cappellania », « pieve » e « collegiata », rimase entro le mura del primitivo « castrum » (ora *castello*) fino alla seconda metà del secolo XIV. Non si può dire con sicurezza quando sia avvenuto il trapasso della pieve ivi. Certo qualche tempo prima del 963; poichè la dicitura: " Arciprete della pieve di S. Pietro in Vico Masingo e Custode della basilica di S. Ambrogio in Vigevano », usata nel documento di detto anno e in quello susseguente del 967, si può benissimo intendere nel senso che il noto Grauso conservava i due titoli, pur tenendo la sua residenza in S. Ambrogio (allo stesso modo gli odierni parroci di S. Francesco e di S. Pietro Martire fanno precedere alla nuova qualifica la vecchia rispettivamente di « S. Dionigi » e « S. Cristoforo »), e d'altra parte i due vocaboli di « basilica » e di « custode » erano, in quei bassi tempi, equipollenti a « chiesa plebana » e « capo dirigente della pieve ». Ad ogni modo, abbandonata dopo il 996 la prima e antica qualifica, rimase solo quella di « custode » o « pievano di S. Ambrogio »; e questi ebbe sotto di sè diverse « cappellanie », le stesse senza dubbio che già dipendevano da Viccolonne. Quali e quante esse fossero in origine, non si sa; infatti il famoso breve di papa Innocenzo II del 26 giugno 1133, mentre enumera quelle dipendenti dalle pievi novaresi di Mortara (*S. Albino*) e di Gambolò (*S. Pietro*), per Vigevano si limita a dire: « Plebem Vegevanensem cum capellis suis ». Tuttavia per il fatto che questa ebbe, come « collegiata », sette canonici oltre il prevosto, è lecito supporre che intorno a questo numero si aggirassero anche le cappelle della pieve. E poichè uno di questi canonici, secondo le

citate « Consegue » del 1347, appare anche « chierico beneficiato » della chiesa di S. Maria di Vigevano, e questa è detta senz'altro « de ordine Coluniecensi », viene automaticamente risolta la questione della precedenza pievana fra S. Ambrogio e S. Maria. La quale adunque, contrariamente all'affermazione di alcuni nostri storici, non fu mai chiesa battesimale, e non potè essere fondata che nella seconda metà del secolo XI, allorchè altre chiese e monasteri cluniacensi sorgevano a Robbio (*S. Valeriano* e *S. Pietro*) e altrove.

L'epoca di Luchino Visconti segna, per Vigevano, il principio dell'ingrandimento o, meglio, del graduale spostamento del suo centro urbano, rimasto fino allora quasi esclusivamente entro l'ambito del vecchio « castrum », verso la così detta periferia (1). Tale opera di ricostruzione durò per circa un secolo e mezzo, e cioè fino a tanto che, prima sotto i Visconti e poi sotto gli Sforza, il « centro delle patrie memorie » fu completamente sgombro di case private e di edifici pubblici, per non restare che la *sede* de' signori di Milano e il magnifico *Castello*, reso prezioso dall'opera del Bramante e del Vinci. Fra gli edifici pubblici, i primi ad emigrare nella « Vigevano nuova » furono il *palatium* e la *domus*. L'uno e l'altra, entro il « castrum », facevano parte del quartiere di « Bron-

(1) Il prof. Barni, mentre in un suo precedente lavoro (*La Cattedrale e le primitive chiese di Vigevano*, pp. 10 e 54-9. Vigevano, 1919) si affanna a combattere la *mia* tesi (non di *altri studiosi contemporanei*, com' egli malamente scrive) della esistenza del borgo di Vigevano entro il Castello avanti l'epoca luchiniana, e sostiene con argomenti poco validi che, prima d'allora, " i Vigevanesi abitavano, nella loro grande maggioranza, fuori del Castello, e quindi all'intorno di questo vi dovevano già essere parecchie Chiese ", e cioè quelle di S. Pietro M., di S. Giorgio *in Strata*, di S. Andrea, di S. Dionigi e di S. Ambrogio (poscia Cattedrale; e perchè non anche quella di San Francesco?); nelle già citate *Note archeologiche* etc. viene implicita-

zone »; ed entrambi rimasero ancora nello stesso quartiere, portato abbasso ed ingrandito (1). Interpretando falsamente una iscrizione posta a ricordo di un orologio solare (da ascriversi in realtà all'anno 1460), alcuni vorrebbero far risalire al 1100 c. la costruzione della chiesa di S. Ambrogio fuori del « castrum » (2). Altri vorrebbe posticiparne

mente ad ammettere che il nucleo della odierna città si deve ricercare nell'area del Castello, cioè nella parte più elevata del 1° terrazzo, che, come un ampio poggio, " domina tutta la pianura circostante e la verdeggiante e boscosa valle del Ticino " (p. 4), e di facile accesso da una sola parte, ripida sugli altri tre lati, " bastava un fossato e una palizzata attraverso lo stretto spazio, per cui si accede alla spianata, per trasformarla in asilo inespugnabile " (p. 8). Intorno a questo nucleo centrale, quasi " acropoli ", si estendevano come si è più volte detto, ed io ho affermato in tutti i miei lavori (che il B. non cita), i diversi vici, de' quali permane in parte il ricordo nelle odierne frazioni di Vigevano. Questo, s'intende, fino alla fondazione di Viccolonne; decaduta la quale, il posto fu ripreso da Vigevano, che sarebbe pertanto il risultato di un vero e proprio *sinecismo*.

(1) Gli altri *tre* quartieri antichi erano rispettivamente quelli di *S. Martino*, *Cicerino* e *Costa*; fuori del " castrum " divennero poi *nove*, essendosi aggiunti ai primi, da loro enucleati, i cinque di *Griona*, *Mercanti*, *Valle*, *Strata* e *Predalate* (da *Bronzone*). Il Barni (*La Cattedrale* etc., cit., p. 11), non so con quale fondamento, afferma che nell'epoca de' Comuni Vigevano " era divisa in tre (!) rioni fuori del Castello ", e che ciascuno aveva " la sua chiesa principale, delle quali due diedero origine ai due conventi di diverso ordine, Francescano e Domenicano, e l'altra, che era già dedicata a S. Ambrogio, venne ricostruita in suo onore ". A voler ribattere tutte le *inesattezze* contenute in questo, e negli altri poco felici lavori del Barni, occorrerebbe un articolo a parte: questo mi riserbo di fare a suo tempo; intanto, per chi desiderasse avere più dettagliate notizie sui *quartieri* (o *contrade*) di Vigevano, cfr. il mio lav.: " Le origini del Comune di Vigevano e i suoi diplomi imperiali ", in *Arch. Stor. Lomb.*, a. XLI-1914, pp. 606-7 e 618-22.

(2) Tutto quanto il Barni (*op. cit.*, pp. 16-7, 21-5 e 58) scrive a sostegno della falsa interpretazione del Sacchetti (*Vigevano Illustrato*, p. 13. Milano, 1648) circa la famosa iscrizione riportata dal Nubilonio (*Cronaca di Vigevano*, p. 40 dell'estr. della ediz. di Carlo Negroni (Torino, 1891), interpretazione seguita poi dal Brambilla (*Chiesa di Vigevano*, p. 15. Milano, 1669) e dal Biffignandi (*Mem. istor. della città di Vigevano*, p. 44. Vigevano, 1810), è *perfettamente inutile*, sia perchè lo stile della datazione non è del secolo XI o XII, sia perchè

la data al principio del 1300 (1). Ma il documento novarese del 1347, posteriore di due anni agli acquisti di case e sedimi « in Castro veteri de vigliuano » fatti, per parte di Luchino, dal suo procuratore Franzio Corono di S. Vitale (2), non ci autorizza a ritenere che tale chiesa, sebbene in forma più modesta, esistesse nel luogo ora occupato dalla cattedrale. Anzi, se si deve stare a tre atti testamentari rispettivamente del 1366 e del 1374, ed in ispecie ai due del 1374, nei quali si parla in modo chiaro di una *chiesa nuova* di S. Ambrogio, questa non può essere ascritta che al decennio 1360-70. E venne costrutta, come l'antica « in castro », a foggia di basilica a croce greca, con la fronte rivolta a ponente, ossia con la medesima odierna orientazione. De' quattro bracci della croce tre si possono vedere tuttavia, e cioè quelli di mezzanotte (verso la via Carlo Alberto), di levante (verso il cortile dell'Episcopio) e di mezzodì (verso la corte che dà accesso alla sagrestia de' canonici). Lo spazio ora occupato dal prolungamento del quarto braccio (di ponente) formava un piazzale, sotto

le parole " Annis millenis.... quadragies cum sexagintaque „ non significano 1100, ma 1460, sia infine perchè in un verbale di seduta del Consiglio Generale di Vigevano (ACV, vol. VIII) del 27 aprile 1460 si parla di un orologio già esistente " super palacium communis Vigleuani „, e che era stato promesso " poni facere ad faciem ecclesie Sancti Ambroxij „. Quanto poi all' altra prova del quadrante trovato a metà circa del campanile di S. Ambrogio (parte interna) con la segnatura " F. O-1319 „, osservo che ivi è veramente scritto " 1519 „, e che appunto nel 1519 il comune di Vigevano pagava a Francesco Ortolana di Pavia lire imper. 80 " pro eius mercede in aptandum orlogium Communitatis vigleuani super Campanille dicte communitatis „, ed altre lire imper. 20 " pro facenda spera de foris pro dicto orlogio „ (ACV, *Tesorieri*, vol. VIII, f. 123). Notisi che le iniziali *F* ed *O* del suddetto quadrante corrispondono perfettamente a *F(rancesco) O(rtolana)!*

(1) N. Colombo, *Alla ricerca delle origini del nome di Vigevano*, p. 105. Novara, 1899.

(2) Cfr. mio lav., di prossima pubblicazione: *Luchino Visconti a Vigevano e il primo " catasto „ ecclesiastico vigevanese.*

il titolo naturalmente di S. Ambrogio; e quivi vennero in progresso di tempo costrutti il cimitero, il campanile e il battistero, rimanendo, specie i due ultimi, isolati dal resto della chiesa (1).

È certo che Ludovico il Moro, il quale fra l'altro dotò Vigevano di una piazza superba e monumentale, avea intenzione di inalzare questo borgo al grado di città, e di conseguenza decorarla di sede vescovile. La caduta improvvisa gli impedì di mandare ad effetto tale disegno; ma esso venne ripresso ed attuato dal figlio Francesco II, nel 1530. Allora la collegiata di S. Ambrogio, assurta al titolo di *cattedrale*, si spezzò in tre parrocchie; le quali, insieme con quelle novaresi di S. Albino di Mortara e di S. Gaudenzio di Gambolò, costituirono in origine la minuscola diocesi vigevanese, di cui fu primo vescovo, come si è detto, un patrizio pavese, Galeazzo Pietra. Acqualunga e Zeme furono i successivi suoi ingrandimenti. Ma nel 1817, con l'incorporamento delle parrocchie pavesi della Lomellina e di quelle novaresi di Cassolnovo e Gravellona (permutata poi quest'ultima con Sozzago), essa raggiunse quella estensione e quella importanza, che la resero e la rendono una delle più notevoli ed ambite del Piemonte. Non senza motivo adunque si può dire che il « vescovado di Vigevano » ha fatto risorgere prima l'antica « diocesi di Viccolonne-Bolgaro », e poi anche quella pure antica « di Lomello » (2).

ALESSANDRO COLOMBO.

(1) Cfr. mio prossimo lavoro: *La chiesa di S. Ambrogio "nuovo" in Vigevano.*

(2) Cfr. mio art.: *Gli antecedenti storici del "vescovado di Vigevano"*, in *Corriere di Vigevano*, a. 1905, n. 18.

Elenco (non definitivo) de' Pievani e Prevosti di S. Ambrogio.

a) *Pievani:*

GRAUSO (963-67), arciprete di S. Pietro in Vico Masingo e custode della basilica di S. Ambrogio.

DAGIBERTO (996), " diaconus de ordine episcopio sancte novariensis ecclesie ".

b) *Prevosti:*

LITTEFREDO (1177), detto anche " canonicus ecclesie novariensis ".

GUIDOTTO DI MAIO (1203 e 1204), pure " canonicus " come il preced., e poi (1210 c.) vescovo d'Asti.

GUGLIELMO COLLI († 1388).

ANTONIO COLLI (1388 - .....).

DANIELE ARDIZZI (1455 c. - 1462 c.).

GIOVANNI FRANCESCO ARDIZZI (1474 c. - 1488 c.).

GEROLAMO ALASIA (1500 c.), canonico di S. Ambrogio nel 1499, citato da Simone del Pozzo per la ricostruzione della chiesa di S. Martino e dal Nubilonio per la costruzione del battistero.

CESARE SACCHI (1510 c.), già nominato dal 1504, nel 1509 non era ancora giunto in sede, donde vive proteste e minaccie da parte del Comune.

SIMONE BIFFI (1531 c.).

IL CONCETTO DI « SOLITUDINE »
SECONDO UN ROMANTICO LOMBARDO DEL 1821

Il libro di cui mi occupo, da più di un secolo giace, con altri dello stesso autore, nella patria biblioteca, dove meritamente continuerà a giacere dopo questa fugace esumazione. Ma un ricordo è doveroso, non foss'altro per i sensi liberali che si levarono da quelle pagine in tempi di trepida soggezione allo straniero.

Il libro è di Giovanni Zuccala e ha per titolo: « Della Solitudine secondo i principii di Petrarca e di Zimmermann ».

Consta di ventidue lettere, edite la prima volta in Milano nel 1818, presso Paolo Emilio Giusti e ristampate, con qualche aggiunta trascurabile per noi, in Pavia, nel 1822, presso P. Bizzoni (1).

Al tempo della ristampa, lo Zuccala, chiamatovi nel maggio del '19, era professore ordinario di Estetica e Let-

(1) L'edizione pavese porta, in appendice, altri scritti dell'autore, e cioè: due orazioni "*Del Bello ideale*" e "*Del Mirabile*", già edita, la prima, nel '21. Seguono certe "*Osservazioni sopra il giudizio che diedero due illustri letterati viventi intorno l'Aminta del Tasso*", dirette a Jacopo Crescini che le premise, in quello stesso anno, all'edizione che della famosa favola pastorale pubblicava in Padova.

teratura italiana nell'I. R. Università, dove, contemporaneamente a tale disciplina, insegnò Storia Universale degli Stati Austriaci, di Germania e d'Italia; Storia delle belle arti; Filologia latina e letteratura classica latina (1). Attività non comune adunque la sua e concordemente elogiata dai biografi che furono, in ordine di tempo, P. Regli (2), P. Chiappa (3), A. Zoncada (4).

Rievochiamo brevemente la figura dello Zuccala con queste fonti.

Nacque egli in Bergamo, il 19 dicembre 1788, da civile famiglia e ebbe la prima educazione letteraria nella casa paterna da un « Conte di Lapinié » emigrato francese.

A dieci anni rimase orfano del padre che, commerciante, trovò la morte per mano di corsari lungo il lido adriatico. Dopo la sventura, il giovinetto crebbe « schivo della società » e passò dalle cure del Lapinié al patrio Seminario ove studiò fino a ricevere l'ordine del diaconato.

Svestito l'abito talare si diede quindi all'insegnamento delle lettere; maestro, successivamente, nei collegi di Celana, di Santa Giustina, di Merate, finchè, nel '18, insegnò « eloquenza e lingua greca nel Convitto Ginnasio Calchi Taeggi » di Milano, ove pubblicò alcuni *Inni* e scrisse (continua il Regli che allora gli fu discepolo), « nel silenzio

(1) *Memorie e documenti per la storia dell' Università di Pavia*, Pavia, Successori Bizzoni, 1878, Parte I, pag. 494 e 513.

(2) F. Regli, *Elogio del prof. Giovanni Zuccala*, Milano, F. Rusconi, 1838.

(3) In: *Biografia del prof. Giovanni Zuccala*, Pavia, Bizzoni, 1847. Questi cenni biografici che P. Chiappa pubblicò sulla *Gazzetta Provinciale di Pavia*, e dalla quale il Bizzoni fece un *Estratto*, sono gli stessi che E. De Tipaldo inserì in: *Biografia degli uomini illustri* ecc., Venezia, 1834-1845, IX, 256, segg.

(4) In: *Memorie e documenti*, pagg. 541-543.

di quelle celle romite », il libro della « solitudine ». Autore di versi e di prose, critico, biografo e ammiratore del Tasso, si acquistò le grazie di Vincenzo Monti che l'aiutò, pare, a conseguire la cattedra universitaria.

A Pavia pasò gli anni suoi migliori e crebbe in fama per bontà e per certo non stentato liberalismo.

Dell' uomo attesta lo Zoncada: « Altri avranno avuto più alta intelligenza, più solida dottrina, ma nell' arte di farsi amare dai giovani, se arte si può dire ciò che viene dal cuore, nel segreto di svegliare in essi gli spiriti più generosi e volgerli a suo talento, tra quanti professori io abbia mai conosciuti non saprei chi gli potesse andare innanzi ».

Dal '15 al '23 infatti alcuni studenti dell'Ateneo pavese educati alla scuola di libertà di un noto conciliatorista il Prof. Adeodato Ressi, avevano dato animo a quella aulica Accademia Scientifico-Letteraria ticinese, cui Defendente Sacchi cercava d'imprimere un carattere culturale e politico liberale nel tempo stesso (1). Il professore di estetica, che già nel '20 era a Pavia, dovette seguire, in segreto, con compiacenza, le vicende di quegli animosi e vedere nell'Accademia una lontana parente del celebre club di Casa Porro Lambertenghi. Ci autorizza a crederlo il Chiappa: « Fu il Zuccala notato di alcuni tratti poco misurati e prudenti scappatigli nella foga del recitare le sue lezioni, di che poi ebbe a sentirsene qualche amarezza nell' animo » (2). E più chiaramente lo Zoncada: « Dopo una certa lezione nella quale, trascinato, inebriato dagli applausi della scolaresca, s' era lasciato andare a troppo aperte dichiarazioni in senso ostile al Governo, fu chia-

(1) Vedi M. Bolis, *L' Accademia Scientifico-Letteraria ticinese*, in: Bollettino della Società Pavese di Storia Patria, 1914, pag. 104 e segg.

(2) Chiappa, *op. cit.*

mato a palazzo da chi reggeva in quei tempi le cose di Lombardia, e datogli un fiero rabuffo con minaccia di destituziane » (1). Da allora il povero professore visse più che mai solitario e morì « dopo due anni di quell' esistenza dolorosa ».

Ho voluto richiamare l' episodio del « rabuffo » perchè può in qualche modo contribuire alla spiegazione di quei sensi liberali che, come ho detto. serpeggiano qua e là nelle « Lettere » e che neppure lo Zoncada notò quando poteva liberamente farlo; la « quasi assoluta dimenticanza » in che era già caduto « quel nome » nel '78, lo distolse ferse dal leggere più addentro tra le pagine del volumetto. Per conto suo, l' antico discepolo, si soffermò a ravvisare la fama dei « Principi estetici » (2), ma il popolo doveva preferire i racconti: « Eloisa », « I fratelli Moravi », « I solitari della Trappa », « La famigliuola errante » (3).

Eloisa, rinchiusa a forza in un monastero da uno zio per « castigo » di essersi abbandonata all' amore di Abelardo e rassegnata al suo destino; i Moravi che volontariamente vivono fuori del mondo, in perfetta comunione di spirito, di lavoro, di preghiera; la commossa pietà di cinque piccoli vagabondi in cerca di un tozzo di pane, ci trasportano dal più patetico romanticismo tedesco a quello sereno di Mme. de Staël. Ma questi quadretti l' autore li distribuisce di tratto in tratto fra le « Lettere », perchè il giovane amico cui erano dirette, non avesse dovuto la-

(1) *Memorie*, ecc., *op. cit.*

(2) V. per le altre opere a stampa dell' autore, l' elenco del Regli, in appendice all' *Elogio*; e il giudizio che dello Zuccala, critico, prosatore e poeta, dà G. Mazzoni. L' *Ottocento*, Milano, Vallardi, 1913, pag. 347 e 653.

(3) *Della Solitudine*, Lettera XIX; XVII; XVI; XII.

gnarsi « di pensieri troppo gravi e sparuti ». I quali sono massime e sentenze che lo Zuccala va spigolando oltre che dal Petrarca e dallo Zimmermann, da Orazio, da Tibullo, da Cicerone, da Seneca, da Plinio e che gli servono come spunto o conclusione de' suoi ragionamenti. Cosa non difficile del resto, perchè della solitudine, « dieta dell' anima », parlano spesso gli antichi.

Ma la solitudine dello Zuccala non è quella degli antichi; è invece quella dei romantici; la solitudine cioè che si confonde con l' amore della natura; la solitudine di Rousseau, che, per dirla con Sainte-Beuve, « a mis du vert dans notre littérature »; la solitudine di Giulia quando si creava il suo vago Élysée (1) e che fa gridare al gran Padre del Romanticismo: « Vis selon la nature » (2), « Voyez le spectacle de la Nature, écoutez la voix intérieure » (3).

Questo sentimento diffuso in Italia da Mme de Staël e dallo Chauteaubriand contribuì ad acuire quella « sensibilità » che già era in noi fin dai bei tempi dell'Accademia (4) e dispose gli animi alla melanconia, alla tristezza, alla tetraggine. Donde la diffusione della poesia bardita e sepolcrale, dei drammi lagrimosi e delle eroidi. Tale, nel fondo, il romanticismo dello Zuccala che il Mazzoni chiama « pacato » (5). Non è difficile infatti sentire nelle « lettere » gli echi delle Prose e delle Poesie campestri del Pindemonte e quegli abbandoni soavi verso la tomba che tremano in alcuni versi del Foscolo. Ma c'è qualche cosa

(1) *Nouvelle Héloise*, IV partie, lettre XI.

(2) *Émile*, Liv. II.

(3) Profession de foi du Vicaire Savoyard.

(4) E. Bertana, *Arcadia lugubre*, in: *In Arcadia*, Napoli, Perrella, 1909.

(5) *L' Ottocento*, pag. 347.

di più, e, a bene intendere, giova richiamarsi a quello che fu propriamente il romanticismo del Conciliatore.

Le « Lettere », ricordiamo, furono pubblicate in Milano nel '18, e la Milano di quel tempo dava vita al foglio azzurro del quale, dice bene il Clerici, « l'impulso primo fu di ordine politico-sociale, non letterario-romantico » (1).

In base a questo carattere e non per altro l'operetta misantropica del nostro ebbe l'onore di una canta recensione di Silvio Pellico sul *Conciliatore* (2) dalla quale si può agevolmente intuire l'intento politico della medesima dall'indole dei lettori a cui in particolare veniva consigliata e cioè, gli stessi Conciliatoristi, animi usi a « ritirarsi in se stessi a riflettere sui propri dolori, e su quelli delle persone che furono care, a rivolgere gli esempi dell'altrui virtù per vaghezza d'imitarli, a meditare lungamente una fortissima azione e forse anche il sacrificio della propria vita ».

Chiaroveggente presagio di prossime sciagure!

Di qui i non infrequenti riflessi di quest'anima eroica, che rilucono nello scritto dello Zuccalà; il quale, raccogliendo in un tutto « il migliore delle celebrate opere del Petrarca e dello Zimmermann sopra le morali influenze dello spirito e del cuore », avverte il giovinetto amico che chiudersi qualche volta in solitudine, non vuol dire viver fuori della società, che anzi, la solitudine deve temprare l'animo alle lotte della vita. Ciò spiega benissimo come sullo sfondo tutto romantico del libro, spicchino le sentenze morali di una vita d'azione, fiore della sapienza antica.

(1) E. Clerici, *Il Conciliatore, periodico milanese,* Pisa, Nistri, 1903, pag. 35.

(2) *Il Conciliatore*, n. 6, 20 sett. 1818.

Il concetto di solitudine attiva era già stato del resto mirabilmente incarnato dal Foscolo oltre che nell' Ortis, nella figura dell' Alfieri, che fremente per le sorti della patria,

. . . . errava muto
Ove Arno è più deserto.

Ed è tutto italiano questo romanticismo che, sotto la polemica letteraria, corrente impetuosa che travolge ogni altro sentire, nasconde, vena umile e silenziosa e fine, il sentimento di politica libertà: libertà che sente delle audacie dell' Alfieri e degli impeti generosi dell' Ortis, nudrita delle magnanime speranze della prima Cisalpina.

Nato e vissuto accanto alla letteratura ufficiale del regno d' Italia che ebbe il suo esponente in Vinvenzo Monti, fu letteratura semi clandestina e di opposizione che ad onta della inesorabile censura del tempo, si manifestò in maniera non dubbia anche in altre parti d' Europa. Fra questi libri incriminati trovò posto un adattamento italiano del « Saggio sopra la solitudine » dello Zimmermann edito anonimamente in Pavia nel 1804 (1). Un brano solo basta a farci vedere come il Governo avesse ragione di sopprimere le copie dell' audace stampatore. « Pitagora, come ebbe provato nell' inquieta Samo il disgusto della tirrania, passò alla solitudine. I chiostri da esso fondati diventarono per una gran parte del mondo altrettanti Seminari d' entusiasmo, i quali sollevatisi sopra tutti i vantaggi temporali dilatarono il regno spirituale del loro maestro sopra altre nazioni d' entusiasti.

(1) *Saggio sopra la Solitudine* del signor GIANGIORGIO ZIMMERMANN medico di S. M. Britanica in Hannover. Traduzione dal tedesco. Pavia, G. Capelli, MDCCCIV. Un cartoncino di mano ignota immesso nell'esemplare del Museo Civico di Pavia, dà notizia che l' operetta fu soppressa d' autorità del Governo.

L' illimitato potere de' monarchi asiatici apriva ancora più agevolmente la strada all' amor della solitudine in que' sventurati luoghi, dove la soggiogata natura soffoca i suoi sospiri, dove il despota è tutto e il suddito nulla. Gli amici della verità e della virtù fuggivano da questa tirannia, pieni di disprezzo pei tiranni, e trovarono sui fioriti colli e nelle deliziose campagne assai più che non avevano perduto, il maggiore di tutti i beni, la libertà » (1).

Accenti come questi non sono infrequenti specialmente nelle prime Lettere dello Zuccala; ma vi s' adagiano in una forma così piana che quasi non si avvertono; e, d'altra parte, lo Zimmermann non doveva far paura al Governo, in compagnia come si trova con messer Francesco. Bisogna però notare che dal '15 al '20 al '22, la censura non imperversò nel modo esagerato che si crede. Anche il *Conciliatore* fu soppresso soltanto dopo che ebbe lanciato il suo grido di battaglia apertamente. Osserviamo intanto, già che ho nominato più volte il foglio dei liberali, che quest' assumere, come fa l' autore delle lettere, la veste di un uomo maturo che dà consigli di saggezza a un giovane amico, ci richiama la figura del vecchio padre della « Lettera Semiseria » che tramanda al figlio la sua parola di fede. Il richiamo si fa anche più vivo se si continua la lettura.

Le forze dello spirito, è detto nella lettera seconda, hanno più potere di quel che si creda, e chi le eserciti s' avvede « che noi possiamo bastare a noi ». Questa frase che di per sè non parrebbe dir nulla, acquista d' un tratto valore da quello che segue: « Ma pare l' infingardia essere quel morbo che a' nostri giorni più di leggieri metta radice negli animi, quasi a farne dimenticare la grandezza

(1) *Saggio*, ecc. pag. 49.

e la luce di questa patria, che fu la prima maestra delle nazioni di Europa.... Magna parens frugum, Saturnia tellus, magna virum ». La « Saturnia tellus » è l' Italia e quel « noi possiamo bastare a noi », sono gli italiani. I patrioti che interpretavano le pagine del *Conciliatore*, qui leggevano chiaramente ciò che non potevano scrivere su quei fogli e forse confrontavano questo lamento con un altro in cui l' amarezza trabocca con lo sdegno: « La nostra rovina è colpa degli uomini guasti dall' antico servaggio e dalla nuova licenza » (1). E il mite Zuccala fa suoi i versi dell' Alighieri che tuona il suo biasimo contro i vili

che visser senza infamia e senza lodo

e invita gli infingardi a mettersi coi buoni « in azione ». « Chi viva in solitudine sentirà che altra è la vita », ben diversa da quella di coloro che, « ridicoli a un tempo agli stranieri e a noi stessi », pigri e codardi, paventano « perfino di essere grandi ».

Un' altra lettera parla di « felici illusioni » che la solitudine può procurare agli uomini e sono felici, quelle illusioni, perchè possono « farci gli stessi oltraggi della fortuna dimenticare » in questa vita che « scorre affannosa ».

Un brano della lettera quarta dice: « Il saggio poi in solitudine è libero; e le sole anime libere conoscono il prezzo della libertà. Gli schiavi si addormentano placidamente sulle catene ». E più innanzi: « Le minaccie di un tiranno, le furie di un popolo infellonito, le più amare tribolazioni non lo rimuovono (il saggio) dal suo retto pensare ». « Libero del pari nella pace della sua famiglia e tra l' orrore di un carcere », egli tutto sacrifica per la

(1) Foscolo, nell' accompagnatoria della ristampa della *Oda a Bonaparte liberatore*

virtù, « e se accada ch' ella richiegga da lui un sacrificio, vedilo pronto all' ara, rendutosi oggetto di stupore a tutta la patria che insuperbisce di lui ». Minacce, furie, tiranno, carcere, virtù, sacrificio, ara, patria! Non sembra un linguaggio un po' troppo libero per un professore di estetica dell' I. R. università?

Molti poi, è detto nella quinta, non amano come dovrebbero la patria. I montanari, i dimenticati dal mondo sono certo più affezionati alla loro rupe. La sposa che ha il marito lontano canta: « Felici coloro che non videro il fumo dello straniero, e che non sedettero ch' alla mensa de' padri loro! ».

Nelle « conversazioni romorose » assistiamo alla vita vana melliflua, insignificante de' salotti che, sappiamo, erano in voga; ma ci vien da pensare ad altre adunanze della metropoli lombarda che non era oramai più settecentesca: non « romorose » erano le adunanze della « colonia romantica » che si raccoglieva al Balbianino « per ispirarsi ed acquistar estro dalla bella natura », come ci fa sapere Donna Beatrice Trivulzio (1), nè a casa Porro dove le riunioni si alternavano ogni settimana con un pranzo e dove si discutevano tutti gli articoli della rivista per adattarli alle esigenze capricciose della censura.

Ed eccoci alle lettere che parlano del Petrarca. Dato il titolo del libro, ci aspetteremmo un' analisi delle opere attinenti alla solitudine, quali il « Secretum », il « De vita solitaria », il « De ocio religiosorum ». Lo Zuccala, fedele al programma di rievocare spiriti operanti, non si preoccupa d' altro che di difendere il Petrarca dalla « tac-

(1) Art. di G. Giulini in: *Archiv. Storico Lombardo*, S. IV, fasc. 33, 1912, pag. 177-79.

cia di vanità » lanciatagli dal Sismondi. E certo il ricordo del solitario di Valchiusa che aveva gridato a principi e a città: « Pace, pace, pace! » e che di fronte alla tracotanza straniera aveva proclamato « non ancor morto » « l' antiquo valore » nostro, doveva essere caro agli Italiani, non meno del ricordo di Torquato Tasso, gran solitario anch' egli e nella vita e nell' animo soavamente e dolorosamente romantico, raggio ultimo di quel Rinascimento che tanta luce aveva diffuso in Europa. E sta bene accanto a questi nomi quello di « Washington » il titolo dell' ultima lettera.

L' Austria ritenne politicamente innocuo il volume e non lo censurò e neppure stroncò la carriera dello Zuccala dopo il « rabuffo ». Se fosse ciò avvenuto, il libro sarebbe forse, per fama, ancor vivo.

Ho voluto tuttavia ricordarlo non perchè sia degno d' essere riletto, nè per ripetere le lodi iperboliche del Regli: ma perchè l' autore subì in qualche modo l'azione benefica del romanticismo lombardo che fu poi quello del *Conciliatore:* e ricondurre i rigagnoli dispersi alla corrente regale può sempre giovare.

ANGELO ZONCADA.



RICERCHE
PER LA STORIA DELLO STATO VISCONTEO

I.

Lettere di messer Bernabò ai suoi officiali in Cremona.

Sull' altare maggiore del tempio di S. Giovanni in Conca di Milano, forse verso il 1364, sorse per opera di Bonino da Campione o di qualche suo compagno d' arte, l' imponente monumento sepolcrale predispostosi da Bernabò Visconti (1).

Le memorie del riflessivo e bizzarro maestro Marzagaia di Verona ricordano con ammirazione che « inclitam Barnabovis Vicecomitis maiestatem statua, dearum Fortitudinis ac Iustitie decorata simulacris, magnificabat equestris » (2).

Il fiero Visconti volle infatti che e chiesa ed altare fossero dominate dalla sua statua equestre, con armi e

(1) Il monumento è attualmente al Museo Archeologico del Castello Sforzesco. Circa l'attribuzione, vedi VENTURI, *Storia dell' arte*, IV, p. 588.

(2) MAGISTRI MARZAGAIE, *De modernis gestis*, ed. CIPOLLA, in *Monumenti della R. Deputazione di St. P. per il Veneto*, p. 115.

scettro in mano, fra le due figure femminili simboleggianti le dee più facili ad accordarsi nello spirito umano che nella prassi politica.

Fu la novità del monumento oggetto di stupore e di scandalo: basti ricordare l'invettiva di un anonimo francese contro i lombardi che dice vili nella loro tolleranza del dominio visconteo.

E scrive a proposito di Bernabò: « nonne in Mediolano vidi abominabilem idolum super altare Dei, hominis scilicet armati imaginem sedentis super equum de candido marmore fabricatum et in loco ubi corpus Christi sacratum consuevit sacrari vel reponi collocatum? » (1).

Non v'ha dubbio che la posizione del monumento ed il simbolismo rappresentassero agli occhi dei Lombardi il programma di governo di Bernabò Visconti. E Pietro Azario quando nel suo « Liber gestorum in Lombardia » ricorda il monumento e le due Virtù marmoree, non erra conchiudendo « et sic predictis exercendo (Bernabò) dominium adheret » (2).

Si ricercarono già con interesse le linee che la figura di Bernabò Visconti venne ad assumere nella novellistica e nella leggenda popolare italiana (3). Ma e novelle e leggende occorre respingere quando si voglia giungere ad una adeguata conoscenza del Principe che affermava voler regnare con forza e giustizia.

Occorre anzi prescindere da tutta la storiografia tre-

(1) Mi riferisco alla " Invectiva cuiusdam Galli " ed. in *Opera* Fr. Petrarchae, ed. Basilea, II, p. 1063, resa nota dal Novati al Cipolla che vi accennò nelle note al Marzagaia (op. cit., p. 510).

(2) Petri Azarii, *Liber gestorum in Lombardia, R. I. S.*, XVI, n. ed. in corso di stampa.

(3) Vedi F. Medin, *I Visconti nella poesia contemporanea*, in *Arch. Stor. Lomb.*, XVIII, 1891, p. 733 e segg.; V. Vitale, *Bernabò Visconti nella novella e nella cronaca contemporanea*, *ibidem*, 1901, p. 261.

centesca e quattrocentesca dominata — non cerchiamo se volontariamente o no — da quello spirito antivisconteo che l'abile propaganda ponteficio-fiorentina seppe diffondere dovunque per irretire e neutralizzare i principi lombardi. La penna dei cancellieri di Firenze e di Roma servì più forse della spada: le debolezze personali dei Visconti, qualche esagerazione del sistema amministrativo, gli errori, tutto fu sfruttato per creare una falsa fisionomia degli odiati nemici.

L'attività politica e legislativa della dinastia viscontea, può ricostruirsi per il trecento, mancando gli archivi centrali, solo col riunire pazientemente tutti i frammenti archivistici lombardi. Il Repertorio visconteo è un primo ed utile tentativo. Un contributo valido vuole essere la pubblicazione di questi documenti cremonesi (1).

Nella spartizione territoriale avvenuta alla morte dell'arcivescovo Giovanni, Bernabò ebbe assegnate Bergamo, Brescia, Cremona e tutto il territorio ad est dell' Adda; nel 1355, alla morte del fratello maggiore Matteo, Bernabò ebbe ancora Lodi, Parma e Piacenza.

(1) Negli archivi comunali di Lombardia i registri delle cancellerie podestarili viscontee sono scarsi, sebbene dovunque vi sia traccia del " Liber litterarum transmissarum per magnificos et excelsos dominos nostros dominos Mediolani etc. „. Bella è la serie dei registri del Comune di Voghera da me segnalata in questo *Bollettino*, nelle mie *Note e docc.*, e che incomincia col 1359; importanti i due volumi Ratti-Oppizzoni di Tortona del periodo 1340-1380. Altrove come a Como ed a Bergamo occorre scendere al secolo XV.

Molti documenti viscontei invece nei secoli XIV e XV furono per disposizione governativa trascritti nei Registri statutari, in quanto erano correzioni, deliberazioni di norme statutarie od in qualche modo vi avevano attinenza. Ed il Repertorio Visconteo utilizzò quindi gli Statuti di Bergamo, di Como, di Parma, ricchi di tali aggiunte. Dei documenti viscontei di un codice di statuti piacentini fu da me data notizia in questo *Bollettino* ed ora comunico questa notevole serie di lettere viscontee annesse agli Statuti di Cremona.

Fu la spartizione indubbiamente utile: Galeazzo e Bernabò, si mantennero uniti e compatti, solidarizzando contro ogni nemico ed ostacolo, e mentre da un lato fu possibile una difesa dello Stato contro i nemici esterni, dall'altro i due principi lottarono d'accordo contro tutte le tradizioni comunali e separatiste che all'interno insidiavano l'ancora debole e timido organismo statale.

I caratteri autonomistici delle città viscontee, sebbene protetti dalle garanzie degli atti di dedizione, diminuirono considerevolmente appunto sotto il reggimento di Galezzo e di Bernabò, che prepararono il terreno per il riordinamento e la sistemazione che caratterizzerà il governo di Gian Galeazzo.

I podestà, veri capi dello stato comunale, protettori e difensori delle libertà locali, diventano ora semplici governatori, i rappresentanti del nuovo potere centrale che si va organizzando, e che per ora è appena rudimentale: a lato del Principe, sta con autorità vasta, ma indefinita, il suo Vicario generale, istituto di origine podestarile, qualche referendario, collaterali e notai.

Nella loro attività, i podestà si regolano non più secondo il diritto codificato degli Statuti comunali, cui entrando nell'ufficio ancora debbono giurare di mantenere e salvaguardare, ma secondo il nuovo diritto che si va formando, nel naturale sviluppo del Principato. I diritti e gli interessi della collettività sono rappresentati unitamente dalla volontà del Signore, in cui tutti e tutto viene a sintetizzarsi. Il «Dominus» è la ragion di Stato: volontà assoluta, illimitata, che richiede obbedienza cieca, completa.

La collettività reagisce contro i particolarismi.

Tipico è a questo proposito un passo dei «Sermones»

di Gabrio de' Zamorei, il noto funzionario di Giovanni Visconti (1).

Egli ricorda — e non allude ai Visconti? — quosdam tirampnos Lumbardie qui nolunt nominari propriis nominibus, scilicet dominus Petrus, vel dominus Martinus, sed simpliciter volunt vocari « Dominum », et volunt quod dicatur « Dominus vult », « Dominus mandat sic », non adiecto proprio nomine. Sed certe male faciunt, nam nullus debet simpliciter nominari Dominus, nisi Deus » (2).

Però, neanche Gabrio certo non dubitava che, dopo Dio, i Visconti non avessero sui proprii sudditi la maggiore autorità. Altrove egli accusa gli ufficiali dei Principi di essere troppo proni alla volontà dei loro signori e dice: « Et audivi aliquos tirampnos Italie qui dicunt officialibus suis: Faciatis talem decapitari vel suspendi, nulla alia pena dignus est. Nonne hoc casu officialis debet esse fortis et constans et dicere domino vel tyrampno hoc precipienti: Domine, certe predicta non faciam, de me enim potestis facere quidquid vultis! » (3). Ma certo neanche Gabrio avrebbe ardito rispondere in tal modo a Luchino, a Giovanni od a Bernabò.

Per plasmare il nuovo Stato occorreva anzitutto una volontà superiore, ferrea; occorreva disciplinare rigidamente l' opera dei funzionari, coordinare le loro attività, non più indirizzandole agli enti locali, ma al nuovo ente statale, che dava l' ordine, che assicurava la pace, ma

(1) Per Gabrio de' Zamorei, l'autore dell' epigrafe funeraria dell'arcivescovo Giovanni, vedi C. VATTASSO, *Del Petrarca e di alcuni suoi amici*, Roma, 1904.

(2) Il passo che è nel Cod. Vat. Lat. 10134, p. 70, è già citato dal Vattasso.

(3) Vedi Cod. Vat. Lat. 10134, p. 162.

che chiedeva in cambio obbedienza indiscussa e tributi gravosi. Ora, le difficoltà a questo proposito erano gravi: l' esame delle lettere inviate da Milano ai podestà mostra come di fronte ai malumori locali, alle resistenze qualche volta vivaci, molto spesso passive, di famiglie e di gruppi, il rappresentante del governo si trovasse non raramente imbarazzato nell' imporre l' esecuzione degli ordini che riceveva. D' altra parte anche nello Stato visconteo si forma una mentalità speciale fra i funzionari: si stabilisce una tradizione di rigidità amministrativa ammirevole, si lavora non più per il Principe, ma per lo Stato e qualche volta il Principe dovrà mitigare lo zelo dei dipendenti.

I procedimenti dei Visconti furono alle volte bruschi, alle volte violenti; di solito si usava la persuasione. Non vi è violenza intenzionale, vi è incapacità del nuovo ente statale di crearsi subito una misura esatta per quel che ha da fare e per il modo con cui ha da fare.

Crudeli, come la leggenda guelfa li volle fare, Bernabò e Galeazzo non furono: le disposizioni loro nello ambito del diritto penale non paiono differenti da quelle di tutta la giurisprudenza europea contemporanea.

Anche la famosa «quaresima» di Galeazzo Visconti, cui è attribuita dall'Azario, e che si può ammettere. sebbene finora nessun documento cancelleresco la ricordi, (1) aveva soltanto scopo intimidatorio contro i soldati di ventura che saccheggiavano i territori dello Stato nella guerra intentata ai Visconti dalla lega italiana e per i

(1) Si veda però il n. 1372 del *Rep. Visc.* Il 1 febbraio 1364 Bernabò scrive al vicario di Vimercate " quatenus una die Gilberto de Benaliis et Violae della Guarda unum pedem amputari faciat et ad tres dies post modum subsequentes eisdem unum oculum erui faciat et illinc postmodum ad alios tres dies unam manum ipsis faciat amputari et sic deinde de altero pede, altero oculo et altera manu pro utroque ". Ma si tratta di due ribelli.

traditori che loro offrivano appoggio. Procedimento quindi straordinario per circostanze straordinarie.

Perciò, pur non dimenticando l'impulsività irosa di Bernabò che non sempre riusciva a padroneggiarsi, è da giudicare il contegno dei Visconti in confronto coi bisogni del tempo, e con le condizioni morali delle popolazioni che occorreva con rigidità richiamare da una tradizione di mezzo secolo di anarchia.

Ed il più bell'elogio del regime visconteo ci è presentato da una lettera di Urbano V a Bernabò del 15 febbraio 1366: « inter cetera que Tue Nobilitati ascribuntur ad laudem, illud maxime ad honorem tuum ac rei publice utilitatem videtur accedere, quod omnibus per terras, passus et loca tui regiminis transeuntibus, ex tua diligentia, exclusis predonum incursibus, liber et tutus patet accessus » (1).

Cremona era diventata possesso visconteo già nel 1334, dopo quattro anni di governo di Giovanni di Boemia.

Il preambolo degli statuti dati da Bernabò nel 1355 ricorda per quali motivi Cremona era passata alla dominazione viscontea: i disordini politici che l'aveano funestata dopo la breve parentesi della prima signoria di Galeazzo Visconti.

« Cum civitas Cremone et homines et populus civitatis eiusdem a tempore bone dominationis et clare memorie quondam magnifici domini d. Galeaz Vicecomits etc. steterint in statu pessimo et in discensionibus, guerris atque hostilitatibus longevis usque quo dominium civitatis predicte translatum fuit in bone et clare memorie quondam magnificum dominum d. Azonem Vicecomitem

(1) *Reg. Vaticani*, vol. 248, f. 282.

eius filium, que discensiones et guerre commode sedari non poterant, absque mansuetudine et potentia, protectione et difensione prefati quondam bone memorie et clare magnifici domini d. Azonis Viscomitis olim domini generalis civitatis Mediolani, Cremona etc. qui toto tempore vite sue et cum fiducia semper ad custodiam et utilitatem suorum subiectorum Cremonensium vigilavit ac eorum salutem, unitatem, quietem et pacem eisdem omnibus et singulis dilectione intima preparavit et eosdem in eisdem studio vigilare consuevit usque quo suum diem clausit extremum, relictis post se magnificis et excelsis quondam dominis dd. Iohanne et Luchino fratribus de Vicecomitibus patruis suis qui eciam erga bonum statum et tranquillum civitatis Cremone perpetuo vigilaverunt usque quo suum diem clauserunt extremum, relicto post se magnificum et excelsum dominum d. Bernabovem Vicecomitem eorum nepotem qui perpetuo vigilabit ad salutem, quietum, bonum et pacificum statum civitatis et hominum Cremone eiusdemque districtus, territorii et episcopatus ».

Gli Statuti di Cremona, in cui si rispecchiano tutte le trasformazioni politiche, furono oggetto di diverse revisioni. Una prima ebbe luogo nel settembre del 1339, essendo podestà Giovanni Visconti d'Oleggio; una seconda nell'agosto del 1349 per cura del podestà Giovanni di Mandello (1).

L'esame ed il confronto delle due redazioni mi permette ora di chiarire un punto cui già avevo accennato nelle mie *Note e documenti per la formazione dello Stato visconteo* (2).

Nel 1347 gli statuti di Parma intenti a rinnovare gli

(1) Sulle diverse redazioni degli Statuti cremonesi. Vedi L. Fontana, *Bibliografia statutaria dell'It. Sett.*, *sub voce*.

(2) In questo *Bollettino della Società Pav. di St. Pat.*, **XXIII**, 1923.

Statuti della loro città recentemente passata alla signoria di Luchino Visconti, si rivolsero al Comune di Cremona per avere copia delle disposizioni che colà eransi prese per quanto riguardava il ritorno degli esuli e le restituzioni delle proprietà (1).

Ora ecco le tre rubriche che riguardano tale materia negli statuti di Cremona del 1349.

Rubrica de restitutionibus veteribus fiendis.

Item statutum est quod omnia capitula pacis in presenti volumine inserta facta per dominos Lombardie intra cremonenses extrinsecos et nunc intrinsecos in quantum tangunt de restitutione fienda aliquibus personis de eorum honoribus et iurisdicionibus cum omnibus determinacionibus, condicionibus et salvis contentis in dictis capitulis loquentibus de ipsa restitutione, sint firma et valida, auctoritate presentis statuti etc.

Rubrica quod omnes de parte intrinseca et extrinseca restituantur.

Item statutum est quod omnes et singuli de dicta parte extrinseca et adherentes dicte parti reddire possint ad voluntatem suam, libere et impune de cetero, ad civitatem Cremone et districtum, et stare et habitare in ipsis et bona et possessiones vel quasi et res suas habere pacifice et quiete tenere et possidere... [*ut possidebant*] tempore quo recesserunt de civitate Cremone vel ante, per sex menses.... et hoc in illis de parte veteri, in aliis vero de parte nova tempore domini Francisci de Clavesana vel ab eo tempore citra vel quasi restituantur et restituti esse intelligantur ipso iure...

De restitutionibus novis fiendis.

Cum multe et multe expulsiones et recessus et absentationes facte et facti fuerint in civitate et episcopatu Cremone, a tempore quo venit pars Guelfa a Casalimaiore in civitatem Cremone et expulit ghibellinos de Cremona, inter cremonenses plures intrin-

(1) *Ibidem*, 76.

secos et extrinsecos de parte ad partem, prout partes et partium divisiones plures regnaverunt et plures orte et facte fuerint in Cremona et in episcopatu et unus alterum et alter alterum expulerit de civitate, castris, villis et terris in Cremona et episcopatu et cum pluries et pluries paces facte fuerint inter eosdem et restitutiones et reversiones temporibus diversis et aliquibus in partes predictas expulsis et absentatis, plenissime provissum ac per statuta et capitula pacis inite inter Mantoanos, Veronenses et Cremonenses tunc intrinsecos et exstrinsecos declarancia, de temporibus domini Bosii de Dovaria et tempore domini Francisci de Clavisana ac provissum generaliter extitit, omnibus aliis et singulis personis possidentibus tempore dicte pacis olim inite inter Mantoanos et cet., ut sic vel aliter in ipsis statutis et capitulis pacis pluries continetur et cum multi alii sint et reperiantur expulsi qui fuerint expulsi vel absentati pro dictis partibus a dictis temporibus citra de civitate Cremone vel castris, villis vel terris eorumdem et qui nunquam fuerint restituti ad eorum bona, possessiones, iura vel iurisdiciones, quamquam forte venerint vel steterint in civitate Cremone in pace et concordia cum aliis ceteris cremonentibus, tamen restituti non fuerint ad eorum bona, iura, possessiones vel quasi, et maxime cum non sit permissum illis qui fuerint expulsi, banniti, confinati, vel absentati tempore quo dominus Galeaz intravit Cremonam vel ab eo tempore citra pro parte que tunc intravit Cremonam cum prefato domino Galeaz, et cum pluries vel pluries facte fuernnt dicte expulsiones, absentationes et reversiones hinc inde inter partes predictas et cum hinc inde per plures manus ambulaverint eorum bona et res propter novitates antedictas, non derogando propterea prefatis capitulis pacis et statutis de materia restitutionis loquentibus, set ea pocius augendo et ampliando, statutum et ordinatum est quod omnia et singula capitula pacis antedicte inserte in presenti volumine et contenta et statuta loquencia de restitutionibus fiendis, sint firma prout in ipsis statutis et capitulis continetur, et quod omnes et singule persone et homines qui fuerint baniti et expulsi vel confinati vel qui se absentaverint timore partis et pro parte vel alio modo per vim tempore introytus domini Galeaz vel ab eo tempore citra usque ad adventum domini regis Boemie de civitate Cremone vel de alio castro vel terra episcopatus Cremone restituantur et restituti esse intelligantur in omnibus eorum bonis, posessionibus et honoribus....

Ora nella rubrica « de restitutionibus novis fiendis » è degno di molta riflessione il trovare questa annotazione marginale: « Hoc est decretum domini regis Boemie ». Ci troviamo quindi di fronte al rimaneggiamento visconteo di disposizioni di Giovanni di Boemia per la pacificazione dei partiti. Anche qui come nel caso di Bergamo la politica viscontea adottò e fece proprii concetti e norme del governo precedente (1).

Bernabò Visconti, diventato signore di Cremona, nel febbraio 1355, per mezzo del podestà Masetto Rusconi, attese ad una nuova revisione degli statuti (2). In realtà per ordine di Bernabò il giureconsulto Edoardo dei Curradi e Giorgio di Melegnano famigliare e consigliere del Signore prepararono una serie di « statuta decreta et ordinamenta tam in civilibus quam in criminalibus », che, presentati a Masetto Rusconi, vennero pubblicati il 22 ottobre 1355.

Pochi mesi dopo, il 1 febbraio 1356 Taddeo dei Ruggeri di Reggio, giureconsulto e vicario generale di Bernabò, li faceva nuovamente correggere e dichiarare; la pubblicazione avvenne il 26 marzo 1356. Ed ancora, nuove aggiunte statutarie si fecero il 16 ottobre 1356 per opera dei savi del Comune, a norma degli ordini del Podestà e di Giorgio di Madrignano che ora è qualificato « referendario del signore ». Podestà dall'8 agosto 1356 era Paganino da Panico di Bologna e suo vicario il genovese Benvenuto dei signori di Capriata.

Le prime rubriche degli statuti di Bernabò si occu-

(1) *Ibidem*, p. 54.

(2) Gli Statuti di Bernabò ci sono conservati in due copie parallele, ma non completamente identiche, che conviene esaminare quindi ambedue.

pano « de conservacione Dominacionis », « De proditoribus puniendis », « De pace servanda ».

Paese di lotte vivaci tradizionalmente, Cremona, per quanto ce lo permettono i pochi documenti, aveva attirato l'attenzione dell'arcivescovo Giovanni, il quale nel 1351, essendo podestà Pietro Visconti, si decise a modificare profondamente l'assetto del comune. Mentre sino allora si erano mantenuti i due gloriosi Consigli dell'età d'oro del Comune, il Consiglio dei 400 ed il Consiglio dei 200, Giovanni Visconti li sostituì con un unico Consiglio formato di 152 membri, scelti « ex bonis civibus Cremone » ed eletti dal signore stesso. Degno di rilievo è l'ammonimento che attraverso al podestà doveva arrivare al nuovo consiglio di Cremona che era ormai emanazione non del popolo, ma della autorità superiore: il provvedimento era stato preso confidando « de eorum sufficientia et fidelitate »; però si ricordassero che in caso venissero meno a tali speranze, si sarebbe proceduto a tale correzione contro di essi « quod perpetuo aliis cedet in exemplum ».

Negli statuti di Bernabò Visconti del 1356 si ha una nuova rubrica « de conscilio ducentorum » per una nuova riforma del Comune. Ecco quanto diceva il nuovo signore:

« Cum conscilia hinc retro facta propter dissensiones et partialitatis multa enormia induxerunt, idcircho pro conservatione civitatis Cremone et pro bono pacis, statutum et ordinatum est quod omnia statuta loquencia de conscilis fiendis.... sint cassa et quod de cetero sit et esse debeat quoddam conscilium quod appellatum sit conscilium magnifici et excelsi domini d. Bernabovis Vicecomitis.... et comunis et hominum terre Cremone, de quo conscilio sint et esse debeant infrascripte persone nuper electe per nobilem militem d. Georgium Vincemallam reffendarium prefati magnifici domini ».

Con le riforme di Giovanni e di Bernabò cadeva di fatto l'autonomia comunale. Il governo centrale imponeva alla città una amministrazione — tale e non altro era ormai il comune — : tipica ed espressiva è la nuova denominazione; non più Consiglio del Comune, ma Consiglio del Signore Bernabò Visconti e del Comune di Cremona.

A correggere e cambiare disposizioni statutarie, imponendo in tutto lo stato la volontà del governo centrale, troviamo registrate negli statuti di Bernabò un centinaio di lettere e decreti e di questi atti riguardanti l'amministrazione, lo studioso troverà sotto il regesto e poi dei più notevoli l'edizione integrale. Sono escluse dalla pubblicazione un certo numero di lettere viscontee da Azzone a Bernabò, esistenti nell'archivio comunale di Cremona, nella serie *pergamene*, e riguardanti questioni di confini e di terre. Saranno pubblicate a parte (1).

Dei 105 numeri del regesto, 6 lettere sono dell'arcivescovo Giovanni, 2 dei tre fratelli Visconti, 56 di Bernabò, 16 di Gian Galeazzo, 4 di Galeazzo II, 15 di Ludovico, 1 di Rodolfo, 3 di Marco, Ludovico, Carlo, 2 dei *Domini Mediolani*, 3 di ufficiali Viscontei. Cinque atti, i n. 1. 2, 7, 35, 50, trovano riscontro nel *Repertorio Visconteo*, uno, il n. 98, è negli *antiqua ducum Mediolani decreta*.

In questa piccola serie di documenti cremonesi noi troviamo affermati alcuni dei principali concetti della politica interna viscontea.

Anzitutto l'obbedienza assoluta, l'osservanza degli ordini in modo cieco. Si veda la lettera del 4 aprile 1355.

(1) Così di Azzone abbiamo lettere al Comune di C. per la costruzione di un cavo, in data 3 giugno 1337 ecc. Vedi nel *Repertorio cronologico delle pergamene dell'Archivio comunale* di C., opera degli archivisti di quel Municipio vedi i nn. 2253, 2254, 2265, 2306, 2334, 2336, 2337, 2338, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, ecc.

Bernabò scrive: « Nostre intencionis non est abreviare terminum ad vestram requisitionem per nos concessum ». E subito dopo: « Nostri honoris non esset hodie unum scribere et cras contrarium ». E si veda anche il doc. n. 27.

Punto capitale è l'organizzazione finanziaria: istituti feudali e comunali inceppavano le mosse del nuovo governo centralista.

E fin dal febbraio 1355 Bernabò faceva scrivere nei nuovi statuti:

« Cum nostre intencionis sit equalitatem in omnibus observari et discordias, alterchationes et rixas evitare inter nostros cives et subditos que temporibus retroactis multiplices inter eos fuerunt exorte inequalitatis racione ac ne unus de cetero plus altero indebite opprimatur, idcircho per presentes volumus et mandamus quod quelibet persona civitatis, burghorum et suburbiorum ac districtus seu territorii Cremone teneatur et debeat dare et porrigere in bonis in quacumque parte vel loco habeant et extimationem seu valorem omnium bannorum suorum....

Fra le difficoltà si va a tentoni, si cerca di costruire un sistema partendo dalla esperienza. Errori si debbono quindi fare, e Bernabò assai spesso dopo avere ordinato. corregge e modifica disposizioni, che la realtà ha dimostrato impossibili od inadeguate.

Il maggiore fiscalismo trova espressione nella lettera di Bernabò Visconti al podestà Masetto Rusconi del 29 novembre 1355. L'esazione di fodri e taglie è resa difficile e quasi impossibile « propter loca et terras derelictas », conseguenza della guerra. Bernabò ordina, sotto riserva del giudizio che le autorità locali possono dare del suo provvedimento, che si costringano i consoli delle terre ed i vicini « ditiores » a pagare i tributi per i sudditi assentatisi od impossibilitati a soddisfare.

È l'eterno principio della corresponsabilità che stentava ad essere eliminato dalla giurisprudenza.

Più tardi, nel 1358, Bernabò rivolge la sua attenzione ai sudditi che sotto il pretesto di immunità concesse da Giovanni Visconti cercano sfuggire al pagamento dei tributi. E solennemente dichiara irrite e nulle tutte le opposte immunità: tutti debbono pagare i tributi, salvo per quelli che abbiano avuto esenzioni dall'attuale signore. Però, in cambio si abbandona il principio proclamato nel 1355: nessuno deve pagare tributi se non per sè, non per quelli che si sono assentati dalle terre loro.

Evidentemente Bernabò non aveva idee sistemate: procedeva empiricamente. Ma lo scopo era però chiaro. Nel 1359 Giorgio di Melegnano referendario del Signore, ordina la revisione di tutti i tributi, « auditis multis querelis et infinitis lamentelis de inequalitate que viget in terris ». Ecco la meta: livellare tutti i sudditi, tutte le classi di fronte ai tributi.

Per combattere le immunità, nel 1366 Bernabò ed il figlio suo Lodovico ottengono da Carlo IV un diploma in cui si dichiarano — a favore dei Visconti quali vicari imperiali — nulle tutte le immunità precedentemente concesse dall'autorità imperiale. In base a tale decreto Lodovico dichiara decadute tutte le esenzioni; ma nel 1367, evidentemente per non provocare malcontenti nella classe feudale di fronte al profilarsi del conflitto con il Papato e l'Impero, il governo visconteo batte in ritirata ed ordina ai suoi funzionari di non fare novità, e ridurre tutto « ad pristinum statum ».

Un caso tipico di questi procedimenti a tentoni ci è dato da un decreto di Lodovico Visconti del 1369. Egli stabiliva che se alcuno fosse stato condannato pecuniariamente, e fosse contumace, per lui dovessero pagare i

corresponsabili, i vicini. Ma dopo pochi giorni il decreto veniva emendato, esonerando i vicini da tale responsabilità, addossata solo ai parenti, mogli, padri, figli, zii, nepoti. Due mesi dopo si esoneravano le mogli e poco dopo tutti i parenti; l'obbligo riguardava ora solo quelli che vivevano non solo in famiglia, ma « ad unum panem et vinum » col bandito.

Alla lotta contro la classe feudale si riferisce una lettera di Bernabò del 22 gennaio 1355 che ci parla di ordini dati per la distruzione di castelli nel territorio di Cremona, cui si riferisce pure un'istruzione speciale. Di fronte al malumore, Bernabò ordina di sospendere le distruzioni, ma di chiedere cauzioni e garanzie « de solvendo et custodiendo ipsa castra fideliter ad honorem et statum nostrum ».

Si dovevano ridurre a che non potessero " aliquid periculi in statum nostrum inducere ".

Lotta contro feudalità era eliminazione di partiti politici. I Visconti, ora che hanno costituito uno Stato e che organizzano un governo non sono più partigiani. La loro è politica della collettività, non di partiti. Ecco nei nostri documenti l'arcivescovo Giovanni che proclama volere « de nostris subditis omnem occasionem partialitatis tollere et controversiae et materiam extirpare scismatis et discordie » e quindi ordina al comune di Cremona l'abbandono di provvedimenti contro certuni, presi « plus odio partialitatis quam propter eorum defectum ». E Bernabò per impedire che la giustizia sia violata a danno di questo o quel partito, nel 1378 imporrà che un podestà ghibellino abbia al suo fianco un vicario ed un giudice criminale guelfo ed un podestà guelfo sia accompagnato da ufficiali ghibellini.

Ed alla lotta contro i potenti, pensava Bernabò quando

dopo avere già ordinato che le cause civili si liquidassero entro 50 giorni, stabiliva nel 1381 che chiunque intentasse un processo o lite, dovesse giurare di credere fosse la sua una giusta causa, sotto pena di gravi multe, « nam nolumus quod aliquis ex superbia nec divitiis litem intret ».

Anche questa volta la opposizione se non vivace, certo considerevole, dalle varie classi e la resistenza passiva fu tale che dopo aver limitato l'obbligo del giuramento, Bernabò fu costretto, dovendo « pro comuni bono subditorum nostrorum providere », ad abrogare definitivamente la ordinanza.

Le difficoltà contro cui dovevano lottare i funzionari governativi appaiono in tutta evidenza nei due decreti di Gian Galeazzo del 1386 contro gli organizzatori di cospirazioni e contro quelli che si presentavano a podestà e giudici con codazzo di armati « non sine quadam inflata arrogantia et insolita ostentatione ».

La rigidità viscontea è da tali documenti spiegata e giustificata.

Anche il clero si sforzava di conservare le sue posizioni privilegiate nel nuovo stato; ma Bernabò si sforzava di limitare la sfera d'azione dei tribunali ecclesiastici e subordinarli all'autorità civile. Si vedano per ora i documenti n. 41, 77 e 78; in altro mio lavoro su documenti dell'archivio vaticano cercherò di seguire gli sforzi dei Visconti per dominare il clero e la proprietà ecclesiastica.

Ma dove l'attività dei Visconti dovette impiegarsi di più, fu nella lotta contro le tendenze disordinate ed anarchiche delle popolazioni, contro i delitti di sangue, ed i ladronecci. Si esamini quanti dei documenti sotto registrati riguardano la repressione della criminalità, sia che si

*

proclamino nuove pene per i delinquenti, nuovi premi per chi li arresti e li consegni, sia che si cerchi di richiamare raminghi, banditi ed esuli, per sfruttarli nelle guerre e nelle opere di pace, sia ancora che si puniscano danni recati a' sudditi da soldati di ventura od anche dagli stessi funzionari governativi.

I Visconti hanno fallito al loro disegno? Si se grossolanamente si pensi ch'essi intendessero allargare il loro stato fuori la misura imposta dalle condizioni italiane del tempo, seguendo idee e progetti che mai furono più che fantasmi, anche se fantasmi attraenti.

Ma l'opera vera e migliore dei Visconti non è quella delle conquiste, è quella della fondazione di una tradizione statale e civile che forse non si spezzò più.

FRANCESCO COGNASSO.

REGESTO (1)

1. — 1345, 8 giugno – Giovanni e Luchino Visconti *al podestà di C.*
Disposizioni circa il pagamento dei tributi.
Cum multe lamentationes (v. R. V. n. 290).

2. — 1351, 1 febbraio – Giovanni Visconti *al podestà di C.*
Disposizioni " de fratribus Consorcii fratris Facii de Cremona ". (v. R. V. n. 442 per un Consorzio di Lodi).

3. — 1351, [Dicembre ?] – Giovanni Visconti *al podestà di C. Pietro Visconti.*
Disposizioni circa i Consigli del Comune.
Fecimus eligere. I (2)

(1) I documenti che non hanno indicazione speciale, sono datati da Milano.

(2) I numeri romani rinviano ai documenti pubblicati integralmente dopo il regesto.

4. — 1352, 10 maggio - Giovanni Visconti *al podestà di C. Pietro Visconti.*

Ordini circa certi ufficiali del comune cassati per odio di parte.

Intendentes dispicibiliter. II

5. — [1354], 28 luglio - Giovanni Visconti *al podestà di C.*

Per la repressione delle violenze delle genti d'arme assoldate.

Nostre intentionis. III

6. — 1350-54, 11 dicembre - Giovanni Visconti *al podestà di C.*

Ordina la liberazione dei carcerati elencati nella lettera al podestà stesso.

Receptis litteris vestris.

7. — 1350-54, 16 gennaio - Giovanni Visconti *al podestà di C.*

Ordina al podestà di fare osservare quanto è detto in una supplica del 10 gennaio precedente, dei consoli del Collegio dei notai di C., circa la dazione degli offici " ad brevia „ poichè il collegio dei notai aveva danno dalla opposizione del podestà.

8. — 1354, 7 ottobre - Matteo, Galeazzo e Bernabò V. confermano gli ufficiali dello zio Giovanni V.

La copia inviata a C. fu estratta del " registro cancellerie „ di Bernabò V. dal notaio " Andreolus de Interliguis notarius ac predicti magnifici d. Bernabovis canzellarius „.

Notum facimus v. R. V. n. 772

9. — 1354, 14 ottobre - Bernabò V. elegge il consanguineo Masetto Rusconi a podestà di Cremona.

De strenuitate et conscientia.

10. — 1354, 14 ottobre - Domini Mediolani *al podestà di C.*

I banditi possano presentarsi entro il 24 ottobre.

Mittimus vobis. IV

11. — 1354, 25 ottobre - Bernabò V. *al podestà di C.*

Nuovo lasso di tempo per la presentazione dei banditi.

Recolentes mandasse. V

12. — 1354, 5 novembre - Bernabò V. *a Gualdisio di Loveselli di Cremona suo Vicario.*

Incarico di procedere al sindacato di Francesco Burro podestà e Facio degli Uberti capitano di C.

Tenore presentium.

13. — 1355, 10 gennaio - Bernabò V. *al podestà di Cremona.*

Ordina che il signor Giovanni Ponzoni nel Consiglio di Cremona abbia " illam porcionem conseiliorum quam habebat pater suus et quod ad negocium dicti conscilii sit in eo statu et gradu in quo erat dictus pater suus „.

Volumus quod.

14. — 1355, 18 gennaio - Bernabò V. *al podestà di C.*

Dà disposizioni per le taglie in Cremona.

Quamvis propter. VI

15. — 1355, 22 gennaio - Bernabò V. *al podestà, al Capitano di C. ed a Giorgio di Madrignano.*

Circa la distruzione di castelli.

Auditis querelis. VII

16. — 1355, 23 gennaio - Bernabò V. *al podestà di C.*

Comunica le lettere di Carlo IV proclamanti le tregue ed ordina di farle eseguire.

Mittimus vobis.

17. — 1355, 18 febbraio - Bernabò V. *al podestà di C.*

Proibizione di cacciare con cani, astori, falconi, avoltoi.

Volumus et mandamus.

18. — 1355, 20 marzo - Bernabò V. *al podestà ed al Capitano di C.*

Si proclami " quod aliqua persona cuiuscumque condictionis existat non audeat nec presumat aliquo modo capere... lepores, capriollos, apros, perdices, faxianos vel aliquas selvaticinas.... cum retibus nec ad aliquod tradimentum.... sub pena amputationis unius pedis vel unius manus.., nec... cum avibus vel sine avibus oxellare vel venari vel aliquod de predictis selvaticinis capere in partibus propinquis civitati Cremone quas vos scire aptas pro venando nobis, si illuc venerimus, putetis et quas in proclamatione ipsa exprimetis sub pena amputationis unius pedis vel unius manus „.

Mittimus vobis.

19. — 1355, 23 marzo - Bernabò V. *al podestà di C.*

Si faccia proclamare che nessuno osi " capere aliquam perdicem, faxianum, capriollum, porchum silvestrum nec aliquam salvaticinam cum aliquibus laqueis vel ingeniis nisi per mo-

dum venationis et qui contrafecerit suspendatur per gulam taliter quod moriatur „. Chi avrà consegnato al podestà un tale bandito abbia 100 fiorini d'oro; se egli stesso è un bandito, sia prosciolto del bando.

Volumus et mandamus.

20. — 1355, 4 aprile - Bernabò V. *ai sapienti e conservatori di C.*

Non intende modificare nulla ai suoi ordini circa il pagamento delle condanne inflitte.

Receptis litteris. VIII

21. — 1355, 2 giugno - Bernabò V. *al podestà ed al capitano di C.*

Comunica la firma della pace fra Genova e Venezia.

Notum vobis. IX

22. — 1355, 18 luglio - Bernabò V. *al podestà di C.*

Ordina la liberazione di quanti sono nelle carceri di C.

Mandamus vobis. X

23. — 1355, 28 luglio - Bernabò V.

Disposizione circa la distruzione delle fortezze.

Hoc modo inteligantur. XI

24. — 1355, 23 agosto (da Cereto) - Bernabò V. *al podestà di C.*

Comunica una sua ordinanza circa le acque del Naviglio di Cremona.

Receptis litteris.

25. — 1355, 4 ottobre - Bernabò V. *al podestà ed ai sapienti di C.*

Disposizioni per la rappresentanza del Comune di C. ai funerali del fratello Matteo.

Mandamus vobis. XII

26. 1355, 19 ottobre - Bernabò V. *al comune di C.*

Si inviano Edoardo Evrata e Giorgio di Madrignano suoi fiduciari cui si deve obbedire come al Signore stesso. Essi debbono far registrare tutti i contratti; fare l'estimo secondo il modello inviato; riformare il governo del Comune aggiungendo ai 12 che hanno la balia altri 8 savi.

Mittimus.

27. — 1355, 24 ottobre - Bernabò V. *al comune di C.*

Si riaffermano certi ordini dati precedentemente.

Receptis litteris. XIII

28\. — 1355, 25 novembre - I fiduciari fanno proclamare in C. una grida per gli estimi.

29\. — 1355, 29 novembre - Bernabò V. *al signor Masetto Rusconi podestà ed ai savi del Comune di C.*

Disposizioni sul pagamento dei fodri e taglie nel Comune.

Receptis litteris. XV

30\. — 1356, 15 gennaio - Bernabò V. *Al comune di C.*

Disposizioni sui banditi.

31\. — 1356, 23 gennaio - Bernabò V. *al comune di C.*

Disposizioni sui banditi che sono secondo il suo bando andati con lui a Bologna, " quando Bononiam equitavimus „; per essere liberi, debbano presentarsi al suo famigliare Gherardello Pusterla in Milano.

32\. — 1356, 7 marzo circa - Bernabò V. *al podestà di C.*

Comunica una grida da proclamarsi circa i sudditi abitanti nei paesi nemici, che debbono rientrare.

Proclamationem nostra parte. XVI

33\. — 1356, 12 marzo - Bernabò V. *al podestà di C.*

Si ripete la grida precedente, con specificazione dei nemici: Mantova, Ferrara, Monferrato, Saluzzo, Carretto, Ceva.

Proclamationem.

34\. — 1350, 11 luglio - Bernabò V. *al podestà di C. Paganino di Panico.*

Le questioni davanti ai tribunali siano liquidate entro 50 giorni.

Cotidie querelas.

35\. — 1356, 3 agosto - Bernabò V. *al podestà di C.*

Volendo " bannitorum nostre civitatis Mediolani et aliarum nostrarum civitatum, castrorum, terrarum, borghorum et locorum nostro dominio subiectorum nefarios actus compescere et ipsorum maleficiis operibus obviare „ ordina che chiunque abbia consegnato od ucciso un bandito sia libero da ogni bando in cui possa essere incorso.

Volentes.

36\. — 1356, 7 agosto - Bernabò V. *al podestà ed ai savi del Comune di C.*

Comunica delle delucidazioni " de dubiis que habentur in civitate nostra Cremona ex decreto super abreviatione questionum ad ipsam civitatem per nos emanato „ nel luglio scorso.

Acceptis litteris tui potestatis....

37. — 1356, 27 agosto - Bernabò V. *al podestà ed ai savi del Comune di C.*

Provvedimenti per la coercizione circa il pagamento delle taglie.

Receptis litteris. **XVII**

38. — 1356, 28 agosto - Bernabò V. *al podestà di C.*

Procedimenti contro le estorsioni a danno dei sudditi per parte di ufficiali.

Ad exoneracionem subditorum nostrorum.

39. — 1356, 17 dicembre - Bernabò V. *al podestà di C.*

Ordini per il ricevimento degli ambasciatori bolognesi che nel ritorno passano per C. Sono: Pietro Lambertini, Garietto Zapellani, Francesco di Agano (?), Giovanni di Siena vicario di Giovanni di Oleggio, Franceschello Caimbasilica, Maffiolo Biffi, Giovanni di Oleggio, Nicolò Visconti, Cabriolo di Ottobelli cancelliere di Bernabò V, Guglielmo Arimondi.

40. — 1357, 20 gennaio - Bernabò V. *al podestà di C.*

Ordina di procedere con giustizia circa i banditi che debbono essere liberati dai bandi. **XIV**

41. — 1357, 22 agosto - Bernabò V. *al vescovo di Cremona.*

Le sue disposizioni circa i processi debbono essere applicate anche nei tribunali ecclesiastici.

Receptis litteris. **XVIII**

42. — 1358, 27 febbraio - Bernabò V. *al podestà ed ai savi del Comune di C.*

Disposizioni circa il pagamento dei fodri.

Audientes quod multi. **XIX**

43. — 1359, 13 gennaio - Giorgio Vicemala *al podestà di C.*

Ha avuto ordine di eleggere un ufficiale che vada nel Cremonese per impedire la fuoruscita del grano.

44. — 1359, 11 ottobre - Giorgio di Madrignano referendario di Bernabò V.

Ordina la revisione di tutti i tributi " auditis multis querelis et infinitis lamentelis de inequalitate que viget in terris episcopatus C. super oneribus realibus, personalibus et mixtis ".

Auditis multis.

45 1354-59, 11 aprile - Nicola Fei di Arezzo e Tomaso di Gropello vicari generali di Bernabò V. *al podestà di C.*

Secondo l'incarico avuto " occasione capitulorum quorumdam " stabilirono che lo statuto sui debiti privati imponente che i debitori siano carcerati a richiesta del creditore se non pagano, pur offrendo " dare de bonis suis in solutum " sia sospeso per tre anni, essendo esso " iniustissimum et contra omnem equalitatem et omnes regulas ". Inoltre la cancellazione di tale norma è utile perchè i cittadini che per i debiti sono fuggiti, ritornerebbero di nuovo in città.

Ad executionem comissionis.

46. — 1360, 30 settembre - Bernabò V. *al podestà di Cremona.*

Comunica la sua approvazione sugli statuti " super ordine procedendi " a lui inviati alla approvazione.

47. — 1360, 28 novembre - Bernabò V. *al podestà ed ai savi del Comune di C.*

Ordina che le sue disposizioni circa le estorsioni a danno dei sudditi siano rigidamente applicate.

Recolimus alias. XX

48. — 1361, 30 marzo - Bernabò V. *al podestà di C.*

Provvedimenti per i suoi cani.

Notificamus. XXI

49. — 1361, 30 settembre (Pandino) - Bernabò V. *al podestà di C.*

Risponde su alcuni statuti sottoposti alla sua approvazione.

50. — 1362, 4 maggio. Consiglio dei savi di C.

Stabilisce la taglia « pro suplendo salario magnifici d. Bernabovis " sulle taglie " que in clericos et alias personas pervenerint.

51. — 1364, 23 gennaio - Marco Ludovico, Carlo e Rodolfo V. *al podestà e Capitano di C.*

Concessione di esenzione dai fodri per 10 anni a chi si voglia stabilire in C.

Ut civitas Cremone **XXIII**

52. — 1364, 29 maggio - Bernabò V. *al podestà di C.*
Disposizioni sui processi.
Ad tolendum ne.

53. — 1364, 5 settembre - Giovannolo Cattaneo referendario di Bernabò V. dà disposizioni circa il pagamento dei fodri.
Cum multe questiones. XXII

54. — 1365, 19 febbraio - Marco, Ludovico, Carlo e Rodolfo V. *al podestà e Capitano di C.*

55. — 1365, 4 settembre (Valaria) - Marco, Ludovico, Carlo e Rodolfo V. *al podestà di C.*
Si ordina agli ufficiali di procedere all'arresto di qualsiasi bandito " et de talibus facere iusticie complementum ".
Ut malefactorum et facinorosorum scelera continuis persecutionitibus restringantur.

56. — 1365, 26 dicembre - Marco, Ludovico, Carlo e Rodolfo V. *al podestà di C.*
Ordo servandus in sindacatibus de cetero fiendis.

57. — 1366, 3 gennaio - Marco, Ludovico, Carlo e Rodolfo *al podestà di C.*
Aggiunte al decreto precedente.

58. — 1366, 26 marzo - Ludovico V. *al podestà di C.*
Invia " quandam declarationem super abreviatione causarum ", e contro gli abusi dei gabelloti.
Exposito coram nobis pro parte.

59. — 1368, 28 marzo - Galeazzo V.
Disposizioni per l'arresto dei banditi, che si rifugiano nei territori del fratello.

60. — 1366, 8 maggio - Ludovico V. *al podestà di C.*
Comunica un decreto dello stesso giorno " super ordine civilium ".
Recolentes quod.

61. — 1366, 6 settembre - Ludovico V. *al podestà di C.*
Comunica un diploma di Carlo IV circa le immunità dai tributi.
Exemplum cuiusdam privilegii. XXVI

62\. — 1367, 10 gennaio (Mezzago) - Bernabò V. *al podestà di C.*
Ordina che a quelli che " mutuaverint vel mutuabunt in futurum absque nostra licentia ", non si faccia nessun pagamento senza suo permesso.
Aliquibus qui.

63\. — 1367, 15 gennaio - Ludovico Visconti *al podestà di C.*
Disposizioni circa gli obblighi contratti " fideiussorio vel secundario nomine ".

64\. — 1367, 31 marzo — Ludovico V. *al podestà di C.*
Le disposizioni di Bernabò V. circa i carcerati per debiti non siano osservate " in hiis qui carcerati et de cetere carcerabuntur de speciali mandato prefati domini ".

65\. — 1367, 25 ottobre - Ludovico V. *al podestà di C.*
Disposizioni circa i sudditi che hanno titoli alle immunità.
Licet pridie. XXVII

66\. — 1367, 29 dicembre - Ludovico V. *al podestà di C.*
Misure contro quelli che si sottraggono fraudolentemente ai tributi.
Audientes quod plurime. XXVIII

67\. — 1368, 8 maggio (Guastalla) - Bernabò V. *al podestà di C.*
Ordina la pubblicazione di una grida circa i banditi che si presenteranno a servirlo nella sua guerra.
Volumus et mandamus. XXIX

68\. — 1368, 18 maggio (Guastalla) - Bernabò V. *al podestà di C.*
Disposizioni circa i banditi che si presenteranno a servirlo nella sua guerra.
Licet in crida. XXX

69\. — 1369, 9 maggio (Cussago) - Ludovico V. *al podestà di C.*
Corregge le disposizioni del 13 aprile 1369 circa le pene dei condannati pecuniariamente in contumacia.
Licet die terciadecima. XXXI

70\. — 1369, 19 maggio - Bernabò *al podestà di C.*
Disposizioni sull'estimo affinchè " quilibet nobilis debeat substinere omnia onera et factiones ".

71\. — 1369, 16 agosto - Ludovico V. *al podestà di C.*
Si esonerano le doti delle mogli dall'obbligo di concorrere al pagamento per le condanne dei mariti.
Quamquam in quodam. XXXII

72\. — 1369, 12 settembre - Bernabò V. *al podestà di C.*
Provvedimenti contro i banditi.
Nefanda malignorum scelera.

73\. — 1369, 1 ottobre - Ludovico V. *al podestà di C.*
Aggiunte fatte agli ordini del 9-V-1369.
Recolimus per litteras nostras. XXXIII

74\. — 1370, 12 novembre - Rodolfo V. *al podestà di Parma.*
Dilucidazioni circa il decreto che stabilisce un premio di 200 fiorini per chi uccide o arresta un bandito.
Recepimus litteras.

75\. — 1372, 18 giugno - Bernabò V. *al podestà di C.*
Dichiara nullo un suo decreto del 12 settembre 1369 per le frodi a favore dei banditi che in quello trovano appoggio.
Cognoscentes evidenter. XXXIV

76\. — 1375, 28 gennaio - Dominus Mediolani *al podestà di C.*
In questioni per l'usura non possa intromettersi il giudice ecclesiastico.
Intencionis nostre est. XXXV

77\. — 1376, 3 gennaio - Bernabò V. *al podestà di C.*
Misure contro le ruberie.
Nostre intencionis est. XXXVI

78\. — 1377, 17 febbraio - Dominus Mediolani *al podestà* C.
Vieta il ricorso a tribunali ecclesiastici per qualsiasi titolo.
Intencionis nostre est. XXXVIII

79\. — 1378, 17 febbraio - Bernabò V. *al podestà di C.*
Disposizioni circa gli ordini dati dalla consorte Regina della Scala e dai figli.
Volumus et vobis mandamus.

80\. — 1378, 21 agosto (Genago) - Dominus Mediolani *al podestà ed agli altri suoi ufficiali di C.*
Stabilisce che il podestà ed il giudice inviati nelle varie città non possano essere dello stesso partito.
Ut unicuique. XXXIX

81. — 1381, 3 febbraio - Ludovico V. *al podestà di C.*

Alcuni cremaschi, soncinesi, lodigiani, che hanno beni nel cremonese, rifiutano di pagare le taglie, asserendo che pagano dove abitano. Ordina che per i loro possessi debbano pagare in Cremona.

Recepimus litteras vestra.

82. — 1381, 30 maggio - Ludovico V. *al podestà di C.*

Sia proclamato che a ciascuno che avrà presentato " uuum bannitum de vita captum „ abbia 50 fiorini d'oro; se lo consegna morto avrà 25 fiorini.

Ut animus cuiuslibet siat promptior in persecutionem bannitorum.

83. — 1381, 27 settembre - Ludovico V. *al podestà di C.*

Stabilisce che salvo determinati casi nessuno possa essere arrestato per debiti.

Cupientes favente deo. XL

84. — 1381, 28 settembre - Bernabò V. *al figlio Ludovico Visconti.*

Contro i colpevoli di omicidio.

Jnclite fili carissime. XLI

85. — 1381, 26 novembre (Desio) - Dominus Mediolani *al podestà di C. ed ai giuristi del Collegio dei giudici di C.*

Rimprovera per la mancata esecuzione delle sue disposizioni sui giudizi.

Pepercimus vobis. XLIII

86. — 1382, 7 febbraio - Dominus Mediolani *al podestà di C. ed ai giuristi del Collegio dei giudici di C.*

Dà dilucidazioni circa l'esecuzione degli ordini circa i giudizi.

Ad declarationem dubiorum. XLIV

87. 1383, 12 febbraio - Bernabò V. *al podestà di C.*

Comunica il ritiro dell'obbligo del giuramento nei processi.

Audientes quod multe. XLV e XLVI

88. — 1383, 26 febbraio (Cremona) - Ludovico V. *al podestà di C.*

Apporta modificazioni alle disposizioni per l'arresto dei debitori: si possono anche arrestare " meczadii, laboratores ac fictalicii pro debitis que habent et in futurum habebunt cum dominis quorum sunt meczadii, laboratores seu fictalicii „.

Supplicationi deputatorum super intratis.

89. — 1384, 5 settembre - Ludovico V. *al podestà di C.*
Disposizioni circa le imposizioni e taglie.
Quod quelibet persona. XLVIII

90. — 1384, 5 settembre (Cremona) - Ludovico V. *al podestà di C.*
Comunica un decreto che permette ai cittadini di Cremona che erano fuggiti per non pagare l' " onus focolariorum „ di ritornare.
Ut cives et districtuales. XLVII

91. — 1355-1385, 19 dicembre - Bernabò V. *al podestà di C.*
Dispone circa la via che debbono tenere quelli che portano lettere a lui da Cremona e Parma.
Volumus a modo. XLII

92. — 1385, 10 ottobre - Gian Galeazzo V. *al podestà di C.*
Disposizione circa i processi.
Cupientes litibus et questionibus.

93. — 1385, 3 novembre - Gian Galeazzo V. *al podestà di C.*
Aggiunte al decreto del 10 ottobre 1385.

94. — 1386, 22 febbraio - Gian Galeazzo V. *al podestà di C.*
Provvedimenti contro quelli " qui possessiones et bona immobilia que ad fictum vel alio modo conduxerunt inhabitata relinquant vel inculta „.
Ad obviandum fraudibus.

95. — 1386, 22 febbraio - Gian Galeazzo V. *al podestà di C.*
Disposizioni circa le cause civili.
Serie presencium.

96. — 1386, 16 marzo - Gian Galeazzo V. *al podestà di C.*
Disposizioni circa le liti.
Audientes nonnullos fore qui lites iam ante tempus.

97. — 1386, 18 marzo - Gian Galeazzo V. *al podestà di C.*
Nuove disposizione circa le liti.
Tenore presentium edicimus quod omnes et singule cause.

98. — 1386, 14 aprile - Gian Galeazzo V. *al podestà di C.*
Comunica un suo decreto contro gli autori di cospirazioni e confederazioni.
Decretum nostrum.
Il decreto unito incomincia *Relata fidedignorum.*

99. — **1386, 21 aprile - Gian Galeazzo V.** ***al podestà di C.***

Comunica un decreto contro quelli che compaiono dinanzi a funzionari governativi con codazzo di armati.

Mittimus tibi.

Il decreto unito incomincia *Audientes esse nonnullos.* **IL**

100. — **1386, 25 aprile - Gian Galeazzo V.** ***al podestà di C.***

Comunica addizioni al decreto " super ordine civilium causarum ".

Supplicaverunt nobis diversimode quamplures cives.

101. — **1386, 14 maggio - Gian Galeazzo V.** ***al podestà di C.***

Acconsente ad abbandonare un decreto " super comissione causarum ".

Receptis litteris tuis. **L**

102. — **1386, 7 luglio - Gian Galeazzo V.** ***al podestà di C.***

Disposizioni per la nomina di statutari che rivedano gli statuti di C.

Recepimus litteras vestras... cum eis alligato quodam ordine iudiciario.

103. — **1386, 4 ottobre - Gian Galeazzo V.** ***al podestà di C.***

Disposizioni circa gli appelli.

Volentes in causis appellationum iudices constituere.

104. — **1386, 13 ottobre - Gian Galeazzo V.** ***al podestà di C.***

Disposizioni circa i giudizi.

Volentes dispendia litium ea qua possumus solercia coartare.

105. — **1387, 21 febbraio - Gian Galeazzo V.** ***al podestà di C.***

Nuove disposizioni circa gli appelli.

Cum propter appellationes quas sepius a sentenciis.

DOCUMENTI

I.

Iohannes Vicecomes nobili viro potestati nostro Cremone.

Fecimus eligere centum quinquaginta duos ex bonis civibus Cremone descriptis in cedulla presentibus interclusa, quos putamus esse sufficientes et utiles non solum ad conservationem, verum etiam ad augmentationem honoris nostri status et rei pubblice comunis Cremone et quos volumus esse et habere usque ad nostrum beneplacitum voluntatis pro toto generali conscilio dicte nostre civitatis cum illa potestate, auctoritate et baylia quibus sortitum est et quas hunc usque habuit totum dictum generale conscilium. Et propterea mandamus tibi quatenus conscilium predictum centum quinquaginta duorum duraturum ut supra statim publices et pubblicari facias et revocari facias conscilium ducentorum et conscilium quadrigentorum. In quorum publicatione, facto per eos debito, iuramento, dicas eisdem quod, confisi die eorum sufficientia et fidelitate, moti sumus facere hanc electionem, firmiter eisdem promittentes quod si in casu aliquo, odio vel amore delinquerint vel non dixerint et fecerint debitum officii sui fideliter et bene, ad talem correctionem procedemus contra eos quod perpetuo aliis cedet in exemplum.

Mittimus eciam tibi infrascriptis interclusos illos antianos cives sapientes quos volumus esse de mense januarii proximo futuro et durare more solito, et quos sapientes ad numerum duodecim, tenore presentium duximus reducendos.

Datum Mediolani, MCCCLI, indictione V, tempore domini [Petri] Vicecomitis potestatis civitatis Cremone.

II.

Iohannes Vicecomes Dei gratia archiepiscopus Mediolani et dominus generalis.

Intendentes dispicibiliter certos corerios plus odio partialitatis quam propter eorum defectum hiis diebus fore cassos et ab eorum officiis remotos, cupientesque de nostri subditis omnem oc-

casionem partialitatis tollere et controversiae et materiam extirpare scismatis et discordie, volumus et mandamus quatenus dictos corerios taliter cassos ad eorum officia totaliter restituatis, inhibentes vobis quatenus de cetero aliquem ex coreriis predictis et aliquem alium officialem comunis nostri Cremone cassare, nullatenus presumatis absque nostri speciali licentia et mandato. Volumus tamen quod si aliquis contra sui officii debitum et nostrum honorem fecerit et comisserit, quod nobis vestris litteris intimetis et vobis rescribemus quid super hoc voluerimus vos facturos.

Datum Mediolani, die X madii, MCCCLII, indictione V, tempore domini Petri Vicecomitis.

III.

Iohannes Dei gratia etc.

Nostre intentionis est quod cognoscere debeas de excessibus quos comitti contingat per stipendiarios nostros Cremone commorantes de quibus sit pena sanguinis infligenda et excedentes punias prout iuri et honori nostra videris convenire. Aliorum vero excessuum per dictos stipendiarios comittendorum de quibus non sit pena sanguinis imponenda, cognitionem et punitionem ad capitanum nostrum Cremone volumus pertinere. Quare mandamus tibi quatenus ipsorum excessuum pena sanguinis recipientium cognitionem et punitionem sicut ad te pertinet exerceas et super hoc capitaneo nostro scribimus quod cognitionem ipsam tibi relinquat et te de cetero in exercendo eamdem non impediat ullo modo.

Data Mediolani, XXVIII iulii.

Nobili viro potestati nostro Cremone.

IV.

Domini Mediolani etc.

Mittimus vobis quatenus vissis presentibus cridam fieri faciatis quod quemlibet bannitum comunis nostri Cremone qui ad diem vigesimum secundum vel ad plus vigesimum quartum huius mensis se presentaverit Brixie coram d. Ghilberto de Folliano ac potestate et capitaneo nostris Brixie ad nos bene et legaliter suis expensis

serviendum in guerra presenti usque ad finem ipsius guerre libere sine omni aliqua exceptione de eorum bannis eximi faciemus; in quibus tamen non intelligatur rebellis noster aut falsarius quibus nolumus hanc nostram posse valere graciam. Data Mediolani, XIIII octobris, MCCLIII, indictione octava

Nobili militi domino Potestati nostro Cremone.

V.

Bernabos Vicecomes dominus Mediolani etc. Potestati et capitaneo nostris Cremone.

Recolentes mandasse vobis seu predecessoribus vestris quod fieret crida in Cremona quod quilibet bannitus comunis Cremone, dummodo non esset bannitus de falsificatione vel rebellione, qui se presentaverit illuc ad diem vigesimum quartum proximum mensis octubris coram vobis seu dictis predecessoribus vestris et nobis serviret in proxima guerra usque ad finem ipsius guerre de bannis eius eximeretur etc., prout in ipso mandato seu crida plenius continetur; et attendentes terminum ipsius cride fore elapsum ac volentes eos bannitos ad nostra servicia revocare et eis gratiam impertiri, mandamus vobis quatenus iterato cridam fieri faciatis, quod quilibet bannitus comunis nostri Cremone se presentans coram vobis infra octo dies a die ipsius cride continue numerandos, quod nobis serviet fideliter per duos menses tam in defendendo nos et statum nostrum quam in offendendo inimicos, gaudebit beneficio dicte prime cride in omnibus ac si servasset formam ipsius prime cride. Data Mediolani, die XXV octobris, MCCCLIIII, indictione octava.

VI.

Bernabos Vicecomes generalis dominus Mediolani nobilibus viris Potestati, militi, capitaneo nostris Cremone ac super Camere civitatis eiusdem.

Quamvis propter hostilitatem Societatis pestifere et excogitatas insidias emulorum nec non et adventum d. Romanorum Regis opportuerit nos et subditos nostros, quibus compatimur, multimodis expensis et dampnis pati, vero tamen ad oviandum futuris exinde

periculis que si sumpsissent roboris incrementum necesse fuisset non solum res et bona set eciam personas exponere quibuscumque personis ad tuitionem sue patrie et bonorum, deliberate providimus et expedimus pro hac vice, quia facilius tolleratur quam si pluribus subsequetur, quod ponatis talleam florinorum octo millium ducentum in civitate et districtu nostro Cremone, quam compartiri et exigi vollumus et mandamus tali equalitate servata quod nullus inde subportet iniuriam neque materiam habeat querelandi procul dubio vos ortantes quod observationibus vestrum et omnium subditorum nostrorum incessanter intendimus quam velocius providere; super quibus omnibus Georgium de Madriguano familiarem nostrum plenius informatum ad vos personaliter destinamus, cui etiam de hiis que circha predicta dixerit nostri parte credatis firmiter tamquam nobis. Data Mediolani, die XVIII januarii.

VII.

Bernabos Vicecomes dominus Mediolani nobilibus viris dominis Potestati, militi, capitaneo Cremone ac Georgio de Madragnano familiari nostro.

Auditis querellis quamplurimis de Cremona super destructione castrorum territorii Cremone etc. et intelectis et consideratis rationibus et causis super hoc expositis, deliberate providimus, volumus et mandamus quod fortilicie castrorum singularium personarum non destruantur ad presens, set ab illis quorum sunt ipsa castra accipiatis vos Potestas et Capitaneus cauciones et fideiussiones ydoneas de solvendo et custodiendo ipsa castra fideliter ad honorem et statum nostrum et si qua ex illis aut ea ex castris comunis nostri Cremone non essent in sufficienti fortilicia, volumus quod ea fortificari faciatis per illos quorum sunt, et si quedam fortificari non possent, intendimus eo casu quod fortilicie ipsorum adhuc debilitentur et fiat murus fortis nec possit aliquid periculi statui nostro inducere, audito prius a te, Georgio, de condicione ipsorum castrorum que volumus per te videri et examinari ante quam in ipsis destruendis novitatem fieri faciatis.

Data Mediolani, die XXII januarii.

VIII.

Bernabos Vicecomes etc. sapientibus et conservatoribus comunis nostri Cremone.

Receptis litteris vestris et earum tenore diligenter intellecto, sic breviloquiter duximus respondendum quod nostre intencionis non est abreviare terminum ad vestram requisitionem per nos concessum circha solucionem condempnationum factarum per comune Cremone a tempore regiminis presentis potestatis retro quoniam nostri honoris non esset hodie unum scribere et cras contrarium. Igitur si pecunia indigetis pro labore Comunis Cremone a tesaurario vel alio modo recipere curetis. Datum Mediolani, die quarto aprilis.

IX.

Bernabos Vicecomes Nobili viro domino potestati, militi et Capitaneo nostro Cremone.

Notum vobis facimus per presentes quod die heri hora vespertina in ecclesia Sancti Ambroxii Mediolani una cum magnificis nostris fratribus pronunciavimus et firmavimus inter ianuenses et veneticos unam pacem et nos etiam cum ipsis veneticis fecimus et firmavimus auctore Deo perpetuo duraturam.

Ideoque volumus quod per civitatem nostram Cremone eam faciatis publice divulgari atque proclamari quod omnes merchatores et alii subditi nostri possint tute et libere cum eorum merchationibus Venetias conversari omnesque veneticos velud amicos debeant pertractari. Datum Mediolani, die secundo junii.

X.

Bernabos Vicecomes.

Mandamus vobis quatenus condempnationes omnium carceratorum quos pridie quando venimus Cremonam fecimus relaxari et pro quibus erant in carceribus comunis nostri Cremone faciatis libere canzellare ut gratia quam tunc fecimus plenum sortiatur effectum.

Datum Mediolani, die XVIIII jullii.

XI.

Hoc modo inteligantur fortilicie et castra que debent explanari videlicet in qualibet parte ubi sit ghirlanda muri merlati vel non merlati cum fovea vel sine fovea seu cum parengato debeat explanari circumquaque sit, quod nullo modo habeat nec videri possit fovea aliqua taliter quod unusquisque possit intrare et ire per predictas fortilicias sine impedimento et si in aliqua parte esset aliquod castrum vel rizetum, ubi sit porta, turres vel pontes qui sint in modum fortilizie sive in costa sive in plano situata, quod destruatur et cassamenta reserventur et fovee et murum explanentur sic quod a quatuor partibus ad minus possit per ipsa castra et rizeta intrare large et spaciose, die noctuque per quancumque personam libere, et si plure intrate fieri possent, fiant sine dampno et dirrupatione domorum sic quod nullo modo predicta castra et rizeta et turres non possint ullo modo dici fortilicie, nec modum nec forticiam habeant.

Data XXVIII julii.

XII.

Bernabos Vicecomes.

Mandamus vobis quatenus ambaxiatores vestros per vos destinatos Mediolanum causa honorandi obsequios quondam magnifici et excelsi domini d. Mathey fratris nostri satisfieri faciatis per comune nostrum Cremone, tam pro expensis per eos factis ad modum in talibus consuetum in veniendo Mediolanum, ibidem moram trahendo et inde redeundo, quam pro vestibus per eos propter ea factis. Data Mediolani, IIII octubris.

Nobilibus militi d. Potestati et sapientibus nostris Cremone.

XIII.

Bernabos Vicecomes.

Receptis litteris vestris datis Cremone, die XXIIII octubris, inter cetera continentibus aliquam exitationem seu repugnanciam vel contrarietatem ex eo quod in certis litteris pridie emanatis sapientibus vestris Cremone insertum fuit nos velle quod de cetero

quedam nostra provissio in vestris letteris interclusa inviolabiliter observari debeat, et quod ipsam repugnanciam seu contrarietatem declarare deberemus, ad quas sic respondemus quod nostre intencionis fuit et est quod dicta nostra provisio seu statutum in litteris vestris inclusum totaliter observetur et locum sibi vindicet in precedentibus et futuris. Data Mediolani, die XXIIII octubris.

XIV

Bernabos Vicecomes nobili viro potestati nostro Cremone.

Inteleximus quod si aliqua discrepantia inter litteras nostras de bannitis et condempnati qui nobis servierunt et libros et acta in quibus banna et condempnationes sunt scripta invenitur in eorum cognominibus, nominibus patris eorum vel locis in quibus habitabant, banna et condempnationes suprascriptorum prohibes canzelari. unde cum nostre intencionis sit dictos bannitos et condempnatos ob tales errores debere immeritos remanere de servicio nobis impenso, mandamus tibi quatenus talibus erroribus et eciam similibus non obstantibus, contenta in litteris nostris predictis executioni mandare non obmittas, dum tamen tibi constet eos esse illosmet qui nobis ut supra servierunt. Datum Mediolani, die XX januarii MCCCLVI, indicione X, et MCCCLVII secundum cursum civitatis Mediolani, tempore nobilis viri d. Guidelli de Buchavergato.

XV.

Bernabos Vicecomes Mediolani ect. dominus generalis nobili viro d. Maxeto Ruscha militi potestati, sapientibus et conservatoribus civitatis nostre Cremone.

Receptis litteris vestris inter cetera continentibus quod propter casus occurrentes in civitate nostra Cremone multa honera imponuntur que per viam fodri et tallee exiguntur tam in ipsa civitate quam in eius districtu quarum exactio difficilis est valde et quasi impossibilis propter loca et terras derelictas propter occurrentes hostilitates et ipsorum habitatores ad varia loca dispersos, volumus quod si pro meliori fuerit et vobis videbitur expedire ipsarum terrarum consules et vicinos ditiores compellere valeatis ad satisfa-

ciendum de solvendo ipsa fodra imposita et imponenda que ipsarum habitatores ad varia loca dispersi solvere recusantur loco et temporibus statuendis, absque eo quod ullo tempore sindicari possitis aut vobis aliqua pena possit infligi in pretexto statuti civitatis Cremone quo caveri dicetur *quod aliquis vicinus Cremone sive sit consul sive alia persona singularis non possit nec debeat cogi ad aliquas factiones seu aliqua onera realia vel personalia sive mixta faciendo vel faciendis pro sua vicinia vel quarterio vel aliqua alia persona singulari vel aliquo colegio sive universitate*, pena cuilibet contrafacienti qualibet vice librarum vigintiquinque imperialium et in tantum debeat sindacari per sindicatores Cremone, quodque contra predictum statutum non possit dispensari ullo modo per aliquod conscilium Cremone nec contra ipsum fieri nec proposta fieri nec super ea arenghari, pena contra facienti librarum vigintiquinque imperialium; et reformata non valeat etc. prout in prefato statuto plenius et seriosius continetur aut cuiusvis alterius in contrarium promulgari. Super quibus omnibus et singulis propter vigentes necessitates in illis partibus propter guerrarum commotionem presencialiter imminentem, vobiscum ex certa scientia dispensamus, predicto aut quovis alio statuto in contrarium edito non obstante, quibus in hoc parte ex certa scientia dispensamus, et de nostre potestatis plenitudine volumus derogari. Datum Mediolani, die XXVIIII novembris.

XVI.

Bernabos Vicecomes nobili viro militi domino potestati nostro Cremone.

Proclamationem nostra parte factam in nostra civitate Mediolani vobis mittimus presentibus interclusam, mandantes vobis quod proclamationem predictam in continenti in civitate nostra Cremone per locum consuetum fieri publice curetis ac ipsam de cetero pro statuto observetis et observari inviolabiliter faciatis et ipsum in volumine statutorum dicte nostre civitatis scribi.

In nomini Domini amen, MCCCLVI, indictione nona, die lune, septimo mensis marcii, Filipolus Tarvisius publicus preco comunis Mediolani alta voce preconizavit super schalis palacii novi comunis Mediolani hoc modo. Preceptum est magnifici et excelsi d. domini

Bernabovis Vicecomitis etc. quod omnes et singuli civitatis et comitatus Mediolani et omnium aliarum civitatum, castrorum, burghorum, locorum, villarum et terrarum dominio prefati domini subiectarum cuiusvis status et condicionis existent vel sint, qui morantur, sint vel existant in civitatibus, castris, burghis, locis vel villis vel terris inimicorum et rebellium dicti magnifici de domini Bernabovis etc. debeant infra terminum quindecim dierum numerandorum a die proclamationis cride presentis recessisse et se absentasse de omnibus terris, burghis, locis, villis et finibus inimicorum seu rebellium predictorum sub pena capitis et publicacione bonorum suorum eis et cuilibet eorum sine ulla remissione auferenda et ultra, quod pro banitis intelligantur proprio baniti civitatis, terre, castri, burghi vel loci de quo cives comitaturi vel districtuales sint, exceptis banitis et rebellibus ipsius domini et dictarum nostrarum civitatum, castrorum, burghorum et villarum.

Et Petrus Panigarola notarius ad statuta Mediolani.

XVII.

Bernabos Vicecomes nobilibus viris potestati et sapientibus nostris Cremone.

Receptis litteris vestris continentibus quod ob causam equalitatis fiende in civitate et episcopatu Cremone detineri fecistis sexaginta bonos atque providos viros et providistis quod ius in civitate predicta de cetero non redderetur donec predicti causa predicta detenti fuerint relaxati, breviter respondemus nos contentos fore quod in predictis procedatis prout vobis videbitur expedire dummodo ea que mandamus super hoc per vos executioni mandentur. Datum Mediolani, XXVII augusti MCCCLVI, indictione nona.

XVIII.

Bernabos Vicecomes.

Receptis litteris vestris breviter respondemus nostre voluntatis esse quod decreta nostra super abreviationibus causarum civilium tradita, ita in foro ecclesiastico servari debeant sicut et quemadmodum servantur in foro seculari.

Datum Pandini, XXII augusti MCCCLVII, indictione Vª.

Reverendo in Christo patri domino Hugolino
Dei gratia episcopo Cremone.

XIX.

Bernabos Vicecomes.

Audientes quod multi tam cives quam districtuales Cremone sub pretextu immunitatum per bone memorie patruum nostrum d. Iohannem olim archiepiscopum Mediolani eis concessarum conantur se defendere a solucione fodrorum et onerum comunis Cremone in dampnum aliorum suorum vicinorum et dicti comunis Cremone, volumus quod omnes immunitates concesse per dominum archiepiscopum super predictis sint irrite et nulle et quod quicumque indifferenter cogantur ad solutionem dictorum fodrorum et onerum, non obstantibus aliquibus immunitatibus nisi sint ymmunitates per nos tantum concesse. Ceterum cum occaxione guerrarum multe terre districtus Cremone devastate et inabitate permaneant que habitarentur et repararentur nisi persone timerent molestari pro fodris et talliis hinc retro impositis volumus pro recuperatione dictarum terrarum quod persone habitantes in dictis terris non teneantur ad subportationem dictorum fodrorum et tallearum aliorumque honerum preteritorum nisi pro ipsis et eorum facultatibus tantum et non pro illis qui de dictis terris se absentassent et idem per omnia intendimus et volumus observari in dacio macine bucharum districtus Cremone, ad hoc intendentes quod sapientes et conservatores comunis Cremone deliberaverint quod uni doctori legum electo et pro temporibos eligendo per universitatem scholarium leges Cremone actualiter legenti tacxetur ultra salarium librarum centum imperialium pro quolibet anno, prout erat solitum fieri, deliberationem ipsam approbamus dum tamen dictum salarium non solvatur de introytis ordinariis comunis Cremone. Preterea Cabrinum Verdellum subrogamus ad officium racionatoris comunis Cremone loco Marchexini de Persicho, ut scitur, senis et inhabilis ad dictum officium exercendum. Data Mediolani, die XXVII februarii MCCCLVIII, octava indicione.

Nobilibus viris domino potestati, militi et ... sapientibus nostri camere Cremone.

XX.

Bernabos Vicecomes Mediolani etc. imper. vicarius generalis nobilibus viris d. Potestati militi... capitaneo nec non sapientibus civitatis nostre Cremone ac Georgio de Madragnano familiari nostro.

Recolimus alias vobis scripsisse quod ad exonerationem subditorum nostrum et ut extorsiones coreriorum, famulorum et aliorum officialium que fiebant in civitatibus et terris nostris cessarent, volebamus et mandabamus capitula ipsis nostris litteris tunc inclusa debere inviolabiliter observari. Nunc vero intelecto quod ipsa nostra capitula non observantur nec observari facitis, de quo quamplurimum admirati fuimus, mandamus vobis districte precipientes quatenus capitula presentibus interclusa faciatis inviolabiliter observari sub pena nostre indignationis et per talem modum quod non habeamus ampliis causam scribendi super premissis. Volumus insuper quod ipsa capitula proclamari faciatis per civitatem et loca alia consueta, et registrari in volumine statutorum civitatis predicte et quod pro statutis habeantur et tractentur de cetero.

Data Mediolani, die XXVIII novembris MCCCLX.

(Seguono i capitoli dell'ordinanza).

XXI.

Dominus Mediolani etc. imperialis vicarius generalis egregio militi d. Potestati et capitaneo nostro Cremone.

Notificamus vobis nostre intentionis esse quod omnes et singuli subditi nostri habentes de talea seu extimo florinum unum auri et ab inde supra debeant tenere et habere de cetero unum sauxium vel unam sauxiam de nostris sic quod ipsum sauxium vel ipsam sauxiam habeant antequam preteritus sit mensis madii proxime futuri, volentes quod omnes illos suppositos iurisdictioni vestre qui sint in extimo seu talea, ut premittitur, et qui non habuerint sauxium vel sauxiam de nostris ad dictum terminum compelatis solvere camere nostre singulo anno florinum unum pro quolibet eorum

sub pena quadrupli a vobis auferenda et si in predictis deffectus vel negligentia reperiatur. Existentes vero in talea vel extimo ab uno florino infra nolumus compelli invitos, ad accipiendum de nostris sauxiis vel sauxiabus, sed nolumus tamen quod teneant alios canes uel cagnas quam sauxios vel sauxias. Et de predictis noticiam faciatis, prout expedit suppositis iurisdictionis vobis comisse. Datum Mediolani, penultimo marcii.

XXII.

Relacio nobilis sapientis et discreti viri domini Johannoli Cattaney refferendarii magnifici et excelsi domini domini Bernabovis Vicecomitis Mediolani, Cremone etcet. vicarii generalis facta MCCCLXIIII indicione secunda, die jovis V septembris.

Cum multe questiones orte sunt et in futurum oriri possint ex inopinatu casu mortalitatis que viguit in civitate Cremone, inter heredes et legatarios et quoscumque alios tenentes et possidentes bona defunctorum civitatis et districtus Cremone et vicinos vicinie dicte civitatis, qui tenentes ipsa bona recusant et recusaverunt solvere et substinere onera et factiones cum vicinis ipsarum viciniarum pro defunctis qui reperiuntur in ipsis viciniis in quibus descripti erant tales defuncti et solvebant onera et factiones et ut tales questiones deinceps tollantur, nobilis et sapientis vir d. Johannolus Cataneus familiaris referendarius magnifici et excelsi d. Bernabovis Vicecomitis Mediolani, Cremone etc. imperialis vicarius generalis, de consciencia ipsius domini et omni modo jure et forma quibus melius potuit et potest et ex omni arbitrio et baylia sibi concessa per prelibatum Dominum dixit, imposuit et in mandatis dedit et dat sapienti viro d. Paulo de Cristianis legum doctori, vicario nobilis et egregii militis d. Francisci de Ordelaffis honorandi potestatis et capitanei Cremone suo nomine et nomine aliorum suorum successorum, quod predictus d. Paulus compellat cogat et costringat omnes et singulos heredes et legatarios et quoscumque alios qui habent et tenent seu in futurum habebunt et tenebunt bona quecumque defunctorum civitatis et districtus Cremone descriptorum in extimis comunis Cremone titulo lucrativo tamen ad solvendum onera quelibet, factiones prout et sicut solvere debebant et tenebantur illi, quorum erant ipsa bona et hoc

pro illis bonis et iusta quantitate et possibilitate ipsorum bonorum que per predictos tenentur et possidentur, et hoc exceptionibus et cavillationibus quibuscumque cessantibus reyectis et remotis. Salvo quod si ipsa bona dictorum defunctorum pervenerint ad aliquem non descriptum in extimis dicte civitatis aliquo titulo honeroso, quod tunc ille talis vel tales ad que dicta bona pervenerint, compelantur et cogantur secundum formam statutorum comunis Cremone, non intendens quod per hanc relacionem aliquod fiat preiudicium cuiusdam relationis facte per eum super dacione et impositione salis, MCCCLXIII, die VI marcii.

Teste: *Dorandinus de Stanghis*
Nicolinus de Piperariis
Lombardinus de Arengo
Johannes de Sorexina.

(Seguono per tale questione altri ordini inviati dal governo, da Milano).

XXIII.

Marchus
Ludovichus
Karolus
Rodulphus
} *fratres Vicecomites.*

Egregiis militibus dominis Potestati et capitaneo nostro Cremone, nec non sapientibus civitatis predicte.

Ut civitas Cremone eiusque districtus hominibus rempleantur et bonificentur, volumus et mandamus quatenus faciatis publice proclamari in civitate et districtu predictis, quod quecumque persona forensis que non sit de aliqua ex civitatibus vel terris Domini, volens venire stare et habitare in civitate vel districtu Cremone erit et fiet immunis a quocumque onere reali et personali per tempus decem annorum. Item quod si quis forestarius qui non sit de aliqua ex civitatibus vel terris Domini voluerit esse civis Cremone fiet, eius ipsius civitatis solvendo et substinendo onera quecumque ipsius comunis prout substinent et substinebunt alii cives civitatis predicte. Et premissa omnia effectualiter servetis et servari faciatis. Volumus quoque mercatores forasterios, et alios forasterios qui ibidem habitant et habitabunt, bene et domestice ae prout juris ordo requirit tractetis. Data Mediolani, XXIIJ januraii MCCCLXIIII.

XXIV.

Marchus
Ludovichus
Karolus
Rodulphus } *fratres Vicecomites.*

Egregio militi d. Potestati et Capitaneo nostro Cremone.

Fecimus quoddam decretum quod vobis mittimus presentibus inclusum, mandantes vobis quatenus ipsum prout iacet inviolabiliter observetis et observari faciatis. Data Mediolani, XVIIII februarii.

Nos Marchus, Ludovicus, Karolus et Rodulphus fratres Vicecomites, cum in decreto nostro MCCCLVI die quarto augusti, inter cetera contineatur quod si quis banitus sive condempnatus ad mortem de civitatibus vel terris nostris alium banitum vel ad mortem condempnatum de civitatibus vel terris nostris predictis occideret vel caperet et captum consignaverit seu consignari fecerit in fortiam alicuius potestatis, rectoris vel officialis alcuius civitatum seu terrarum predictarum, ipse talis occidens seu capiens et consignans seu consignari faciens, de eius banno exhimatur et canzeletur. Nosque volentes maleficiis salubrius obviare et addere decreto predicto, per presentes edicimus et declaramus quod si quis bannitus seu condempnatus ad mortem de aliqua ex civitatibus vel terris nostris sive unum sive plura banna habeat dummodo non sit banitus seu condempnatus de rebelione, proditione vel falsisitate, alium banitum vel condempnatum ad mortem de civitatibus et terris nostris predictis seu aliqua earum occiderit seu repererit et consignaverit vel consignati fecerit in fortia alicuius ex potestatibus, rectoribus, vel officiariis nostris predictis, ipse talis occidens seu capiens et consignans seu consignari faciens de eius banno vel bannis predictis libere canzeletur et canzelari debeat per potestates et rectores vel officiales nostros predictos penes quos essent seu reperirentur descriptum seu descripte eius bannus vel banna predicta. Quod quidem nostrum presens decretum prout volumus inviolabiliter observari debere et in voluminibus statutorum et decretorum nostrorum et comunis Cremone inseri et describi, in quorum etc. Datum Mediolani, MCCCLXV, die decimdnona februarii, tercia indicione.

XXV.

Nos Galeaz Vicecomes etc. Imperialis vicarius generalis.

Ut malivolis delinquendi materia precludatur et non inveniat receptatores nec aliqualiter ipsis auxiliantes in aliqua parte territorii magnifici fratris nostri d. Bernabovis nec nostri, sed ipsi receptatores et auxiliantes ubique territoriorum predictorum capiantur et incidant in laqueum quem meritantur, harum tenore edidimus et concedimus quod omnes et singuli banniti et alii quicumque in territoriis prefati magnifici fratris nostri commisserint vel comitterit aliquod delictum et qui baniti seu sic contrafacientes sint seu fecerint de jurisdictione civitatum seu locorum prefati magnifici fratris nostri racione originis vel domicilii vel sint seu fuerint forenses non de territorio dicti magnifici fratris nostri nec nostro comittentes seu delinquentes ut supra, capi possint per quemlibet vicarium, rectorem et officialem domini magnifici fratris nostri seu per alium vel alios quibus hoc impositum fuisset per aliquem vicarium seu officialem predictorum de quorum imposicione per eorum vel aliorum litteras apereret et hoc ubique in territoriis nostris tam in civitatibus, castris, fortiliciis nostris quam extra ipsa civitates castra et fortilicia in territorio nostro predicto si contingat ipsos bannitos; et qui sic contrafecerit vel qui sic contrafaciat dicto magnifico fratri nostro in ipsis nostris civitatibus, castris, fortiliciis vel extra ipsas in aliqua parte nostri territorii se reducere et similiter capi possint eorum receptatores vel auxiliatores per familiam tantum rectoris vel officialis ad quem contra dictum receptatorem vel auxiliatorem alias spectat de jure cognitio et punitio.

Et consignentur tales baniti seu qui sic contrafecerint ut supra in manibus et fortia illorum nostrorum rectorum et officialium in quorum iurisdictione ipsos tales bannitos vel sic contrafacientes capi contingeret; qui vero rectores et officiales postquam eos in eorum fortiam habuerint ipos examinent et si eos banitos reperirent, vel per eos sic contra factum fuisset ut supra, illos tales bannitos seu qui sic contrafecerint seu ipsos receptaverint vel ipsis aliqualiter auxiliati fuerint, consignet in manibus et fortia illorum rectorum et officialium qui illos tales ceperint, videlicet illos tantum qui erunt de jurisdictione ut supra prefati magnifici patris

nostri vel forenses ut supra delinquentes, retinendo sibi illos malefactores de iurisdictione nostra pena debita puniendos, et simili pena puniantur receptatores bannitorum.....

Datum Papie, XIII ianuarii, anno MCCCLXVI.

XXVI.

Ludovicus Vicecomes etc. Nobili militi d. potestati nostro Cremone et Giavazio Regne familiari nostro.

Exemplum cuiusdam privilegii concessi nobis per serenissimum principem dominum nostrum d. Romanorum Imperatorem pro revocatione immunitatum concessarum per eum mittimus vobis presentibus interclusum, ad cuius privilegii executionem volumus quod omnes immunitates per ipsum d. nostrum d. Imperatorem concessas revocetis et annulletis et habentes tales immunitates cum comuni nostro Cremone onera subiri faciatis. Volumus etiam quod similiter revocetis quascumque immunitates concessas actenus per papalia privilegia vel per aliquos alios quocumque modo, et nobis rescribatis quod facietis in predictis. Data Mediolani, VI septembris.

Karolus Quartus, divina favente clemencia, Romanorum Imperator semper augustus et Boemie Rex, notum facimus tenore presentium universis, quod pro parte nobilis Ludovici nati magnifici Bernabovis de Vicecomitibus pro sacra Imperiali maiestate Mediolani Vicarii nostri et Imperii sacri fidelis dilecti ad nostre celsitudinis deductam extitit mentionem, quod aliqui de civitatibus et terris regimini et gubernationi per nos ipsi Ludovico concessis subiecti, quasdam litteras immunitatis seu exemptiones a nobis obtinuerunt seu obtinere procuraverunt ut subire evitent suorum comunium et civium onera necessario incombencia pro ipsorum comunium tutela et statu pacifico conservando, nec non attento reipublice bono in dictorum comunius grave preiudicium et jacturam.

Nos igitur, huiusmode reipublice statum observare et augumentare cupientes, habito etiam respectu ad constantis fidey puritatem nec non fidelia grataque servicia nobis et Imperio sacro per d. magnificum Bernabovem actenus freqnenter exhibita et in futurum per eum et eius natos exhibenda ulterius, animo de-

liberato, sano etiam principum, comitum, nobilium et fidelium nostrorum ad hoc accedente consilio, nec non de imperialis nostre in Domino potestatis plenitudine decerorimus et presentibus declarumus quod omnes gracias, immunitates seu exemptiones si quas personis quibuscumque gubernationi regiminis ipsius Ludovici subiectis ad preces impetrantium importunas vel aliorum per oblivionem, ignorantiam aut ex alia quacumque causa fecisse vel concessisse dignoscimus, faceremus et concederemus, que gratiis, libertatibus et indultis dicto Bernabovi vel dicto Ludovicho per nos comissis et concessis in toto vel in parte derogarent vel quovismodo repugnarent, ille ex nunc prout ex tunc sint et esse debeant invalide et nullius penitus firmitatis, quas etiam cassamus, irritamus et presentibus totaliter revocamus, non obstantibus legibus, statutis vel consuetudinibus generalibus vel specialibus quibuscumque etiam si de jure vel consuetudine in presentibus deberet fieri mentio specialis. Quibus omnibus et singulis que ad premissa, imperiali auctoritate, ex certa nostra scientia, derogamus presentium sub nostre imperialis mayestatis sigilli testimonio litterarum. Datum Praghe, anno Domini millesimo tricentesimo sexagesimo sexto, indictione quarta, sexto Kalendas maii, Regnorum nostrorum anno vicessimo, Imperii vero duodecimo.

XXVII.

Ludovicus Vicecomes nobili viro potestati nostro Cremone.

Licet pridie mandaverimus vobis quod vigore cuiusdam privilegii nobis concessi per Serenissimum principem et dominum nostrum d. Romanorum imperatorem deberetis revocare omnes immunitates concessas per privilegia imperialia et etiam quod revocare deberetis immunitates concessas per papalia privilegia et per quoslibet alios quovis modo, nunc vero certis de causis proposito mutati, mandamus vobis quatenus circa predicta dictarum immunitatum nullam debeatis facere novitatem, et si quam fecistis eam revocetis et ad pristinum statum reducatis.

Data Mediolani, XXV octobris MCCCLXVII.

XXVIII.

Ludovicus Vicecomes etc. nobili militi domino potestati nostro Cremone.

Audientes quod plurime singulares persone in eorum comunibus extimate alienant bona sua in personas ipsis comunibus non subiectas ut evident soluciones onera et factiones ipsorum comunium, volentesque providere ne de cetero fiant tales fraudes et talia dampna sequantur, communibus nostris, presentium tenore statuimus decernimus et ordinamus quod omnes persone ementes vel aliter de cetero quolibet modo acquirentes de bonis immobilibus aliquarum personarum astrictarum ad solvendum cum aliquo ex comunibus Cremone solvere teneantur cum dicto comuni pro rata a quo aquisiverint vel ad eas quoquo modo pervenerit de bonis alicuius talis persone sic astricte ad solvendum cum aliquo ex dictis hominibus. Et has nostras litteras volumus et mandamus in voluminibus statutorum et ordinamentorum comunis nostris Cremone inseri debere et inviolabiliter servari pro lege et decreto nostris; de isto quoque decreto nostro notitiam faciatis vicariis nostris districtus Cremone qui divulgent tenorem ipsius nostri decreti in personas et comunia jurisdictionum suarum.

Datum Mediolani, die XXVIIII decembris MCCCLXVII.

XXIX.

MCCCXVIII - Dominus Mediolani etc. imperialis vicarius generalis nobili militi potestati nostro Cremone.

Volumus et mandamus tibi quatenus per civitatem et districtum Cremone, ubi expedit, facias fieri proclamationem parte nostra prout continetur in cedula presentibus incluxa. Data Guastalle VIII madii.

Dominus habet a persona fidedigna quod dominus Imperator erit per totum mensem madii in Lombardia, et ob hoc volens ipse Dominus in adventu ipsius d. Imperatoris facere graciam et misericordiam, contentus est prefatus Dominus quod omnes et singuli banniti et condempnati civitatum suarum Parme, Cremone, Pergami,

et Brixie et eorum districtuum tam de montibus quam de plano preter quam banniti et condempnati de rebellione, proditione et falsitate possint venire tute et impune ad serviendum prefato domino ad defendendum territorium suum quod tenet ab ipso domino Imperatore a quacumque persona que ipsum territorium ledere vellet et offendere, videlicet quod illi baniti et condempnati de Pergamo et de Pergamascha, tam de muntaneis quam de plano vadant ad fronterias Parme et ibi serviant, videlicet ad terras Monticelli, Bresillii, Castrinovi et Curviachi, et illi de Brixia et de Bresana, tam de montibus quam de plano ac etiam de Valcamonega et ripa lachus Garde vadant ad fronterias Cremone et ibi serviant videlicet ad terras Casalis mayoris et Platine, et illi de Parma et de Parmexana tam de montibus quam de plano vadant Guastalam et ibi serviant, ei illi de Cremona et de Cremonensi vadant ad fronterias Brexane et ibi serviant, videlicet ad terras Lonadi, Montisclari, Asole et Canedi. El quod ipsis banitis et condempnatis se portantibus in locis predictis seu eorum aliquo ut superius est terminatum hinc ad octavam mensis junii proxime futuri et serviendo ibidem per tantum tempus pro quanto morabitur ipse d. Imperator in partibus Italie canzelabuntur ipsi baniti et condempnati de quibuscumque bannis et condempnationibus eorum hinc retro datis et factis libere et sine aliqua solucione parcium et possit servire pater pro filio, filius pro patre, frater pro fratre et consanguineus germanus pro consanguineo germano. Et vicarii qui sunt seu erunt in dictis terris seu fronteriis Brexane, Cremone, Parme, scribant presentationem omnium bannitorum qui se presentabunt hinc ad dictam diem octavam mensis junii et non ultra.

XXX.

MCCCLXVIII - Dominus Mediolani etc. imperialis vicarius generalis Nobili militi potestati nostro Cremone.

Licet in crida quam per litteras nostras datas Guastale octavo huius mensis super facto bannitorum et condempnatorum de civitatibus et terris nostris venturorum ad serviendum vobis misimus, contineatur quod ipsi banniti et condempnati servire debeant per tantum tempus per quantum morabitur d. Imperator in partibus Italiae, nunc volentes quod banniti et condempnati predicti sciant

certum et terminatum tempus per quod servire debeant et diferenciam facere in tempore dicti servicii fiendi per respectum ad deferencias bannitorum et condempnatorum, volumus quod facias per civitatem et districtum Cremone, ubi expedit, publice proclamari quod omnes banniti et condempnati de omnibus civitatibus et terris nostris, preterquam banniti et condepnati de rebelione, falsitate vel proditione servire debeant, videlicet baniti de vita per sex menses, baniti seu condempnati de pecunia videlicet in libris ducentis et a libris ducentis imperialium supra per menses tres et condempnati a libris ducentis infra serviant per menses duos; et quod illi baniti et condempnati de Parma et districtu, de Burgo Sancti Donini, de Cremona et districtu, de Soncino, de Laude et districtu, de Crema et Trevilio et Glarea Abdue servire debeant in Guastala et ibi se presentare debeant et scribi facere hinc ad diem quintam decimam mensis junii proximi futuri coram capitaneo nostro Guastalle qui ipsorum presentationem scribet et recipiet. Et illi banniti et condempnati de Pergamo et districtu de Brixia et districtu de Ripa Lachus Garde, de Valcamonica et de Mediolano et comitatu servire debent in Casalimayore et ibi se presentare debent hinc ad diem quintamdecimam mensis junii proximi futuri coram capitaneo nostre dicte terre Casalismayoris qui ipsorum presentationem scribet et recipiet, et quod ipsis bannitis et condempnatis se presentantibus et servientibus modo quo supra canzelentur et canzelati esse inteligantur de eorum bannis et condempnationibus quibuscumque libere et absque aliqua solutione pecunie; et possint servire pater pro filio, filius pro patre, frater pro fratre et consanguineus germanus pro consanguineo germano.

Data Guastale, XVIII maii.

XXXI.

Ludovicus Vicecomes etcetera nobili militi domino potestati nostro Cremone.

Licet die terciadecima aprilis proxime preteriti decreverimus per nostras litteras et decreta nostra quod si quis fuisset condempnatus pecuniarie per contumaciam pro aliquo delicto et habuisset habitationem stabilem, vicini illius parochie seu vicinie e qua fuisset ipse condempnatus contumax, tenerentur et cogi

deberent, statim preterito termino apposito in condempnatione, ad solucionem integram condempnationis facte de dicto contumace, nisi ipse condempnatus portatus fuerit in fortiam nostri potestatis ut in eo nostro decreto latius habetur mentio, nunc attento quod plus conveniens est quod solvant patres, filii, fratres, patrui, nepotes, consanguinei germani et secundi consanguinei germani, quam vicini talium condempnatorum contumacium, idem nostrum decretum revocamus et edicimus et mandamus per presentes quas de cetero volumus haberi debere ac servari et in aliorum inseri volumine decretorum, quatenus non obstante predicto nostro decreto, si contingat aliquem condempnari pecuniarie per contumaciam pro aliquo delicto, et eum condempnatum non portari in vestri fortia, quod dicti condempnati universa bona mobilia et inmobilia accipiantur et apprehendantur pro solutione condempnationis facte de eo, et si ea bona non sufficerent ad solutionem dicte condempnationis quod tunc dox uxoris tali condempnati teneatur et acapi debeat pro solutione talis condempnationis complementi.

Si vero dicta bona et dox non sufficerent ad solutionem completam ut supra, eo casu ad solutionem dicte condempnationis teneantur et accipi debeant de bonis patris, et si bona patris non sufficerent, quod bona fratrum teneantur ut supra, et si bona fratrum non sufficerent, quod bona patruum, videlicet fratris patris tali condempnati teneantur ut supra, et si illorum bona non sufficerent, quod bona consanguineorum germanorum talis condempnati teneantur ut supra; si vero dictorum germanorum bona non sufficerent, quod tunc teneantur bona secundorum germanorum dicti condempnati, et ipsa omnia bona modo quo supra aprendantur et accampiantur usque ad completam solutionem talis condempnationis.

Et hoc nostrum decretum intendimus locum haberi a dicta die tercia decima aprilis proxime preteriti.

Datum Cusagi, VIIII Maii.

XXXII.

Ludovicus Vicecomes nobili viro potestati nostro Cremone.

Quamquam in quodam nostro decreto, pridie emanato, contineatur inter cetera quod dotes et bona mulierum teneantur et obligata sint ad solutionem condempnacionum factarum et quas fieri

contingat de suis maritis etc. prout in dicto decreto seriosius continetur, nichilominus tamen attendentes conveniens non esse quod mulieres debeant suis bonis causa talium condempnationum spoliari, revocamus presencium tenore dictum nostrum decretum, in predicta parte tantum in qua continet quod bona et dotes uxorum teneantur ad solutionem condempnationum maritorum suorum aliis partibus dicti decreti firmis manentibus.

Datum Mediolani, XVI augusti MCCCLXVIIII.

XXXIII.

Ludovicus Vicecomes nobili viro potestati nostro Cremone.

Recolimus per litteras nostras datas Cussagi, VIIII maii MCCCLXVIIII ecc. *(Vedi regesto n. 69).*

Nunc autem moderare volentes dictum nostrum decretum, attento specialiter, quod sibi attinentes in gradibus predictis non possunt bene scire unus alterius negocia et condiciones nisi simul sunt ad unum panem et vinum, presentium tenore statuimus et mandamus si contingat aliquem condempnari pecuniarie per contumaciam pro aliquo delicto et hunc condempnatum non presentari in tui fortia, et non supleant bona talis condempnati ad solutionem dicti condempnati, quod ad solutionem condempnationis predicti teneantur solum bona parentum et pertinencium predictorum in gradibus predictis, modo quo supra, illorum videlicet tantum qui simul stant et vivunt ad unum panem et vinum, et alii simul non stantes et viventes ad unum panem et vinum non teneantur ad solutionem talium condempnationum, licet in gradibus predictis essent parentes et pertinentes.

Datum Mediolani, 1 octobris MCCCLXVIIII.

XXXIV.

Dominus Mediolani etc. imperialis vicarius generalis nobili militi et potestati nostro Cremone.

Cognoscentes evidenter quod occaxione et sub velamine ordinis et decreti nostri quod vos ad bonum finem et pura mente concessimus, facientes effectualem mencionem quod si quis bannitus presentaverit seu presentari fecerit aliquem alium bannitum

de simili delicto exhimatur de suo banno prout latius et plenius in dicto nostro decreto dato Mediolani, XII septembris MCCCLXVIIII continetur, multe fraudes, multeque barature comittuntur, volentes que inde providere harum tenore dictum nostrum decretum de nostre plenitude potestatis irritamus et annullamus super ipso perpetuum silentium imponentes.

Datum Mediolani, XVIII junii, MCCCLXXII.

XXXV.

Dominus Mediolani etc. imperialis vicarius generalis nobili militi potestati nostro Cremone.

Intentionis nostre est quod, et de cetero volumus pro decreto observari, quod de questionibus vertentibus et que in futurum vertentur de layco ad laycum occaxione usurarum vel contractuum usurariorum vel ducat in fraudem usurarum vel alia qualibet ocaxione, non debeat se intromittere episcopus nec aliquis iudex ecclesiasticus, sed de ipsis questionibus fiat jus per te et tuos judices et alios jusdicentes et vicarios seculares in civitate et episcopatu Cremone jusdicionem exercentes et quod de ipsis questionibus vertentibus et que vertentur de layco ad laycum preteytu usurarum seu contractum usurariorum vel in fraudem usurarum factarum, possint et debeant cognoscere et terminare tu potestas et predicti judices seculares, ita et quemadmodum cognosceret et terminaret judex ecclesiasticus si questio esset cognoscenda et terminanda per eum; in aliis vero questionibus que vertuntur de layco ad laycum vel in futurum vertentur, serventur decreta nostra et statuta comunis, ita tamen quod ipse questiones terminum quinquaginta dierum utilium a tempore huius decreti impendentibus a tempore litis inchoande in futurum non excedant, ita quod si aliquis laycus voluerit convenire ecclesiasticum, quod ecclesiasticus voluerit conveniatur coram judice ecclesiastico et si ecclesiasticus voluerit convenire laycum, conveniatur cum judice seculari.

Et hoc non obstantibus aliquibus juribus comunibus nec municipalibus nec etiam aliquibus litteris seu decretis hinc retro tam specialiter quam comuniter emanatis.

Datum Mediolani, XVIII Januarii MCCCLXXV.

XXXVI.

Dominus Mediolani etc. Imperialis vicarius generalis nobili viro potestati, refferendariis nec non Johannolo capitaneo episcopatus Cremone.

Nostre intentionis est et volumus quod si cetero contingeret robariam fieri in episcopatu Cremone, comunia super quorum territoriis facta fuerit robaria cogantur ad restitutionem valimenti fiendam illi seu illi seu illis qui fuerint derobati et bona malefactorum qui dictam robariam comisserint confiscantur et perveniant camere nostre, salvo quod in casu quo dicta comunia non essent suficientia ad solvendum valimentum robarie supra eorum territoriis commissi ut supra, volumus quod de bonis illorum qui talem robariam comisserint ut supra, solvatur et restituatur valimenti residuum robarie predicte, et reliqua bona illorum perveniant camere nostre.

Si autem comunia et bona illorum qui commisserint robariam non sufficerent ad completam restitutionem robarie comisse, volumus quod agnati illorum qui talem robariam commisserint, cogantur ad restitutionem residui valimenti rerum derobatarum per tales eorum agnatos, aliquibus litteris, ordinibus, statutis, vel decretis in contrarium non obstantibus. De qua quidem nostra intencione volumus fieri debere notitiam, et has nostras litteras mandamus de cetero pro statuto et decreto servari debere et in volumine statutorum comunis nostri Cremone inseri et describi.

Datum Mediolani, tertio januarii MCCCLXXVI.

XXXVII.

Dominus Mediolani etc. imperialis vicarius generalis nobilibus viris d. potestati militi et capitaneo nostris Cremone nec non refferendario et deputatis super intratis nostre civitatis eiusdem.

Volumus et vobis mandamus quatenus omnia que vobis scribet et mandabit illustris etc. consors nostra executioni mandetis; si vero contingat per inclitos natos nostros vel aliquem aliorum vobis scribi et mandari, volumus quod de hiis nobis indilate notitiam faciatis, antequam ea executioni mandetis, quoniam nostre intentionis non est quod aliquid faciant nisi id quod sit iustum et racionabile.

Data Mediolani, die XVII februarii MCCCLXXVII ab inc.

XXXVIII.

Dominus Mediolani etcet. imperialis vicarius generalis nobili militi domino Potestati Cremone.

Intencionis nostre est et pro decreto nostro volumus decetero inviolabiliter observari, quod non sit aliqua persona layca comune, collegium vel universitas laycorum cuiuscumque condicionis et status existat nostro dominio subiecta, que audeat vel presumat absque nostra licentia specialiter trahere vel vocari facere aliquam personam laycam, comune, colegium vel universitatem laycam nostro dominio subiecta, coram aliquo alio judice, officio vel magistratu, quam coram judicibus seu officialibus vel arbitris secularibus civitatum et terrarum nostrarum tam ocaxione vel pretextu cuiuscumque litis, cause, questionis, vel controversie, mote vel movende principaliter vel incidenter seu allio quovis modo ex quavis causa de qua dicti judices et officiales vel arbitri seculares et quis eorum cognoscere possit ex forma juris comunis vel decretorum nostrorum aut statutorum, provisionum, vel ordinamentorum illius civitatis terre vel loci in qua vel quo dictam litem vel controversiam moveri contingerit et hoc sub pena amissionis dicte litis, questionis, cause vel controversie, quam contrafaciens, incurrat ipso facto et sub pena nostro arbitrio auferenda et nichilominus quicquid contra nostrum presens decretum attentatum fuerit. nullius sit valoris, decernentes per presentes ulterius quod dicti judices et officiales ac arbitri layci cognoscere et terminare possint quascumque lites, questiones, causas et controversias principales emergentes vel incidentes ex predictis, tam iam motas seu pendentes, quam movendas coram eis, non obstante quod diceretur eas coram alio judice quovismodo pendere, quam quidem exceptionem talis pendencie litis volumus non obstare.

Datum Mediolani, die XVII februarii MCCCLXXVII a nativitate.

XXXIX.

Dominus Mediolani et imperialis vicarius, nobilibus viris potestati et capitaneo nostri Cremone nec non referendario et deputatis super intratis civitatis nostre Cremone.

Ut unicuique tam guelfo quam ghibelino jus reddatur secundum quod intentionis nostre est, ordinamus et volumus quod de cetero quociens continget aliquem ire pro potestate in aliqua nostra civitate, si potestas fuerit ghibelinus, vicarius et judex maleficiorum qui cum eo ire debebunt ad dictum officium, sint et esse debeant guelfi et sic e converso si potestas fuerit guelfus, vicarius et judex maleficiorum sint et esse debeant ghibelini, volentes et mandantes hunc ordinem pro lege et decreto observari et executioni mandari debere, ac in volumine statutorum et decretorum nostrorum comunis nostri Cremone inseri debere.

Datum Senagi, XXI agusti, MCCCLXXVIII.

XL:

Ludovicus Vicecomes natus magnifici et excellentissimi domini d. Mediolani et in Cremona, Laude, etc. prefati domini locum tenens, nobili militi d. potestati nostro Cremone.

Cupientes, favente Deo, ad quem omnes referimus actus nostros, subditorum nostrorum comodis tamquam plus possumus providere, harum tenore ex matura certaque scientia edicimus, decernimus et jubemus quatenus in civitate nostra Cremone nec eius districtu nemo possit pro aliquibus debitis privatis personaliter detineri: et si quis detentus fuerit, relaxetur, infrascriptis tamen casibus dumtaxat exceptis, videlicet pro debitis Camere magnifici et excellentissimi d. d. Genitoris nostri et inlustris et excelse d. d. genitricis nostre, nostre que Camere et inlustris domine consortis nostre, pro debitis Comunis et ex causis daciorum et gabelarum, et pro debitis et ex causis mercancie, casibusque in statutis mercatorum dicte nostre civitatis Cremone aprehensis, quibus omnibus per presens nostrum decretum nolumus derogari.

Hoc autem nostrum decretum volumus in volumine statutorum

dicte nostre civitatis inseri et pro lege municipali haberi, et de cetero inviolabiliter observari, indignationem nostram, si quis contrafacere presumpserit, incursurus.

Datum Cremone XXVII septembris MCCCLXXXI.

XLI.

Dominus Mediolani etc. imperialis vicarius generalis inclito nato nostro carissimo Ludovico Vicecomiti in Cremona, Laude etc. nostro locumtenenti.

Inclite fili carissime! Quia prava sceleratorum malicia posset suas nephandas machinationes sub exquisita opinione efectui mancipare, pretendendo quod pena que per decretum nostrum pro homicidiis ingeritur hiis de quorum squadra et voluntate fuerint homicide se non extendere debeat nec sibi locum vendicare pro homicidiis que per huiusmodi homicidas comissa et perpetrata fuerint in et extra civitatem vel terram cuius oriundi seu habitatores existunt et eius territorii, volentes huiusmodi eorum machinationibus et false opinioni obviare et pro conservacione subditorum nostrorum de salubri remedio providere, presencium tenore sancimus, decernimus ac volumus et mandamus quod si de cetero contingat aliquem comittere et perpetrare homicidium in et super aliquo territorio ubicumque sit extra civitatem seu terram illam cuius sint oriundi vel habitatores existerint et eius territorium, homines illius partis seu squadre de qua sunt huiusmodi homicide ipso facto cadant et cecidisse inteligantur in penam suprascriptam taxatam per dictum decretum nostrum et ad ipsam solvendam statim realiter et personaliter cum effectu compellantur ac si dictum homicidium comissum et perpetratum fuisset in civitate seu terra predicta vel territorio eiusdem. Volentes et mandantes tibi quatenus hoc nostrum decretum et hanc nostram voluntatem observes et facias de cetero inviolabiliter observari et in volumine statutorum omnium civitatum et terrarum tue cure comissarum inseri, taliter quod pro lege in perpetuum habeatur et inviolabiliter observetur, rescribens nobis de recepcione presencium et quid feceris in predictis. Data Mediolani, XXVIII septembris MCCCLXXXI.

(Si accompagnano alla lettera gli ordini di Bernabò sull' omicidio, in data 7 novembre 1379).

XLII.

Bernabos Vicecomes Mediolani etcetera imperialis vicarius generalis nobilibus militibus domini potestati et capitaneo Cremone.

Volumus a modo in antea pro ordine servari quod quecumque litere de Parma et partibus illis nobis dirigentur, et quas nos Parmam et ad alias partes illas dirigimus, portentur per viam Cremone et non per viam Placencie, et ne litere retartantur ad portandum, volumus quod servetis et servari faciatis ordinem in cedula presentibus interclusa contentum. Et mandetis immediate similem ordinem servari per cavallerios et officiales quos deputabis in Pizoleone. Datum Mediolani XVIII decembris.

XLIII.

Dominus Mediolani imperialis vicarius generalis nobili militi domino potestati nostro Cremone ac viribus iurisperitis de co legio judicum Cremone.

Pepercimus vobis jurisperitis comissa per vos hinc retro in non observanda nostra decreta. Nunc autem avisamus vos quod si de cetero non observabitis decreta et mandata nostra, faceremus vobis solvi de veteri et novo testamento. Est enim nostre intencionis inter alia quod quilibet qui de cetero litem vel causam intrabit, iuret se fovere iustam causam; et qui iuraverit et subcubuerit in causa, incidat et solvat penam ultimi nostri decreti super causis editi, aliquo nostro ordine vel decreto in contrarium non obstante, et sic volumus et mandamus de cetero inviolabiliter observari. Illis autem qui penam predictam hinc retro inciderunt, remittimus penam eandem, sed si contingeret partes in causis de cetero inchoandis non jurare, faciemus tam judices quam partes solvere pro preterito et futuro. Nam nolumus quod aliqui ex superbia nec diviciis litem intret, nisi iuret et credat bonum jus habere. Rescribitis nobis de recepcione presencium.

Data Dexii, XXVI novembris MCCCLXXXI.

XLIV.

Dominus Mediolani etc. imperialis vicarius generalis nobili viro domino potestati nostro Cremone nec non omnibus iurisperitis de colegio civitatis Cremone.

Ad declarationem dubiorum qui vigere dicuntur super facto sacramenti prestandi per partes in causis civilibus, de quo vobis scripsimus per nostras litteras datas Dexii XXVI novembris proxime preteriti, notificamus vobis quod dictum sacramentum locum habere non debeat causis daciorum contra pacta et capitula datii seu incantus illorum qui datia incantaverint vel deinceps incantabunt, quodque si aliqua lis vel controversia adest vel in futurum orietur, quod possit et debeat breviori via terminari vel expediri quam ex forma nostri decreti, limitationis quinquaginta dierum utilium, dictum sacramentum ad huiusmodi lites vel controversias se non extendat, videlicet propterea non derogent dicto nostro decreto ubi disponit circha sententias latas non infringendas per modum appelationis vel aliter vel etiam in aliis casibus de quibus superius non est facta mencio specialis.

Est etiam intentionis nostre quod dictum sacramentum locum habere non debeat in causis absentium in longinquis partibus tempore inchoate litis, adeo quod iurare non possint nec constituere pretium ad iurandum nisi in casu quo infra tempus sacramenti prestandi, redierint saltem per quatuor dies ante finitum tempus probandi, limitatum per formam dicti nostri decreti, nec in causis minorum etatis legitime nec aliorum existencium sub aliorum cura nec universitate.

Datum Mediolani, VII februarii, MCCCLXXXII a nativitate.

XLV.

Dominus Mediolani etcetera, imperialis vicarius generalis nobili viro potestati nostro Cremone.

Audientes quod multe persone metu pene quam in decreto civilium causarum et declarationibus super ipso factis apponi mandavimus, non audent petere nec etiam tueri jus suum, prout facerent si dicta pena in dicto decreto inserta non foret, et volentes

pro comuni bono subditorum nostrum providere, ut unusquisque absque metu dicte pene quod suum est petere possit et tueri, fecimus dictam penam de dicto nostro decreto et declarationibus supra ipso factis amoveri, prout in ordine presentibus intercluso continetur, volentes et mandantes vobis quatinus dictum nostrum ordinem statim publicari faciatis et inseri in volumine aliorum nostrorum decretorum et statutorum comunis Cremone.

Datum Mediolani, XII februarii MCCCLXXXIII.

XLVI.

Nos Dominus Mediolani, imperialis vicarius generalis.

Attendentes quod ad reprimendum calumpnias et temeritates iniuste litigancium fecimus et ordinamus pro comuni bono quedam nostra decreta, ordines et mandata super causis civilibus in quibus fit mentio de sacramento faciendo per litigantes qui fovent seu fovere credunt iustam causam, et penis litigancium seu illos qui falsum iuraverint seu succubuerint etc. prout in dictis nostris decretis, ordinibus, mandatis et litteris ac eorum declarationibus latius continetur, et quod eorum occaxione lamentationes multas a quampluribus nostris subditis recepimus, quod huiusmodi nostra decreta quo ad penas partibus appositas, licet pro comuni bono ea decreta fecimus, non redundant ad comune comodum, sed potius ad timorem petendi et defendendi ius suum, justicia mediante, et presertim cum litigantes ignorantes iura adversariorum nequeant a principio litis scire utrum debeant obtinere vel subcombere et propter regressus eviccionum quas emptores de jure habere debent contra suos datores, in casu eviccionis ac aliis casibus pluribus occurrentibus, volentes subditorum nostrorum comodis intendere, ac considerantes quod non debet reprehensibile judicari, si secundum varietatem temporum statuta varientur humana, dicta nostra decreta quo ad penas in eis seu altero eorum litigantibus occaxione sacramentorum impositas illis qui falsum juraverint seu subcubuerint, remittimus, tollimus et cassamus per presentes, volentes tamen et mandantes quod dicte questiones infra spatium quinquaginta dierum utilium terminentur clare, lucide et aperte, prout in nostris decretis, limitationibus et declarationibus alias factis plenius continetur. Predicta namque omnia et singula pro lege et

statuto volumus inviolabiliter observari et executioni mandari ac in volumine statutorum comunis Cremone inseri, non obstantibus aliquibus aliis nostris decretis in contrarium additis, quibus in quantum presenti nostre disposicioni obviarent, per presentes ex certa scientia derogamus.

XLVII.

Ludovicus Vicecomes natus magnifici et excell. d. etc. locum tenens nobili militi d. potestati et Joannolo de Medda refferendario nostro Crimona.

Ut cives et districtuales nostri Cremone absentati hinc retro propter onus focolariorum causam habeant repatriandi fecimus annotari quod ad ordinem servandum illis quid redierint in termino per nos ordinato nec non contra bona illorum qui non redierint, volentes et mandantes vobis quatenus dictum nostrum ordinem servetis in civitate nostra Cremone ac burgis et terris suppositis jurisdictioni vestri domini Potestati ac faciatis servari per potestates et vicarios vestri episcopatus Cremone in suis jurisdictionibus prout ad quemlibet ipsorum spectat, rescribendo nobis statim de receptione presencium ac nomina ac cognomina illorum qui redierint de ebdomada in ebdomada nec non singulariter, particulariter et clare bona apprehendendo nomine camere nostre illorum qui non redierint. Datum Cremone V septembris MCCCLXXXIIII.

XLVIII.

MCCCLXXXIIII, die V septembris.

Ordo magnifici et incliti d. d. Ludovici Vicecomitis in Cremona et episcopatu.

Quod quelibet persona civitatis vel episcopatus Cremone que cum sua familia ab hodie retro se absentavit a dicta civitate vel episcopatu Cremone et iverit ad standum et habitandum extra districtum Cremone vel ad alia loca exempta propter onera focolariorum talearum et aliorum onerum comunis Cremone possit et ei liceat atque debeat reddire ad habitandum cum sua familia

dictam civitatem vel episcopatum hinc ad kalendas mensis madii proxime futuri; et si venerit ut supra, ipsa talis persona non possit nec debeat realiter nec personaliter molestari pro aliquibus debitis onerum focolariorum et aliorum onerum extraordinariorum dicti comunis Cremone et illius vicinie seu loci in qua seu quo descripta fiat vel est usque ad tres annos proxime futuros, computandos a die adventus sui; et ulterius quelibet persona que infra dictum terminum cum sua familia rediret ad habitandum ut supra sit et esse debeat immunis et exempta ab oneribus realibus et personalibus et ab onere focolariorum, exceptis aliis datiis; et hoc usque ad tres annos proxime futuros incohandos a die adventus sui in antea. Et quod quelibet persona que redire voluerit vel redierit ad habitandum ut supra, faciat se scribi in actis dictarie comunis Cremone infra quindecim dies postquam venerit ut supra, de cuius absentacione et tempore ipsius absentacionis teneatur fidem plenam facere coram d. potestate et refferendario Cremone, citatis tamen consulibus cum duobus ex vicinis illius loci seu vicinie in qua habitabat tempore absentacionis.

Item quod bona quecumque mobilia et immobilia cuiuslibet persone absentate ut supra, que non venerit habitandum cum familia sua dictam civitatem vel episcopatum Cremone hinc ad dictas kalendas maii proxime futuri proveniant et ex nunc provenisse inteligantur ad cameram prefati domini. Et quod potestas et refferendarius Cremone et quilibet eorum, elapso dicto termino, et vicarii episcopatus in iurisdictionibus sui faciant inquisitionem de predictis personis absentatis et que minime redierunt ut supra et eorum bona quecumque mobilia et immobilia apprehendant et ad cameram prefati domini pervenire faciat, faciendo de eis notitiam prefato domino.

IL.

Dominus Mediolani Comes Virtutum Imperiatis vicarius generalis nobili viro potestati nostro Cremone.

Mittimus tibi copiam cuiusdam decreti nostri quod mandamus contra illos qui cum excessivo numero gentium vel amasso vadunt ad presentiam nostrorum officialium vel conspectum, volentes et tibi mandantes quatenus tale nostrum decretum prout iacet ad

litteram observes et pro lege municipali facies inviolabiliter observari ac describi in volumine statutorum civitatis nostre Cremone ad perpetuam rei memoriam.

Data Mediolani, die XXI aprilis MCCCXXXVI

Gasparinus.

Nos Dominus Mediolani etc. Comes Virtutum, imperialis vicarius generalis, audientes esse nonnullos in civitatibus nostris et terris qui seu arcessiti seu necessitati nonnunquam ad conspectum nostrorum magistratuum, rectorum vel officialium se conferre non modico comitum numero, sed excessivo potius et provocativo gentium comitatu, non sine quadam inflata arrogantia et insolenti ostentatione coram officiariorum nostrorum visibus se ostendunt, et non intendens quod quispiam quantumcumque sit magnus et potens, sive sit caput sive caporalis alicuius partis, secte, sive de magnatum vel optimatum numero reputetur, sive sit alius cuiusvis status et gradus et condicionis existat, ubilibet civitatum et terrarum nostrarum audeat vel presumat ad presentiam cuiusvis ex officialibus et magistratibus nostris predictis, tali personarum incondita et tumultuosa congerie sociatus et comitatus accedere, tenore presentium edicimus, decernimus et mandamus quod nulla persona que sit caput sive caporalis alicuius partis et secte sive sit de magnatibus sive de potentibus sive alterius cuiusvis condicionis et gradus existat, audeat vel presumat ire ad presenciam vel conspectum alicuius ex officialibus nostris cum maiori comitiva et numero quatuor personarum et hoc sub pena capiti sui seu principali partis huiusmodi partis florinorum quinquaginta et totidem cuilibet alii sive sit de magnatibus sive de potentibus sive alterius condicionis et nominis, ut preficitur, si duxerint secum comitivam numero quatuor excedentem et pari modo de comitiva huiusmodi conducentis florinos quinque, que pena tociens exigatur et exigi debeat quociens per huiusmodi et personas contrafactum fuerit in predictis, applicanda camere nostre, relinquendo judicio et arbitrio officialium nostrorum et cuiuslibet eorum ad cuius vel quorum presenciam contingerit tales personas conducentes accedere, determinare utrum conducens sit caput partis vel principalis seu de magnatibus seu sit alius quoquo nomine censeatur. Cum hoc tamen quod quilibet talis possit conducere ultra dictum numerum comitivam si ab officialibus predictis postulaverint licenciam sui presenciam accedendi

cum tali maiuore numero personarum; quibus quidem officialibus liceat prout eis videbitur convenire de predictis licenciam talibus requirentibus impartiri.

Publicatum fuit die XXVI aprilis millesimo suprascripto.

L.

Dominus Mediolani et Comes Virtutum imperialis vicarius generalis, nobili viro potestati nostro Cremone.

Receptis litteris tuis mentionem facientibus qualiter maior pars illorum civium nostrorum Cremone qui agregati fuerunt per te concordarunt et concordant ut edictum edictum super comissione causarum locum habere non debeat in civitate et districtu nostris Cremone, respondentes contentamur ut ipsum nostrum decretum toli et revocari facias.

Datum Mediolani die XIIII madii MCCCLXXXVI.

Et nos ex nunc ipsum revocamus. Datum ut supra; publicata die XVIII madii.

Comolus.



NOTIZIE ED APPUNTI

Aneddoti statutari pavesi.

Del Paratico dei Patàri di Pavia già pubblicò Renato Sòriga un atto del 1276 con cui il Vescovo concedeva al Paratico rappresentato dal suo procuratore Alberto da Casale, a ciò delegato dai Consoli del Paratico stesso la terza parte della piazza di San Savino (*Boll. Soc. Pavese*, 1915, pag. 91). Ora ecco un frammento del *Breve* del Paratico sopra detto datoci da una copia ufficiale del 7 aprile 1267. Il capitolo riguarda la proibizione di commerciare sulla piazza di S. Siro. Il documentino esiste nell'Archivio di Stato di Milano, *Monastero del Senatore*, cartella 279 bis.

Nello stesso archivio, *Carte dei Domenicani di Pavia*, secolo XIV, esiste una copia del 25 maggio 1334 di un capitolo degli Statuti comunali di Pavia, che credo non del tutto superfluo pubblicare.

FRANCESCO COGNASSO.

I.

(S. T.). Anno a nativitate domini Millesimo ducentesimo sexagesimo septimo, indicione decima, die iovis septimo mensis aprilis, in Papia. Iacobus Bucadallirus consul iusticie Papie precepit Facio publico notario ut autenticaret et in publicum scriptum reddigeret

infrascriptum capitulum inventum et extractum de Brevi Paratici Pateriorum Papie, tenor cuius talis est, videlicet:

Quod aliquis de dicto Paratico non debeat facere aliquod mercatum in Plathea Sancti Siri cum aliqua persona vel personis tam vendendo quam emendo aliquam robam veterem; et si quis contrafecerit, solvat qualibet vice pro pena solidos decem papiensium.

Dictus consul hanc cartam fieri iussit. Interfuerunt Guillelmus Trovamala et Ioannes Aghiunis testes.

(S. T.). Ego Facius de Travaleo notarius scripsi.

(S. T.). Ego Guillelmus Trovamala notarius hanc cartam iussu suprascripti Facii scripsi.

II.

(S. T.). Anno a nativitate domini, millesimo tricentesimo trigesimo quarto, indicione secunda, die mercurii vigesimo quinto mensis madii, in octavis, super palacio vetus comunis Papie, dominus Guillelmus de Baratis iudex et vicarius generalis nobilis viri domini Carloti de Surdis honorandi Papie potestatis ex parte publica, precepit michi infrascripto notario ut auctenticarem et in formam publici instrumenti redigerem infrascriptum statutum cum rubrica eiusdem inventum et extractum de quodam volumine statutorum comunis Papie, quod volumen est penes dictum dominum vicarium, ita quod eidem instrumento tamquam originali plena fides adhibeatur· Cuius instrumenti et rubrice ipsius tenor talis est.

Quod sententie arbitrorum tantum seu arbitrorum et amicabilium compositorum et contenta in ipsis sentenciis sint condempnata et pro condempnatis habeantur proinde ac si lata essent ipse sentencie per potestatem comunis Papie vel eius judices seu consules iusticie Papie et quem admodum sunt instrumenta debitorum facta in presencia testium et ad executionem procedatur nisi reperirentur dicte sentencie pretextu iniquitatis rexindi seu ad arbitrium boni viri redduci.

Et inde dictus dominus vicarius hanc cartam auctentici fieri precepit. Interfuerunt Bos de Medicis et Roglerius Stracapata inde testes.

(S. T.). Ego Francischus Levatus notarius hanc cartam auctentici mihi fieri iussam scripsi.

L'età di Bernabò Visconti.

Bernardino Corio parlando all'anno 1385 della morte di Bernabò, afferma che aveva sessantasei anni. Gli ordinatori del *Repertorio Visconteo* credono quindi di poter fissare la sua nascita nel 1319 circa. Il padre, Stefano aveva sposato Valentina D'Oria il 4 maggio 1317.

La cronologia del Corio è però da correggere. Ed ecco come.

Una lettera assai interessante è certamente quella scritta da Bernabò al nepote Gian Galeazzo il 29 dicembre 1383. (Vedi F. NOVATI, in *Arch. Stor. Lomb.*, 1906, p. 140). Al nepote, per ammonirlo, ricordava di avere ucciso in giovinezza un medico dello zio Luchino, autore delle calunnie contro di lui e dei fratelli. Aveva allora, dice Bernabò soli 17 anni ed andava ancora a scuola, quindi andò in esilio per tre anni e pensava di ritornare in Lombardia per uccidere Luchino, quando questi morì. Luchino morì il 24 gennaio 1349, quindi l'esilio comprenderebbe il triennio 1346-1347-1348, e potrebbe essere incominciato nel 1345. Una lettera di Clemente VI a Giovanni Visconti ricorda l'esilio dei nepoti, ma è lettera solo dal 23 settembre 1347 (WERUNSKY, *Excerpta* p. 52). Ora se l'esilio è incominciato nel 1345 o 1346, Bernabò sarebbe nato nel 1328 o 1329, mentre Stefano Visconti morì nel 1327. La notizia è quindi errata.

Una lettera di Giovanni XXII del 6 dicembre 1332 per il conferimento di una prebenda a Bernabò, dice che questi sarebbe stato « in nono anno etatis et ultra, ut asseritur » (G. BISCARO, in *Arch. Stor. Lomb.*, 1919, p. 194).

Dunque nove anni compiuti, ed entrato nel decimo. Bernabò sarebbe quindi nato nel 1323, e nel 1345, all'inizio dell' esilio avrebbe avuto 22 anni. Quindi nella lettera suddetta il XVII è forse da correggere in XXII.

Alla stessa data 1323 ci porta un altro documento assai importante. Un documento rilasciato a favore delle monache di Santa Margherita di Milano da Caterina Visconti, figlia di Matteo II il 15 aprile 1363 (OSIO, *Documenti Diplomatici*, I, p. 137) ricorda che la sua ava, « illustris quondam domina olim prefati magnifici quandam domini patris genetrix » avrà ricevuto in quel monastero rifugio dai nemici della sua casa. L' allusione è spiegata da un documento di Gian Galeazzo a favore dello stesso monastero del 29 agosto 1396 (OSIO, *op. cit.*, I, p. 312). La gratitudine della casa viscontea per le monache di quel monastero era causata dall' avere esse ospitato durante una sua gravidanza l'ava Valentina « eamque ante partum, et in partu, et post partum dicti quondam domini Bernabovis », in un'occasione difficile « tempore furoris inimicorum prefate domus Vicecomitum ». Questo potè avvenire solo nell' autunno del 1322, quando i Visconti per un momento dovettero abbandonare il potere, e nel 1323 quando i pontefici erano sotto le mura di Milano. Possiamo quindi credere con tutta sicurezza che Bernabò nascesse nei primi mesi del 1323, ed avesse quindi nel 1385, alla sua morte, anni 62.

FRANCESCO COGNASSO.

A proposito di Rime ed Imprese dedicate a dame pavesi del secolo XVI.

Da una pubblicazione edita nella rivista locale: *Memorie e documenti per la storia di Pavia e suo principato* (1) abbiamo notizia di un ms. miscellaneo della Biblioteca Parigina dell'Arsenale in cui si contengono, dal foglio 256 r. al 276, alcune rime dedicate a dame pavesi del sec. XVI. Il ms. si divide in due parti, di due mani e di due tempi diversi, entrambe senza data, l'una anonima: « *Motti alle signore di Pavia* | — *sotto il titolo dei tarochi* » che il Toldo fa risalire alla fine del sec. XVI o meglio al principio del sec. XVII, mentre il Moiraghi la crede scritta non prima del 1525 e non dopo il 1540 e l'altra: « *Rime et imprese donate* | *alle gentil donne de* | *Pavia la Pasqua di esena* | *io. Sotto il nome de gli Indonati composte* | *da messer Giovan Battista Susio della* | *Mirandola che tra loro l'Invogliato* | *s'appella* » che, come nel titolo stesso si dice, appartiene al mirandolano G. B. Susio vissuto tra il 1519 e il 1583 e che, secondo il Toldo, sarebbe di quasi un secolo posteriore ai *Motti*.

Ora, in una *miscellanea* della Biblioteca Ambrosiana di Milano, che tratta di vari argomenti d'indole non pavese, trovasi inserito un ms. il quale reca il titolo: « *Poesie donate alle signore di Pavia nell'Epifania del 1543* » (2). L'autore è ignoto e il ms., assai scorretto, è evidentemente copia di un originale perduto.

(1) P. Toldo e P. Moiraghi, *Rime ed imprese dedicate alle Donne pavesi del sec. XVI:* 15 ott. 1897, pag. 37 e segg. Cfr. anche A. Sorbelli, *Rime inedite di G. B. Susio della Mirandola* in: L'“Indicatore mirandolese„ anno 1901, pag. 9 e segg.

(2) Segn.: O, 129 sup. pag. 36-38 della *miscellanea* in questione.

Stando alle date approssimative del Toldo; il ms. ambrosiano dovrebbe essere anteriore ai *Motti* e alle *Rime*; seguendo invece il Moiraghi sarebbe appena posteriore ai *Motti*. In quanto poi all'essere le *Rime* del Susio *posteriori di quasi un secolo* ai *Motti*, scritti secondo il Toldo, sul finire del sec. XVI o sul principio del sec. XVII, mi pare perlomeno esagerato e mi autorizza ad affermarlo la considerazione che moltissime delle dame celebrate nel ms. ambrosiano, il quale reca chiaramente la data 1543, compaiono anche nelle *Rime* del Susio. Anzi, di alcune di esse ci è dato forse di stabilire meglio l'identità; ad esempio: La Isabeta Lebba delle *Rime* di cui non abbiamo cenno in altri scrittori contemporanei, dev'essere una delle due dame, celebrate col nome di Isabella dall'anonimo cantore del 1543; Martia Terzaga, della quale il Moiraghi non ha potuto trovare notizie biografiche, è certo la Maria Terzaga del ms. anonimo. Le altre dame i cui nomi compaiono nei due mss., sono: Paola Beccaria, (Angela) Bianca Beccaria, Flaminia Pietra, Daria Beccaria, Leonora Visconte, Bianca Bottigella, Alda Lonata, Caterina (Bianca) Busca, Giulia Visconte.

È ben vero che i nomi delle gentildonne si ripetevano nelle famiglie patrizie pavesi tanto che, ad esempio, ci è dato trovare, per dir solo di alcune, tra le Beccaria del sec. XVI parecchie dame col nome di Paola, di Barbara, di Camilla; tuttavia mi pare che non si possa mettere in dubbio che alcune delle donne lodate dall'anonimo del 1543 siano le stesse lodate dal Susio, ad esempio: Alda Lonata, Flaminia Pietra, Bianca Bottigella, Giulia Visconte.

Ora, se il Susio visse tra il 1519 e il 1583 e i *Motti* si debbono credere scritti tra il 1525 e il 1540, tra l'uno e l'altro componimento corre molto meno di un secolo!

In conclusione: accettando per i *Motti* la data 1525-1540 e per le *Rime* la 2ª metà del sec. XVI, mi parrebbe che le mediocri *Poesie* anonime dell'*Ambrosiana*, debbano, in ordine di tempo, venire dopo i *Motti* e immediatamente prima delle *Rime*; che se il Moiraghi crede che l'essere parecchie gentildonne ricordate nei *Motti* e pure acclamate nelle *Rime* « mostra come queste siano ispirate da quelli e che le due composizioni, di autori diversi, siano quasi contemporanee », a maggior ragione credo poter accostare il ms. ambrosiano alle *Rime* del Susio, il quale per ciò da esso e dai *Motti* deve aver presa ispirazione.

LINA CORDONE.

Poesie donate alle signore di Pavia nell'Epifania del 1543.

Alla Magnanima S.ra *Giulia Visconte.*

Puoi, che ne bei vostri occhi el più bel fuoco
E i più pongenti miei dorati strali
Non fatte a chi tant'ama tanti mali,
El magnanimo cuor piegate un poco.

Alla gentilissima et generosa S.ra contessa *Paola Beccaria.*

Dolce leggiadra angelica, soave
Di gratia di beltade e cortesia
Vi diede il pregio, accioche qual si sia
S'inchini al mansuet'aspett'e grave.

Alla leggiadra et vertuosissima S.ra *Alda Lonata.*

Alti costumi, singolari, et gravi
Fan che de miei legami sete schiva
Perciò più acuti stral fiamma più viva
Havete, e più cathene e strette chiavi.

Alla honorata et cortesissima S.ra *Laura Lonata.*

Lauro gentile da l'honorate foglie
El cui bel nome in ogni parte suona,
E Laura istessa spesso ne raggiona
A voi consagro i miei trofei e spoglie.

Alla prudente et costumatissima S.ra *Chaterina Bianca Busca.*

Saggia modesta, grave, humil et casta
E' in giovenil età vecchio pensiero
So che il tuo cuore all'arme mie contrasta
Ma d'esser vincitor al fin ne spero.

Alla delicata, et soavissima S.ra *Bianca Bolligelia.*

Bianco, soave, e leggiadretto fiore
Che tien si care l'odorate foglie
Felice chi ti coglie!

Alla graziosissima et humanissima S.ra *Giulia Pallavicina.*

Vaghi, soavi, schietti e bei costumi,
Vi dette, e bei pensier in mezz'al cuore
Honesti sguardi e mansueti lumi
Per farvi sola, et a me stesso honore.

Alla dolcemente altiera S.ra *Comissaria Lonata.*

Mal si convien a si leggiadra Donna
Sprezzar chi per voi tanto langue, e muore
Ne i strali miei passarvi pur la gonna
Perciò v'ordisco affatto assai maggiore.

Alla grave et sapientissima S.ra *Cavallera Lonata.*

Anchor che 'l tempo mostri alto sentiero
Non dimeno in ben nato e nobil cuore
Tratta e raggiona volentier d'amore
E 'n questo mai s'invecchia il bel pensiero.

Alla leggiadra *Lucrezia Vasssalla.*

Disposte membra, e viva leggiadria
Haveste dal mio pugno, e gratia tale
Che meraviglia vi have ogni mortale
Esser perciò vogliate humana et pia.

Alla svelta et pregiata S.ra *Pasquala.*

Voi delle feste sete l'ornamento
Poi che col piè leggiadro acconcio e presto
A tutto il mondo fatte manifesto
Che sol à voi ogni pensier è attento.

Alla sdegnosa et contra amore soperba S.ra *Virginia Scrinigna.*

Havrà mai fin questa vostra durezza
Che con sospiri amari pianti, ò sangue.
Un ponto non si spezza
Anzi s' enduri più quanto si langue.

Alla cortese et humanissima S.ra *Maria Terzaga.*

Tra l' affocate, crespe, e sotil trezze
Che 'n mille vaghi modi rivolgete
Ascondo le mie fiamme, strali, e reti
Per far come vedete
El mondo servo à vostre alte bellezze.

Alla Honoratissima S.ra *Daria Beccaria.*

S' alla natura et a me insieme piacque
Di farvi di beltade, e bei costumi
Essempio, perch' in noi subito nacque
Alto desio per far ch' ognun consumi.

Alla bella et honesta S.ra *Isabella Lebba.*

Se per formarvi già l' alma natura
Puose ogni studio, et io per farvi honore
V' ornai tutta di gratia et di beltade
Contra di me non dovresti esser dura.

Alla cortesissima S.ra *Laura Beccaria.*

L' inclita virtù vostra il gra valore
I divini sembianti e modi honesti
Sforzan' i spirti adolorati e mesti
Subito a rallegrarsi et farvi honore.

Alla costumatissima S.ra *Bianca Beccaria.*

Si piacque a gli occhi miei vostra honestate
Che ben che fosti contra me soperba
Pur pena alcuna in voi no si riserba
Però de colpi miei v' assicurate.

Alla Ill.ma S.ra *Leonora Visconte.*

Con la vostra sotile e bianca mano
Ho vinto ogni rubello et aspro cuore
Et dato al bel Ticin compiuto honore
Ne l' arco mio pur mai scoccai invano.

Alla dolce S.ra *Isabella Lebba.*

Vostre bellezze ho fatto ogn' hor più belle
Faccia modesta, mansueta e rara
Che maraviglia v' hann' anchor le stelle
Accio che non me' fosti poi più amara.

Alla dolcissima et sdegnosetta S.ra *Lucretia Gravenaga.*

Dhe perchè tanto sete ritrosetta
A sottopormi all' amoroso laccio
S' io passo a un tratto il vostro cuor di ghiaccio
Far tutto fuoco et più crudel vendeta.

Alla honesta et accorta S.ra *Flaminia Pietra.*

Fiamma amorosa, grato et dolce fuoco
Dal vostro viso dolcemente piove
Onde ne gode anchor l' eterno Giove
Che all' amoroso desio non truova luoco.

Alla leggiadra et cortese S.ra *Pavola Ripa.*

Rara beltad' honest' e bei costumi
Fanno che contra me soperba sete
Ma di ciò altiera troppo non sarete
Che contra voi convien ch' io drizzi i lumi.

ATTI DELLA SOCIETÀ

Domenica 23 aprile nella Sala del Consiglio dei Professori, gentilmente concessa all'uopo dal benemerito Preside del R. Istituto Tecnico, ebbe luogo la Seduta annuale della Società Pavese di Storia Patria essendo presenti numerosi Soci tra i quali il Prof. Senatore Roberto Rampoldi, i Proff. Brugnatelli, De Benedetti, Corbellini, Tallone, Sóriga, Salveraglio, il Generale Danione, l'Ing. Griffini, il Cav. Gerardo, il Dott. Nocca, la Prof. Valenzasca e il Professor Lualdi.

Apre la Seduta il Senatore Rampoldi in qualità di Presidente del Sodalizio, commemorando con parola commossa l'illustre consocio testè defunto Prof. Torquato Taramelli, Vice Presidente della Società.

Passando alla trattazione dell'o. d. g. rende noto il risultato delle pratiche avviate a favore del Castello visconteo, tuttora sotto la dipendenza del Ministero della Istruzione pubblica, nell'intento di vederne accelerare l'opera di restauro, divenuta ormai un urgente problema di decoso cittadino.

Così dicasi riguardo al Broletto, i cui lavori di assaggio, se intensificati, darebbero bene a sperare per le sorti di questa vetusta sede della pubblica amministrazione.

Circa le onoranze a Boezio, la Società, previa intesa con la R. Sovraintendenza di Milano, rinnova il voto che al più presto venga celebrata la inaugurazione del ricordo marmoreo intitolato al Grande, le cui ceneri riposano in S. Pietro in Ciel d'Oro.

Prende quindi la parola il Prof. Beccalli per riferire sul bilancio finanziario dell'annata.

Tra il generale compiacimento viene constatato che questo tende gradualmente a riprendere la sua normalità in modo da far sperare una più viva ripresa dei lavori sociali.

Passando al terzo oggetto dell'o. d. g., il Prof. Corbellini fornisce ampie spiegazioni circa il testo della iscrizione da apporsi sulla tomba di Re Liutprando nella predetta Chiesa di S. Pietro in Ciel d'Oro.

Essendo sorte alcune dubbiezze sulla migliore lezione delle epigrafe in causa i Soci Proff. Debenedetti, Tallone e Brugnatelli, prospettano i loro rispettivi punti di vista; di tutto ciò l'assemblea prende atto per concludere i suoi lavori nominando a suo nuovo Vice Presidente il Chiarissimo Prof. Ireneo Sanesi della R. Università di Pavia.

S.

INDICE GENERALE

MEMORIE

NOTIZIE ED APPUNTI

NOTIZIE VARIE


U.C. BERKELEY LIBRARIES
C040008088